



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 629

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 28 settembre 2016

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

4<sup>a</sup> (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 5

14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea-Senato) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

*Uffici di Presidenza (Riunione n. 4)* . . . . . » 7

### Commissioni riunite

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 8

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):

*Plenaria* . . . . . » 69

### Commissioni permanenti

1<sup>a</sup> - Affari costituzionali:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 73

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 115)* . . . . . » 77

2<sup>a</sup> - Giustizia:

*Ufficio di Presidenza (Riunione n. 107)* . . . . . » 78

3<sup>a</sup> - Affari esteri:

*Plenaria* . . . . . » 79

5<sup>a</sup> - Bilancio:

*Plenaria (antimeridiana)* . . . . . » 96

*Plenaria (pomeridiana)* . . . . . » 119

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.*

6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 60)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	124
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	125
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 285)</i> . . . . .	»	131
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 138)</i> . . . . .	»	132
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	132
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 289)</i> . . . . .	»	138
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	138
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 290)</i> . . . . .	»	139
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 136)</i> . . . . .	»	140
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	141
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	146
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 213)</i> . . . . .	»	152
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	152
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	154
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	159
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	161
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	181

### Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	193
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	197
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	202
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	203
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	216
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	217

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i> 218
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 218

---

## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 4<sup>a</sup> (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

### IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledì 28 settembre 2016

### Plenaria

### 20<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera*  
GAROFANI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, il Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

#### SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GAROFANI avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione del Capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio di squadra Valter Girardelli**

L'ammiraglio GIRARDELLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni il deputato Donatella DURANTI (*SI-SEL*), i senatori SANTANGELO (*M5S*) e Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), il deputato MOSCATT (*PD*), il senatore MARTON (*M5S*) e i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (*PD*) e RIZZO (*M5S*).

L'ammiraglio GIRARDELLI fornisce ulteriori precisazioni.

Il presidente GAROFANI ringrazia l'ammiraglio Girardelli per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**COMMISSIONI CONGIUNTE**

**14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

**XIV (Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 28 settembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 4**

*Presidenza del Presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato*  
**CHITI**

*Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL SOTTOSEGRETARIO MALTESE PER GLI AFFARI EUROPEI, IAN BORG, SULLE PRIORITÀ DELLA PROSSIMA PRESIDENZA DI TURNO DELL'UNIONE EUROPEA*

**COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE****1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)****13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****5<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente della 1<sup>a</sup> Commissione*  
**FINOCCHIARO***La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE REFERENTE*

**(2068) Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga ed altri; Segoni ed altri; Zaratti e Serena Pellegrino

**(1001) Daniela VALENTINI e Silvana AMATI. – Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità**

**(1606) PEPE ed altri. – Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana**

**(1797) CUOMO. – Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana**

**(2095) MARAN. – Delega al Governo per l'unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile**

**- e petizioni nn. 297, 562 e 686 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2068, 1606 e 1797, congiunzione con l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1001 e 2095, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore COLLINA (PD), relatore per la 1<sup>a</sup> Commissione, riferisce sul disegno di legge n. 1001, d'iniziativa delle senatrici Valentini e Amati.



Esso è volto a ridefinire le funzioni di protezione civile, anche attraverso l'istituzione di un sistema integrato improntato ai principi di sussidiarietà, solidarietà, collaborazione con le comunità territoriali e partecipazione delle popolazioni interessate e delle associazioni di volontariato, per lo svolgimento delle attività di riduzione del rischio e di pianificazione e gestione dell'emergenza.

Si prevede l'istituzione del Sistema integrato di protezione civile (SIPC), composto dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dagli enti pubblici di ricerca, dalle università pubbliche, dai soggetti e dagli organi indicati dalla legge n. 225 del 1992, in luogo dell'attuale Servizio nazionale di protezione civile.

Le amministrazioni centrali dello Stato si occupano dell'organizzazione e dello svolgimento di attività concernenti la prevenzione e la pianificazione dell'emergenza, in stretto coordinamento con il Sistema integrato di protezione civile e con le Regioni. Inoltre, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina le attività di soccorso tecnico urgente e assume il comando di Cratere operativo nella prima fase della calamità di origine naturale o antropica.

È riconosciuto il diritto dei cittadini di essere informati del livello di rischio cui sono esposti e a partecipare alle scelte attinenti agli assetti territoriali che possono ridurne le conseguenze. A tal fine, il Sistema integrato di protezione civile rende pubbliche le informazioni relative ai rischi, promuove la costituzione di ambiti di comunicazione e diffonde le istruzioni riguardanti i comportamenti singoli e collettivi rivolti a prevenire i rischi e ad affrontare le emergenze. Anche l'Associazione nazionale dei comuni italiani è coinvolta nell'opera di formazione e informazione dei cittadini. Inoltre, il Governo è delegato ad emanare la «Carta dei diritti del cittadino colpito da calamità».

Sono riorganizzate le funzioni del Sistema integrato di protezione civile, cui è attribuita la responsabilità della realizzazione e dell'efficacia del coordinamento fra Stato, Regioni, Province e Comuni nell'opera di prevenzione e gestione delle emergenze. A tale struttura sono trasferite le funzioni e i compiti tecnico-operativi del Dipartimento per la protezione civile, che viene soppresso con l'entrata in vigore della nuova disciplina. Sono altresì indicate le funzioni e i compiti in materia di pianificazione e gestione dell'emergenza e in materia di riduzione del rischio.

È inoltre modificata la legge n. 225 del 1992 in ordine alla delibera dello stato di emergenza in caso di eventi calamitosi e all'attuazione degli interventi a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti. In particolare, si stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. Inoltre, le ordinanze devono indicare le singole norme a cui si intende derogare e non possono essere prorogate più di una volta. I commissari delegati sono individuati nella persona del presidente della Regione, del

presidente della Provincia o del sindaco, in base all'estensione territoriale degli eventi.

Si prevede che il Governo adotti, entro sei mesi dall'approvazione della legge, un testo unico di norme in materia di protezione civile, nonché uno o più decreti legislativi per regolare la ricostruzione edilizia *post* calamità, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi.

Infine, è riconosciuta alle Regioni la facoltà di finanziare progetti di messa in sicurezza del territorio, superando i vincoli posti dal Patto di stabilità.

Conclude, proponendo che l'esame della proposta illustrata sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2068, già all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Il senatore CALEO (*PD*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra il disegno di legge n. 2095, d'iniziativa del senatore Maran, che tende a modificare la configurazione del sistema di ordine pubblico, sicurezza e prevenzione, con la predisposizione di una delega legislativa finalizzata a riscrivere un nuovo modello organizzativo, volto a razionalizzare il quadro normativo sulla sicurezza e dell'ordine pubblico. Per raggiungere tale obiettivo si intende rimodulare le Forze di polizia nazionali secondo una diversa articolazione funzionale. Vengono pertanto definiti quattro Corpi di Polizia.

Il primo Corpo – definito «Polizia del territorio» – assorbirebbe i compiti e le funzioni di polizia amministrativa, di presidio territoriale, di controllo e sicurezza di interesse esclusivamente locale, finora esercitati dai Corpi di polizia locale, dall'Arma dei carabinieri e dalle Forze di polizia dello Stato, assicurando un effettivo controllo generale di tutto il territorio della Repubblica e tutelando a livello locale la popolazione rispetto alle esigenze e ai pericoli connessi con l'ordine pubblico e la sicurezza.

Il secondo Corpo – definito «Polizia della sicurezza» – assorbirebbe i compiti e le funzioni di polizia di protezione dei confini nazionali, di contrasto della grande criminalità nazionale ed internazionale, anche di stampo mafioso, di sicurezza nei confronti di attività o minacce terroristiche e di prevenzione di manovre che mettano in pericolo la stabilità finanziaria del Paese.

Il terzo Corpo – definito «Polizia delle coste» – avrebbe il compito specifico di tutela delle coste italiane, sempre più esposte a preoccupanti fenomeni che necessitano di interventi puntuali e specialistici.

Per le funzioni di aiuto e soccorso – in tutte le situazioni di disagio e pericolo in cui possono venirsi a trovare i cittadini e i residenti sul territorio nazionale – è infine previsto un quarto Corpo di «Protezione civile». Esso sarebbe destinatario dei compiti e delle funzioni di difesa civile da pericoli imminenti di origine antropica o naturale, nonché relative alla tutela del territorio e dei biotopi ad elevato valore ambientale e all'assistenza a categorie di popolazione che versino in gravi condizioni di disagio, individuate a livello nazionale o, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a livello internazionale.

La dipendenza gerarchica deriverebbe dal Ministero dell'interno e quella funzionale dal prefetto territorialmente competente, con inserimento nella catena di comando del sindaco dell'area interessata all'intervento nella qualità di ufficiale di governo e con la possibilità di impiego delle ordinanze contingibili e urgenti di sua spettanza. È previsto il contestuale riordino delle funzioni e dell'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, del Dipartimento della protezione civile e degli enti pubblici statali componenti del Servizio nazionale della protezione civile, con incorporazione nel nuovo Corpo delle funzioni, degli uffici e del personale attualmente addetto alle funzioni di soccorso alpino finora svolte dalla Guardia di finanza e delle funzioni di protezione civile già attribuite al Corpo forestale dello Stato, in materia di prevenzione e di contrasto degli incendi, di soccorso montano e sciistico e di soccorso in caso di calamità naturali e del relativo personale.

Conclude, proponendo che l'esame della proposta illustrata sia svolto congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2068, già all'esame delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Le Commissioni riunite convengono sulla proposta avanzata dai relatori di esaminare i disegni di legge n. 1001 e n. 2095 congiuntamente al disegno di legge già all'esame.

La presidente FINOCCHIARO (*PD*) avverte che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2068, adottato come testo base per il seguito dell'esame, che sono pubblicati in allegato.

La senatrice NUGNES (*M5S*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno presentati dalla senatrice Moronese.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) aggiunge la propria firma agli emendamenti presentati dalla senatrice De Petris.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 8,40.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2068

### ordini del giorno

#### G/2068/1/1e13

ROMANO

Il Senato,

premessi che:

i bambini e gli adolescenti, in quanto maggiormente vulnerabili sono le prime vittime al verificarsi di situazioni di emergenza, quali catastrofi naturali o umanitarie;

la loro tutela e protezione è pertanto fondamentale, ma in situazioni complesse e spesso imprevedibili è necessario dotarsi di strumenti specifici che permettano azioni tanto tempestive quanto efficaci;

nelle situazioni di emergenza i diritti dei bambini e degli adolescenti rischiano di venire violati, ignorati o sottovalutati per l'esigenza di intervenire presto su aspetti legati ai bisogni primari,

considerato che:

gli obiettivi degli interventi di preparazione e risposta alle emergenze dovrebbero ispirarsi ai principi della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la cui applicazione deve necessariamente prevedere particolare attenzione in tutti i livelli di organizzazione, ivi comprese le fasi di prevenzione e di programmazione degli interventi;

nel nostro Paese, nonostante l'alta qualità di interventi garantiti dal sistema di protezione civile, esistono ancora alcune criticità nell'organizzazione di piani di intervento mirati, che derivano principalmente dalla difficoltà generale di riconoscere le specifiche esigenze di bambini e adolescenti anche in contesti emergenziali;

è di particolare rilevanza promuovere il coinvolgimento dei bambini e gli adolescenti nelle tematiche di protezione civile, per garantire la piena espressione delle loro capacità e rafforzare la resilienza nell'affrontare situazioni difficili e tragiche legate a catastrofi naturali;

come sottolineato da *Save the Children* Italia negli «Orientamenti per la protezione dei bambini e degli adolescenti nelle emergenze in Italia» la capacità di una comunità di attivare le proprie risorse emotive, psi-

cologiche e sociali in caso di calamità naturale, va pianificata e costruita nel tempo,

attraverso un processo continuo di educazione e consapevolezza, capace di raggiungere, con un strategia unitaria, tutte le componenti sociali più deboli (minori, famiglie, altri gruppi vulnerabili) attraverso i diversi attori istituzionali o volontariamente impegnati per il benessere sociale delle persone,

invita il Governo a:

adottare le azioni previste per le attività di protezione civile come la pianificazione di emergenza, le esercitazioni e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile e l'adozione di misure di auto protezione, e che queste siano strutturate per e con i bambini e gli adolescenti;

dedicare particolare attenzione ai minori in riferimento all'adozione di misure di auto protezione in emergenza e a tal proposito si sottolinea come, rispetto alla formulazione del comma, la particolare attenzione nell'adozione di misure di auto protezione debba intendersi in una prospettiva più ampia di vulnerabilità, che integri oltre alle persone con disabilità e in condizioni di fragilità sociale anche i minori e tutte le categorie più a rischio;

garantire, in fase di esecuzione della legge, percorsi formativi nelle scuole sulle tematiche di protezione civile rivolti non solo agli alunni ma anche agli insegnanti e ai genitori, favorendone l'inserimento nei curricula scolastici, e attività esercitative che mettano in relazione le attività dei piani comunali di emergenza a quelle previste dalla normativa sulla sicurezza. In questo modo, le esercitazioni potrebbero essere dei momenti utili per testare anche i percorsi sicuri verso le aree di attesa previste dal piano così come definire le modalità attraverso le quali i genitori, in caso di evacuazione dell'edificio scolastico, possono ricongiungersi ai bambini a seguito di un'emergenza;

promuovere nelle scuole incontri annuali tra esperti di protezione civile ed insegnanti, genitori e alunni in merito ai rischi presenti sul territorio, alle precauzioni e ai corretti comportamenti da adottare in caso di emergenza. In questo modo, favorendo una conoscenza delle vulnerabilità e delle risorse presenti a livello comunale e regionale da parte di – genitori, adulti di riferimento e minori, si intende sviluppare una maggiore capacità di risposta della comunità stessa all'evento e una più rapida ripresa nella fase post-emergenziale;

prevedere interventi di protezione civile volti a garantire la continuità educativa in emergenza, identificando in fase di pianificazione gli edifici alternativi che potrebbero ospitare le attività scolastiche e garantire ai minori e alle famiglie interventi di post-emergenza e sostegno psicosociali nel lungo periodo.

---

**G/2068/2/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»,

premessi che:

la formazione e la promozione di percorsi formativi presso le istituzioni scolastiche è di fondamentale importanza per la diffusione di una cultura condivisa della prevenzione dei rischi connessi agli eventi calamitosi,

impegna il Governo:

ad assumere apposite iniziative volte a promuovere l'attivazione di specifici corsi di formazione ed informazione presso gli istituti scolastici di ciascun ordine e grado in materia di prevenzione e mitigazione dei rischi connessi agli eventi calamitosi.

---

**G/2068/3/1e13**

DE PETRIS

Il Senato

premessi che:

gli organi della Protezione Civile utilizzano costantemente personale precario, sia presso le strutture dello Stato centrale che presso gli organi periferici di diversi enti pubblici;

tale personale, tuttavia, assolve a compiti di previsione, prevenzione e protezione che comportano notevoli responsabilità, come l'attività costante di presidio del territorio, e la tutela dell'incolumità dei cittadini nel caso in cui si verificano eventi calamitosi;

è evidente come, di fronte a tale ruolo, il personale debba essere messo nelle condizioni di operare seneramente e stabilmente, data l'importanza delle funzioni ad esso attribuite;

sulla scia del terribile sisma che ha colpito il territorio abruzzese il 6 aprile 2009, l'articolo 14 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195, aveva disposto «anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti ed al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza [...] il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avviare procedure straordinarie di reclutamento», prevedendo dunque la stabilizzazione di parte del personale operante presso gli organi centrali;

nel corso degli ultimi anni, tuttavia, si sono verificati numerosi casi in cui il mancato rinnovo o la cessazione dei contratti di lavoro di dipendenti precari, soprattutto presso le strutture periferiche, ha provocato grandi disagi sia per chi si trovava a perdere il posto di lavoro sia per l'operatività stessa del Centro Funzionale o della struttura amministrativa e tecnica in questione;

si ricorda, in particolar modo; quanto verificatosi nel corso di quest'anno nella regione Molise e negli anni precedenti in Sicilia, Abruzzo, Campania;

è necessario, dunque, estendere le deroghe di cui al decreto-legge 13 dicembre 2009; n. 195, a tutto il personale operante presso le strutture della Protezione Civile, superando il blocco delle assunzioni e i limiti imposti dal patto di stabilità che non consentono di garantire un servizio tanto fondamentale per le popolazioni, attraverso un piano assunzionale che non intervenga, come avvenuto, solo sulla scia di drammatiche situazioni emergenziali;

appare evidente come, nel contesto di una riforma del Sistema nazionale di Protezione Civile, sia opportuno individuare un modello di *welfare* e di tutela del lavoratore che assicuri la progressiva stabilizzazione del personale precario,

impegna il Governo:

ad individuare modalità e strumenti volti a prevedere l'eliminazione progressiva di ogni forma di rapporto precario del personale operante presso gli organi centrali e le strutture periferiche della Protezione civile, prevedendo successivamente l'impiego esclusivo di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni; con l'eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale.

---

### **G/2068/4/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

premesso che:

come previsto tra l'altro all'articolo 1 l'esercizio della delega avviene nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione Europea,

considerato che:

dal 10 gennaio 2014 è in vigore il Meccanismo Unionale di Protezione Civile adottato il 17 dicembre del 2013, con la decisione 1313/2013/

UE dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Tale atto riforma il Meccanismo europeo di protezione civile istituito con decisione del Consiglio del 23 ottobre 2001. La nuova Riforma integra, in un solo atto, le attività di cooperazione europea in materia di protezione civile, e la relativa programmazione finanziaria per il periodo. 2014-2020;

la decisione ha il fine di contribuire a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, a migliorare la sicurezza dei cittadini dell'Unione e a potenziare la resilienza alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo;

impegna il Governo:

a sostenere e promuovere il Meccanismo Unionale di Protezione Civile anche al fine di ridurre i costi indotti dalle catastrofi sull'economia dell'Unione, anche attraverso un maggiore coinvolgimento delle ONG, del Ministero degli esteri e delle organizzazioni del Volontariato di protezione civile.

---

### **G/2068/5/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

premesso che:

come previsto tra l'altro all'articolo 1, comma 1 lettera *c*) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco assume in particolare nell'immediatezza dell'evento calamitoso la responsabilità del soccorso tecnico urgente;

il corpo dei vigili del fuoco risulterebbe carente in termini di strumenti e risorse organiche a disposizione;

impegna il Governo:

ad assumere apposite iniziative anche di carattere normativo al fine di:

*a*) garantire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco risorse strumentali e personali adeguate alle funzioni svolte;

*b*) garantire equiparazione rispetto agli altri corpi ad ordinamento civile in termini di inquadramento contrattuale, retributivo e pensionistico;

*c*) garantire pari coinvolgimento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del corpo dei vigili del fuoco.

---



**G2068/6/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

premesso che:

la protezione civile è chiamata ad intervenire a supporto anche in occasione del fenomeno degli incendi boschivi;

considerato che:

la legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000) affida alle regioni fa competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi, mentre allo Stato compete una funzione di indirizzo e di coordinamento di tali attività;

alle regioni compete, innanzitutto, l'attivazione delle sale operative per consentire il coordinamento dei diversi soggetti che concorrono alla lotta agli incendi e, nel caso, all'intervento di protezione civile. Spetta inoltre alle regioni attivare i piani regionali di previsione, prevenzione e d'intervento aggiornati ogni anno ed elaborati su base provinciale. Nei piani sono definite specifiche intese e accordi con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su base locale, oltre che con la rete del volontariato;

considerato:

le discipline definite da ciascuna regione in attuazione della legge quadro sono tra loro a volte diverse e discordanti;

impegna il Governo:

ad adottare delle linee guida al fine di garantire un coordinamento della disciplina degli incendi boschivi di competenza regionale.

**G2068/7/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

premesso che:

la legge n. 124 del 2015, cosiddetta Riforma Madia, ha previsto all'articolo 8 l'istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il terri-

torio: nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, ed in particolare al comma 3 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024;

considerato che:

anche in base alle informazioni acquisite nel corso del ciclo di audizioni informali svolte, risulterebbe che le risorse economiche destinate all'istituzione del numero unico siano state distribuite solo tra i maggiori organi di polizia e solo una piccola parte alla realizzazione di centrali regionali;

in alcuni contesti regionali le centrali uniche di risposta hanno fatto registrare risultati eccellenti in termini di efficienza ed efficacia del servizio;

impegna il Governo:

a monitorare sul corretto impiego delle risorse destinate al numero unico europeo, di modo che le stesse possano essere distribuite in modo equo e proporzionato per tutti servizi di emergenza e su tutti i territori regionali.

---

### **G2068/8/1e13**

MORONESE, CRIMI, SERRA, NUGNES

Il Senato,

nell'ambito dell'esame del disegno di legge «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

premesso che:

all'articolo 1 comma lettera f) si prevede come criterio di delega l'istituzione di meccanismi e procedure per la revisione e la valutazione periodica dei piani di emergenza comunali nel quadro dell'esercizio coordinato delle funzioni di protezione civile;

considerato che:

la legge n. 100 del 12 luglio 2012 prevede che entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento i Comuni approvino il piano di emergenza comunale, redatto secondo i criteri e le modalità riportate nelle indicazioni operative del Dipartimento della Protezione Civile e delle Giunte regionali;

il piano di emergenza rappresenta un indispensabile strumento per la prevenzione dei rischi;

il 12 ottobre 2012 il Dipartimento della protezione civile ha inviato una nota alle Regioni e alle Province Autonome chiedendo una prima ricognizione sulla pianificazione di emergenza comunale. Da questa ricognizione è emerso che molti comuni non si sono dotati di un piano soprattutto in Campania, Calabria e Lazio;

impegna il Governo:

a prevedere apposite misure sanzionatorie per i comuni inadempienti che comportino anche la sospensione dell'erogazione delle risorse provenienti dal fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

---

### **G2068/9/1e13**

DI BIAGIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede, tra le altre cose, disposizioni finalizzate ad adottare misure di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle norme in materia di Servizio nazionale di protezione civile e delle relative funzioni, in base a principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

La suddetta prospettiva di riordino si ritiene non possa prescindere da quanto disposto dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ad integrazione e proseguimento del meccanismo comunitario di risposta emergenziale già previsto dalla normativa europea precedente, che ha previsto all'articolo 11 disposizioni inerenti un meccanismo unionale di protezione civile denominato capacità europea di risposta emergenziale (EERC) «un *pool* volontario di mezzi di risposta preimpegnati degli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta ed esperti»;

A tal riguardo, la legge 115 del 2015 (legge Europea 2014), al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla sopraccitata decisione n. 1313/2013/UE e con particolare riferimento alla costituzione dell'EERC, ha previsto all'articolo 27 «l'Impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati»;

in particolare, il comma 3 dell'articolo 27 della legge Europea 2014 prevede che «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizza-

zioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;

è opportuno precisare che la decisione n. 1313/2013/UE interviene, come precisato dall'articolo 10, sia in tema di risposta alle catastrofi, sia in risposta alle crisi umanitarie, al di fuori dell'Unione, individuando e favorendo «le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri»;

in questa prospettiva di ritiene rilevante segnalare che in tema di supporto alle situazioni di emergenza e di soccorso, nell'ambito della recente approvazione del cosiddetto Decreto Missioni Internazionali, l'Italia ha previsto l'autorizzazione, a decorrere dal gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, della spesa di euro 687.399 per l'impiego di personale della Croce Rossa italiana ausiliario delle Forze armate per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Medio Oriente e Asia;

sebbene la suddetta preveda un ridimensionamento delle risorse riservate al corpo militare della croce rossa italiana, rispetto a quanto sancito in provvedimenti di analoga materia, appare evidente la conferma da parte del Governo dell'attenzione riservata al corpo medesimo e del suo carattere ancora indispensabile sul fronte delle esigenze di supporto in aree di crisi, tale da prevedere un inderogabile coinvolgimento del medesimo corpo nell'ambito delle dinamiche di riordino di cui al presente provvedimento,

siffatto *trend* sembra stonare rispetto alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016 recante le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al Corpo militare e quelli previste dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) noto come provvedimento di «smilitarizzazione» adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 178 del 2012, ai sensi del quale veniva rimessa all'autorità di Governo l'individuazione dei criteri e delle modalità di equiparazione «tra i livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della croce rossa italiana e quelli del personale di cui all'articolo 5 già appartenente al Corpo militare, nonché tra i livelli delle due predette categorie di personale e quelli previsti dai contratti collettivi dei diversi comparti della Pubblica amministrazione»;

il suddetto DPCM è stato oggetto di un procedimento di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti che ha condotto a molteplici rilievi sia formali che sostanziali tali da compromettere al momento l'emanazione;

di contro, le disposizioni del decreto missioni confermano la rilevanza inderogabile del Corpo militare della croce rossa italiana, il cui rinnovato impegno come corpo ausiliario delle Forze armate consentirebbe al personale in servizio di continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei teatri

strategici internazionali e nei confronti europei per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione;

il riconoscimento di tale rilevanza emerge ulteriormente dagli impegni più volte contratti dal Governo in materia, in ultimo con l'approvazione dell'odg in occasione della lettura al senato del ed Decreto missioni internazionali, attraverso il quale l'esecutivo si è impegnato «a valutare in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo, di inquadrare l'operatività del Corpo militare croce rossa italiana nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea» di cui all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014);

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere alla piena attuazione di quanto sancito dall'articolo 27 della legge europea, ancorando siffatta progettualità al riordino di cui al provvedimento in esame e prevedendo eventualmente l'inquadramento dell'operatività del personale già facente parte del Corpo militare croce rossa italiana, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile europea di cui alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 27 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), in ottemperanza agli impegni già accolti dal Governo in materia.

---

### **G/2068/10/1e13**

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Il Senato,

premessi che:

l'intervento pubblico nel settore della meteorologia operativa italiana è attualmente condotto da vari organismi a livello centrale – la Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il Dipartimento della Protezione Civile, alcuni ministeri, loro articolazioni ed altri enti statali – nonché da numerosi servizi meteorologici, climatologici ed agrometeorologici regionali;

la gestione economica del settore ad oggi evidenzia una situazione in cui da un lato vi sono molte strutture singolarmente assai efficienti e di eccellenza operativa, e la disponibilità di elevate competenze professionali, sia di lunga esperienza che di brillanti giovani laureati; dall'altro, una perdurante incapacità a fare squadra per operare in maniera coordinata, a tutti i livelli, in una logica scarsamente cooperativa, la sovrapposizione di attività che potrebbero essere razionalizzate, una diffusa duplicazione di sforzi, un utilizzo dispersivo e non ottimale delle risorse umane e tecnologiche, la duplicazione (o moltiplicazione) delle procedure per gli

approvvigionamenti (per le manutenzioni degli impianti, per i servizi generali, ecc.), la difficoltà dei giovani professionisti, dei quali una minoranza sono occupati (spesso fuori Italia), altri sono più spesso in cerca di occupazione;

è pertanto necessario ridurre gli sprechi, coordinando le attività e gli acquisti, componendo le differenze, ottimizzando e mettendo a sistema tutte le risorse esistenti affinché si realizzino meccanismi virtuosi di riduzione dei costi di gestione, evitando duplicazioni e costruendo sinergie;

rilevato inoltre che:

l'attività tecnica svolta dal settore ad oggi evidenzia una straordinaria ricchezza di idee, di progettualità, di tecnologie e installazioni; servizi «customizzati» e di qualità ed una elevata capacità di monitoraggio; ottime competenze specialistiche locali, fondamentali in un territorio così diversificato come quello italiano, con una capacità decisionale distribuita e che spesso godono di un'alta reputazione locale;

allo stesso tempo, come già rappresentato, esistono modalità operative scarsamente coordinate e troppo diversificate; una copertura territoriale nazionale frammentaria, a macchia di leopardo, che viene rilevata dagli utenti, diminuendo la qualità e il valore percepito dei servizi resi; servizi erogati disomogenei per natura e qualità, a volte difficoltosi da reperire; una lenta capacità di innovazione e la mancanza di una strategia di lungo termine; un rapporto poco costruttivo e non sinergico con il mondo del privato; nel caso dei servizi locali, un ruolo non istituzionalizzato al di fuori della regione di competenza; un (conseguente) riconoscimento professionale degli operatori talvolta insufficiente; la mancanza di un servizio meteo nazionale forte, del tipo di quello francese o inglese;

confrontando gli indicatori di ricchezza e di produzione di altri paesi europei della stessa ampiezza e complessità dell'Italia, se ne evince la sostanziale arretratezza nel settore, sia in termini di risorse investite, sia in termini di occupati, sia in termini di qualità e quantità di prodotti/servizi offerti;

rilevato altresì che:

tutto ciò comporta una ridotta capacità di rispondere alle esigenze complessive di prodotti e servizi meteorologici dei quali il Paese ha invece sempre più bisogno, specie nell'attuale contesto di rapido e intenso cambiamento climatico;

è necessario migliorare il servizio reso al Paese, facendone crescere la qualità e incrementandone la quantità in tutta Italia, anche da questo punto di vista componendo le differenze e mettendo a sistema le risorse esistenti, coordinando le attività e identificando obiettivi comuni affinché si costruiscano meccanismi virtuosi di cooperazione che favoriscano la crescita del personale, la valorizzazione della meteorologia pubblica attraverso una produzione e diffusione omogenea e controllata dell'informazione, la capacità di innovazione, il rapporto con il settore privato;

impegna il Governo:

a portare rapidamente a termine l'iter di istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito (SMND), come previsto dalla legge 100 del 2012, al fine di poter disporre di un unico organismo nazionale che:

a) coordini tutti gli enti nazionali e regionali/provinciali operativi oggi esistenti, mettendo a sistema le risorse e i patrimoni meteorologici delle Regioni e dello Stato, entrambi oramai molto consistenti, proteggendo gli investimenti a lungo termine e salvaguardando le competenze acquisite dagli operatori della meteorologia pubblica;

b) razionalizzi la spesa complessiva per gli acquisti di beni e servizi, a parità di costo per la finanza pubblica, riducendo gli sprechi e liberando così nuove risorse;

c) consenta una produttiva sintesi tra le diverse parti del settore meteorologico pubblico italiano, permettendo di fornire prodotti e servizi meteorologici e climatici di qualità su tutto il territorio e a tutti gli interlocutori istituzionali ed economici: dall'agricoltura all'ambiente, dal commercio alla difesa, dalla produzione e consumo di energia alla gestione delle risorse idriche e del rischio idrogeologico, dai trasporti alla sanità, al turismo;

d) consenta al Paese di affrontare meglio le sfide poste dai cambiamenti climatici in corso;

e) rafforzi il rapporto con il mondo dell'università e della ricerca, fungendo da volano per l'apertura di nuovi corsi di Laurea specifici per la meteorologia e la climatologia, oggi del tutto assenti;

f) agevoli la certificazione della figura professionale del meteorologo che garantisca alla base la qualità dei prodotti/servizi forniti;

g) metta a disposizione del settore meteorologico privato i dati e i prodotti di base che ne favoriscano la crescita, a sostegno diretto e indiretto dell'economia nazionale e dell'occupazione;

h) diffonda all'interno del settore meteorologico pubblico italiano modalità operative e gestionali più coerenti e allineate agli standard internazionali;

i) costituisca un sistema nazionale in grado, per capitale umano e tecnologico e per competenze, di rapportarsi adeguatamente in ambito internazionale, garantendo una rappresentanza forte del paese in tutte le sedi e le organizzazioni di settore europee ed internazionali, anche per favorire la partecipazione a programmi e progetti (finanziati), aumentando la competitività italiana nel campo meteorologico e consolidandone le prospettive future.

---

**G/2068/11/1e13**

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PEZZOPANE

Il Senato,

premessi che:

il territorio italiano ha ancora forti elementi di criticità e fragilità dovuta non solamente a fenomeni naturali ma dall'azione antropica dell'uomo;

il sistema di protezione civile che non è perfettamente o per nulla integrato con il sistema di sussidiarietà territoriale;

le Regioni trovano al loro interno dei modelli esemplari a cui ispirarsi, ma tuttavia i livelli di organizzazione delle varie regioni è molto disomogeneo, e che questo impone alla Protezione Civile centrale una funzione spesso sostitutiva, ma anche di sostegno attivo e perfezionamento di strumenti di allarme come gli allerta meteo in modo da verificare costantemente il grado di attuazione e attenzione sul territorio di tali messaggi;

considerato che:

l'atto senato n. 2068 contiene i principi di una delega al Governo che consentiranno, se attuata in modo rapido e con l'apporto ed il contributo di tutte le componenti e soggetti istituzionali coinvolti, una «manutenzione straordinaria» per il sistema, un intervento che riallinei la Protezione Civile ad un contesto che è profondamente cambiato nei trenta anni trascorsi da quando, sulla spinta della tragedia dell'Irpinia, la legge 225 venne concepita;

in un mondo popolato sempre più da sistemi complessi è necessario che l'insieme delle azioni volte alla difesa della popolazione dalle calamità sia gestito, in prevenzione quanto in emergenza, da chi in via ordinaria possiede competenze specifiche, per mandato istituzionale o per appartenenza territoriale: lo Stato quindi nella sua articolazione e complessità, le regioni e gli enti locali;

al centro una Protezione Civile con il compito di promuovere, organizzare e verificare l'azione di governo nello svolgimento di funzioni di altri in concorso e coordinamento all'interno del sistema, che garantisca il raggiungimento degli obiettivi in prevenzione ed emergenza. La soluzione può essere una struttura ad alta specializzazione, autorevole e dotata di adeguati livelli di autonomia, che risponda al Governo del suo operato ma che si trovi alla giusta distanza dalla politica e che operi, quale strumento del Presidente del Consiglio, nella soluzione delle emergenze;

l'obiettivo più importante è contribuire ad un vero salto culturale, che coinvolga dal basso tutti i cittadini, ma poi tutti anche i vari livelli istituzionali, nazionali e locali. Di qui la proposta di una «Carta dei diritti del cittadino colpito da calamità naturale», perché la normazione degli aspetti della vita civile nei momenti di maggiore pericolo e bisogno, danno il senso della maturità e civiltà di una comunità, oltre che dell'efficienza è la legittimazione di una democrazia;



impegna il Governo a:

inserire nei decreti attuativi della delega i seguenti principi:

a) prevedere nell'ambito dei compiti di formazione ed informazione dei cittadini utile la diffusione del concetto di resilienza. Dette attività saranno curate in accordo con le Regioni e con le amministrazioni pubbliche per uniformare gli standard di informazione e formazione;

b) emanare nei tempi previsti dalla presente legge la «Carta dei Diritti dei cittadini colpiti da calamità naturale». Oggi non è dato sapere, quale sia la soglia minima di diritti che spettano ai cittadini nel momento in cui divenissero vittime di una catastrofe. La carta ha lo scopo di tutelare i diritti per cittadini di questo Paese che patiscono, dopo un terremoto o un'alluvione, oltre il trauma, significative diversità di trattamento. Quindi si debbono prevedere risposte certe ai loro bisogni e stessi diritti in ogni parte e territorio del Paese.

---

## emendamenti

### 1.1

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».*

---

### 1.2

ZIZZA, BRUNI

*Al comma, 1, sostituire le parole: «uno o più decreti legislativi» con le seguenti: «un decreto legislativo».*

---

### 1.3

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «di adeguatezza, prossimità e concorso» e al medesimo comma, lettera c) sostituire le parole: «il principio di sussidiarietà» con le parole: «i principi di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità e concorso».*

---

**1.4**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1 dopo le parole: «in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà,» inserire le seguenti: «adeguatezza, prossimità e concorso».*

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «secondo il principio di sussidiarietà» inserire le seguenti: «adeguatezza, prossimità e concorso».*

---

**1.5**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «gli insediamenti e l'ambiente», con le seguenti: «gli insediamenti anche produttivi e l'ambiente».*

---

**1.6**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «gli insediamenti» inserire le seguenti: «anche produttivi».*

---

**1.7**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «e l'ambiente» con le seguenti: «, l'ambiente e la continuità economica e produttiva» e dopo le parole: «condizioni di vita» inserire le seguenti: «e di lavoro».*

---

**1.8**

NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «articolate in attività» inserire le seguenti: «di soccorso».*

---

**1.9**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».*

---

**1.10**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».*

---

**1.11**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «articolate in attività di» inserire la seguente: «preparazione».*

---

**1.12**

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «funzionalità dei servizi essenziali» inserire le seguenti: «, la continuità economica e produttiva».*

---

**1.13**

ENDRIZZI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a-bis) definizione del ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile escludendo la possibilità che gruppi, associazioni o organizzazioni di volontariato possano essere equiparate a strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di protezione civile e specificando, nel rispetto delle disposizioni di avviamento e tutela del lavoro, i modi, le forme e le finalità di partecipazione alle attività di protezione civile, tra le quali non possono essere comprese attività di ordine pubblico, sicurezza e disciplina stradale, né attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle*

operazioni di intervento e comunque funzioni che non siano strettamente attinenti allo stato di emergenza;».

---

#### 1.14

MORRA, ENDRIZZI, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) indicazione degli interventi che non possono essere considerati propri della finalità e dei compiti di protezione civile».

---

#### 1.15

DI BIAGIO

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera b) dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti parole: «tenendo conto ulteriormente di quanto disposto all'articolo 27 della legge 115 del 2015 (legge europea 2014);*

2) *dopo la lettera o) inserire la seguente lettera:*

«o-bis) garantire la piena attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, prevedendo a tal uopo di inquadrare operatività del personale già afferente il Corpo militare della croce rossa italiana, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2015, nell'ambito del citato meccanismo unionale di protezione civile europea di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014), anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE».

---

#### 1.16

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «regionale e locale,» inserire le seguenti: «nonché, ove richiesto ed in attuazione di accordi internazionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in specifiche attività all'estero, mediante le proprie componenti costituite dalle amministrazioni cen-*

trali dello Stato dalle regioni, dagli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dai comuni, e le proprie strutture operative,» e dopo le parole: «livelli di coordinamento» inserire la parola: «intercomunali».

---

**1.17**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «definire livelli», inserire le seguenti: «minimi di servizio su scala di area vasta, metropolitana e regionale e».*

---

**1.18**

ZIZZA, BRUNI

*Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «e di integrare l'elenco delle strutture operative che concorrono alle finalità di protezione civile, includendovi anche eventuali soggetti organizzati in base a principi innovativi».*

---

**1.19**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «quella regionale e di» inserire le seguenti: «aggiornare ed».*

---

**1.20**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «includendovi anche» inserire le seguenti: «le Organizzazioni non governative, il Ministero degli Esteri le organizzazioni del volontariato di protezione civile nonché».*

---

**1.21**

BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «in base a principi innovativi» con le seguenti: «in base ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza».*

---

**1.22**

RUTA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «consentendo alle regioni di avvalersi del personale precario che presta o ha prestato servizio presso le proprie strutture o presso gli altri enti locali della regione, per almeno 2 anni negli ultimi 5, alla data di pubblicazione della presente legge, in attuazione di provvedimenti governativi che hanno consentito la stipulazione di contratti a termine a seguito di concorso pubblico;».*

---

**1.23**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) istituzione di comitati operativi per la pianificazione speditiva a livello comunale, di area vasta regionale nazionale, partecipati da tutte le strutture operative e da un rappresentante della conferenza dei cittadini attivi con il fine di condividere la formulazione pianificazione/progettazione di Protezione civile e contribuire alla più equa gestione dei fondi».*

---

**1.24**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l'unitarietà dell'ordinamento» inserire le parole: «nonché la perequazione delle risorse finanziarie».*

---

**1.25**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «svolge la funzione di indirizzo e coordinamento», inserire le parole: «e non di gestione diretta».*

---

**1.26**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e gli organismi internazionali» inserire le seguenti: «, l'unificazione della normazione tecnica».*

---

**1.27**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e per coordinare l'esercizio delle funzioni» sino alla fine del periodo.*

---

**1.28**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e per coordinare» inserire le seguenti: «e migliorare, anche attraverso la possibilità di ridefinizione delle competenze dei propri apparati,».*

---

**1.29**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai sindaci, anche metropolitani, ai prefetti» inserire le seguenti: «in qualità di autorità territoriali garanti della sicurezza e del soccorso pubblico».*

---

**1.30**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità», inserire le seguenti: «comunali e»;*

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali» inserire le seguenti: «e territoriali».*

---

**1.31**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «ai presidenti delle regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile,» inserire le seguenti: «, alle Agenzie regionali di protezione ambientale, inserite nel sistema dei Centri funzionali monitoraggio rischi,».*

---

**1.32**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che» inserire le seguenti: «, per mezzo dei Comandi provinciali,».*

---

**1.33**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a tal fine prevedendo l'istituzione di "unità di crisi" a livello territoriale regionale per la gestione coordinata delle emergenze, con responsabilità giuridica incardinata presso il Presidente della regione».*

---

**1.34**

NUGNES, CRIMI, MORONESE, MARTELLI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «tenuto conto che il servizio di protezione civile è un servizio di natura pubblica e nessuna funzione, comprese quelle di previsione, prevenzione e soccorso, può essere ceduta a soggetti privati, se non in caso di assoluta ed adeguata-*



mente motivata necessità e limitatamente a specifici incarichi e servizi preventivamente identificati».

---

**1.35**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «La cessione di funzioni in materia di protezione civile a soggetti diversi da quelli pubblici è consentita unicamente in casi di assoluta e adeguatamente motivata necessità ed è limitata ad un numero definito di incarichi e servizi caratterizzati da elevata specificità».*

---

**1.36**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) istituzione dei Bacini territoriali ottimali di protezione civile, al fine di garantire l'erogazione del servizio e la tutela dell'integrità della vita, dei beni degli insediamenti e dell'ambiente su Area vasta, cui sono attribuite le funzioni affidate alle province, prevedendo che nelle more della disciplina degli stessi il coordinamento delle attività della sola programmazione dell'assistenza alle popolazioni sia affidato al Presidente della regione».

---

**1.37**

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«*c-bis*) individuazione e rimozione di eventuali lacune normative determinatesi e previsione di procedure per la risoluzione degli eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra le componenti del Servizio nazionale, individuando al contempo opportuni meccanismi atti a prevenire casi di inefficienza, inefficacia o intempestività nell'intervento nei casi indicati alla lettera a)».

---

**1.38**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) previsione di un sistema di turnazione degli incarichi dirigenziali anche al fine di conseguire un ampliamento e arricchimento della professionalità dei dirigenti».

---

**1.39**

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) allo svolgimento delle funzioni possono concorrere gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione, anche privata. Le strutture operative essenziali del Servizio nazionale della protezione civile sono costituite dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in quanto componente fondamentale, dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, dalle Forze armate, dalle Forze di polizia, dalla Croce rossa italiana dalle Agenzie dalla comunità scientifica ed universitaria e dal Corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico. I decreti legislativi di cui al presente comma aggiornano e individuano ulteriori nuove strutture operative che, per natura e competenza, concorrono alle finalità di protezione civile, tra cui il sistema delle Agenzie di protezione civile».

---

**1.40**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».*

---

**1.41**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «delle responsabilità dei cittadini singoli e associati» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».*

---

**1.42**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «singoli e associati, anche» inserire le seguenti: «organizzati attraverso Conferenze dei Cittadini attivi disciplinate con apposito provvedimento o».*

---

**1.43**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «di natura professionale» inserire le seguenti: «valorizzando la specificità dei gruppi comunali di protezione civile».*

---

**1.44**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «per fronteggiare l'emergenza» con le seguenti: «, nonché per ridurre i rischi presenti sul territorio e fronteggiare le calamità ed i disastri».*

---

**1.45**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «anche attraverso» con le seguenti: «attraverso processi di formazione ed informazione continui sui rischi,» e le parole: «anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni,».*

---

**1.46**

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e con disabilità» inserire le seguenti: «anche attraverso la programmazione di esercitazioni annuali e specifici programmi per l'apprendimento dei comportamenti idonei da tenere in caso di rischi cui la popolazione è esposta e la formazione conti-*

nua dei dipendenti pubblici in materia di protezione civile e cultura del rischio;».

---

**1.47**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «di promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato operanti nello specifico settore, anche» con le seguenti: «disciplina organica del volontariato della protezione civile, volta a promuovere e sostenere le organizzazioni di volontariato».*

---

**1.48**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, anche attraverso la formazione e l'addestramento dei volontari ad esse appartenenti, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile;» con le seguenti: «in concorso con gli organismi ordinariamente preposti alla salvaguardia e sicurezza delle persone e dei beni, favorendone l'integrazione in tutte le attività di protezione civile anche attraverso la formazione e l'addestramento congiunto di tutte le strutture operative sulle attività di protezione civile; è comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi od in deroga alle norme ordinarie di avviamento e tutela del lavoro».*

---

**1.49**

GALIMBERTI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «addestramento dei volontari ad esse appartenenti» inserire le seguenti: «ad opera di personale specializzato ed in possesso di una certificazione delle competenze riconosciuta a livello nazionale».*

---

**1.50**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare, disciplina delle forme di partecipazione attiva del volontariato di protezione civile negli interventi di manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti, sotto la supervisione degli organi di controllo, ai fini della mitigazione del rischio idraulico;».*

---

**1.51**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. È comunque escluso il ricorso a forme di volontariato in sostituzione di tali organismi o in deroga alle norme ordinarie di avviamento e di tutela del lavoro;» .*

---

**1.52**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) regolamentazione, previo accordo con le parti sociali, del permesso di esonero per impiego in attività di protezione civile;».*

---

**1.53**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) partecipazione e collaborazione con gli enti pubblici di ricerca al fine di assicurare l'aggiornamento degli strumenti e delle procedure di previsione, prevenzione e mitigazione secondo lo stato dell'arte della ricerca nel settore; messa a punto di strumenti di facile utilizzo per la gestione dell'emergenza; costante aggiornamento degli operatori all'interno della protezione civile e in tutta la catena della gestione delle emergenze; partecipazione alle iniziative di ricerca e di utilizzo delle infrastrutture per la gestione delle emergenze promosse dall'Unione europea».*

---

**1.54**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi della libera concorrenza e del mercato».*

---

**1.55**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «in esse» inserire le seguenti: «, nelle strutture operative e nell'intero servizio di protezione civile».*

---

**1.56**

PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attività di ricerca», inserire le seguenti: «e didattica».*

---

**1.57**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «istituzioni internazionali» inserire le seguenti: «volte a migliorare la qualità del servizio nazionale di protezione civile, ai fini di evitare condizioni monopolistiche in tali settori.».*

---

**1.58**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

*«f) definizione di meccanismi e procedure per la revisione periodica dei piani di emergenza territoriali e nazionali nonché dei programmi regionali di previsione e prevenzione, nel quadro dell'esercizio coordinate delle funzioni di protezione civile, di assetto e tutela del territorio, di difesa dell'ambiente e del coerente sviluppo socio-economico;».*

---

**1.59**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera t), sostituire le parole: «piani di emergenza comunali» con le seguenti: «piani di emergenza territoriali e nazionali».*

---

**1.60**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «valutazione periodica dei piani di emergenza comunali» inserire le seguenti: «e territoriali».*

---

**1.61**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «dei piani emergenza comunali» inserire le seguenti: «e dei programmi regionali di previsione e prevenzione».*

---

**1.62**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «, di assetto e tutela del territorio, difesa dell'ambiente e di un coerente sviluppo socio-economico;».*

---

**1.63**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine, le seguenti parole: «definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attività di monitoraggio».*

---

**1.64**

ENDRIZZI, MORRA, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:*

«*f-bis*) incentivazione della redazione di nuovi piani di emergenza o l'aggiornamento di piani esistenti, ricorrendo anche a convenzioni con gli ordini professionali o a programmi di collaborazione che prevedano il coinvolgimento a titolo gratuito di personale specializzato appartenente alle amministrazioni pubbliche; a tal fine il dipartimento della protezione civile e le agenzie regionali di protezione civile possono procedere, anche tramite i propri centri di competenza, a una revisione periodica a campione dei piani di emergenza comunali finalizzata a verificare che tali piani esistano effettivamente, che siano adeguatamente diffusi e conosciuti presso la popolazione e gli amministratori locali e che contengano gli elementi essenziali quali l'indicazione dei possibili scenari di rischio, delle aree interessate, delle aree sicure, dei comportamenti da adottare nelle diverse fasi dell'emergenza e delle modalità con cui il sistema di protezione civile opererà in caso di evento;

*f-ter*) previsione, per i comuni inadempienti, di misure sanzionatorie che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;».

---

**1.65**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione di un adeguato sistema di monitoraggio nonché di un sistema sanzionatorio che preveda per i comuni inadempienti sanzioni che arrivino fino alla sospensione dell'erogazione delle risorse derivanti dal Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

---

**1.66**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:*

«*f-bis*) previsione di un sistema di coinvolgimento volontario degli ordini professionali nella redazione dei piani di emergenza comunale;».

---



**1.67**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «dello stato di emergenza, garantendo la tempestività e l'omogeneità della valutazione» con le seguenti: «degli stati di calamità e di emergenza, garantendo tempestività, omogeneità e coerenza della valutazione, anche speditiva.».*

---

**1.68**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «anche preventiva», inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo.».*

---

**1.69**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza» con le seguenti: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità.».*

---

**1.70**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi, agli ambiti di competenza» con le seguenti: «in relazione alla tipologia degli eventi calamitosi e ai relativi ambiti di competenza e responsabilità.».*

---

**1.71**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «all'effettiva operatività, anche per interventi all'estero,» inserire le seguenti: «prevedendo adeguate misure di controllo successivo, garantendo la massima trasparenza, e*

fermo restando il rispetto delle norme penali, delle norme dell'Unione europea e dei principi del diritto amministrativo, nonché».

---

### 1.72

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «per interventi all'estero» inserire le seguenti: «consentendo alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza dichiarata, il passaggio alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».*

---

### 1.73

MORRA, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, prevedendo adeguate procedure di controllo successivo e garantendo la massima trasparenza; è comunque esclusa la possibilità di derogare alle norme comunitarie, alla norma penale, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità penale e amministrativa, alle norme in materia di avviamento al lavoro e sicurezza del lavoro, alle norme di tutela ambientale, alla normativa antimafia e anticorruzione, alle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull'esecuzione degli appalti pubblici, nonché alle disposizioni in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, fatta eccezione per specifiche disposizioni parzialmente derogabili in casi espressamente predefiniti e definiti in apposita sezione del decreto legislativo n. 163 del 2006, in ragione del grado di emergenza, del livello di rischio per la popolazione e del settore di intervento. I reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo. Lo stato di emergenza viene decretato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso. In casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei Ministri, il Presidente del consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di emergenza anche in assenza di parere salvo ratifica da conseguire nell'immediato».*

---

**1.74**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «Il regime derogatorio alla normativa vigente è volto esclusivamente ad assicurare l'effettività delle misure contenute nella normativa speciale adottata per la durata dello stato di calamità ed è sottoposto ad adeguate procedure di controllo successivo e di garanzia della massima trasparenza, escludendo in ogni caso la possibilità di derogare alla normativa penale ed al codice di procedura penale, alle norme comunitarie ed ai principi del diritto amministrativo, alla normativa del lavoro nonché ai principi generali di contabilità dello Stato; i reati commessi in occasione ed in relazione a calamità sono imprescrittibili ed i relativi procedimenti penali non sono soggetti a scadenze di alcun tipo;».*

---

**1.75**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non possono in alcun caso essere derogate le norme penali, di procedura penale e le norme in materia di avviamento e sicurezza del lavoro, i principi generali di contabilità dello Stato e le norme a tutela dell'ambiente. Per le materie inderogabili i reati commessi in rapporto agli eventi calamitosi sono imprescrittibili;».*

---

**1.76**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo: «I reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».*

---

**1.77**

ENDRIZZI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «i reati commessi in occasione e in relazione a calamità sono imprescrittibili e i relativi procedimenti penali non sono soggetti a prescrizione;».*

---

**1.78**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) individuazione del soggetto cui attribuire la dichiarazione dello stato di calamità nella figura del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio stesso; in casi di estrema urgenza, nell'impossibilità di convocare il Consiglio dei ministri, il Presidente del Consiglio può emanare la dichiarazione dello stato di calamità anche in assenza di parere, salvo ratifica da conseguire nell'immediato; a tal fine, il Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile ovvero di uno o più presidenti di regione, può emanare ordinanze non derogatorie di protezione civile di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1995, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità e nei limiti individuati dal decreto delegato».

---

**1.79**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) definizione del ruolo e responsabilità degli organi consultivi e propositivi del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riguardo alla Commissione Grandi Rischi;».

---

**1.80**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera h), alinea, dopo le parole: «specifiche modalità di intervento» inserire le seguenti: «dei diversi livelli di governo».*

---

**1.81**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «in ragione della gravità dell'evento calamitoso,» inserire le parole: «che deve essere temporalmente limitata ad un periodo non superiore ai sei mesi,».*

---

**1.82**

NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «calamitoso» inserire le seguenti: «e per consentire alle strutture operative dello Stato, per la sola durata dell'emergenza qualora dichiarata, di poter passare alle dipendenze funzionali del commissario delegato, ove nominato».*

---

**1.83**

BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini ed imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».*

---

**1.84**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «disciplina organica» inserire le seguenti: «sia dell'aspetto finanziario dei contributi per i danni subiti da cittadini e imprese per la messa in sicurezza del territorio e per i primi interventi di emergenza, sia».*

---

**1.85**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: «articolarti»: con le seguenti: «con dotazioni annue minime obbligatorie, articolate».*

---

**1.86**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «Fondo nazionale di protezione civile, nel Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile» con le seguenti: «Fondo per la previsione, la preven-*

zione e la preparazione alle calamità di protezione civile e nel Fondo per la gestione e superamento delle emergenze».

---

**1.87**

BRUNI, ZIZZA

*Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «flussi finanziari».*

---

**1.88**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera i), aggiungere, infine, le- parole: «nell'ambito di tali Fondi, distinzione delle risorse da destinare alle attività ordinarie di previsione e prevenzione delle calamità naturali».*

---

**1.89**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*«i-bis) garanzia della perequazione delle risorse finanziarie tra tutte le componenti e le strutture operative mediante l'istituzione di un'apposita commissione all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre. 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa, con il compito di definire i criteri di ripartizione delle risorse assegnate;».*

---

**1.90**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti. Sono altresì definite le modalità con le quali, al verificarsi di situazioni per le quali sia dichiarato lo stato*

di emergenza, i finanziamenti disposti e le disponibilità finanziarie derivanti da pubbliche sottoscrizioni o da contributi internazionali devono confluire in un'unica contabilità gestita dal commissario delegato che assume la qualità di funzionario delegato. Il funzionario delegato rende i conti a consuntivo annuale per capitoli di spesa distinti in oneri di gestione della struttura commissariale, in interventi urgenti di soccorso alla popolazione, in oneri per il ricovero della popolazione, in interventi infrastrutturali urgenti, in contributi assistenziali ed in altri capitoli secondo le modalità individuate nel testo unico di cui all'alinea; al decorrere dal secondo esercizio, il funzionario delegato rende i conti anche a preventivo per l'anno finanziario in corso. Alle gestioni contabili sono date le massime diffusione e trasparenza con relazione semestrale trasmessa alle Camere e pubblicata su quotidiani a diffusione nazionale. I fondi derivanti da donazioni private e da raccolta pubblica di denaro sono esenti da qualunque forma di prelievo fiscale e possono essere impiegati esclusivamente per l'attuazione di interventi urgenti di soccorso alle popolazioni. Le somme non utilizzate a tale fine al termine del primo esercizio finanziario e comunque non oltre il sesto mese a decorrere dalla dichiarazione dello stato di emergenza non possono essere computate come residuo e sono versate all'erario. Di tali fondi è reso, secondo modalità individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno specifico rendiconto trimestrale da trasmettere alle Camere e da pubblicare su quotidiani a diffusione nazionale. I decreti legislativi di cui all'alinea individuano le modalità per la determinazione e per l'impiego da parte dei funzionari delegati di eventuali ulteriori risorse, ovvero per l'utilizzo di eventuali residui o economie di appalto, che in nessun caso possono essere disposti se non a mezzo di apposita legge;».

---

## 1.91

ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: «nonché disposizioni che regolano la funzione di accertamento della massa attiva e passiva relativa alla gestione di ogni commissario delegato determinatasi fino alla cessazione dello stato di emergenza, con la conseguente istituzione di un'apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati per la loro definitiva riallocazione agli enti ordinariamente competenti, il cui bilancio consuntivo deve essere reso pubblico e consultabile sui siti web degli enti competenti».*

---

**1.92**

MARTELLI, CRIMI, NUGNES, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché delle modalità per la determinazione e l'impiego da parte dei commissari delegati di integrazioni finanziarie nei casi espressamente previsti dalla legge».*

---

**1.93**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «rischio residuo», inserire le seguenti: «di regolamentazione del ciclo dei rifiuti, delle macerie, delle rocce e terre da scavo prodotte nelle calamità».*

---

**1.94**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera m), dopo le parole: «nonché la ripresa economica dei soggetti privati e delle attività economiche o produttive danneggiate», inserire le seguenti: «anche attraverso la creazione di zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**1.95**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa», con le seguenti: «al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».*

---

**1.96**

MORRA, MORONESE, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «tenendo conto di eventuali indennizzi o risarcimenti di natura assicurativa», con le seguenti: «,*



al netto di eventuali risarcimenti assicurativi ottenuti a seguito della stipulazione di contratti di assicurazione su base volontaria».

---

**1.97**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera m), inserire infine il seguente periodo: «; esclusione dal patto di stabilità interno per i Comuni colpiti dagli eventi calamitosi ai sensi della lettera l), per sostenere la capacità di spesa per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese; stabilire infine l'esclusione dal patto di stabilità per tutti gli interventi di mitigazione del rischio e per le attività di Protezione Civile».*

---

**1.98**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».*

---

**1.99**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «; stabilire inoltre l'esclusione dal saldo di competenza finale delle spese, come certificate, sostenute dai Comuni, colpiti dagli eventi calamitosi, per il ripristino danni e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, per le spese di urgenza e di quelle corrispondenti a risorse provenienti da erogazioni liberali e donazione da privati ed imprese».*

---

**1.100**

NUGNES, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:* «con esclusione, per i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, dagli obiettivi del patto di stabilità interno delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi e per la ricostruzione, per la messa in sicurezza di opere e luoghi, delle spese per interventi di somma urgenza e delle risorse provenienti da erogazioni liberali e donazioni da privati ed imprese, nonché delle spese relative agli interventi di mitigazione del rischio e di quelle relative alle attività di protezione civile».

---

**1.101**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera m), aggiungere, infine, le parole:* «definizione dell'ambito assicurativo e delle modalità e dei limiti di risarcimento conseguente ad eventi calamitosi ed in particolare dei criteri di formazione dei premi e dei criteri generali di valutazione del danno».

---

**1.102**

CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) istituzione, nel rispetto dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, di un sistema di coordinamento tecnico-operativo tra le sale operative della protezione civile e le sale operative del Numero Unico Europeo dell'Emergenza (NUE) 112 al fine di garantire lo scambio rapido ed efficace dei dati tra i due sistemi».

---

**1.103**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n), sostituire le parole:* «relative specifiche professionalità», *con le parole:* «relativi specifici profili di professionalità di protezione civile».

---

**1.104**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità», inserire le seguenti: «adeguatamente certificate.».*

---

**1.105**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «relative specifiche professionalità», inserire le seguenti: «, organizzazione del servizio nazionale, forme di correlazione e cooperazione.».*

---

**1.106**

PALERMO, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «specifiche professionalità, anche», inserire le seguenti: «con il riconoscimento delle competenze acquisite nei corsi universitari dedicati alla materia, nonché.».*

---

**1.107**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: «, individuando le modalità e gli strumenti per l'eliminazione progressiva, e comunque, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di ogni forma di rapporto precario di lavoro del personale operante presso gli organi centrali e regionali della protezione civile instaurato entro la medesima data. Al termine di tale fase transitoria è consentito esclusivamente l'impiego di personale di ruolo o comandato da altre pubbliche amministrazioni, con la sola eccezione del personale avente qualifica di dirigente generale;».*

---

**1.108**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché definizione di profili professionali specifici per figure di protezione civile ispirata ai principi di funzioni di rappresentanza generale del Governo centrale territoriale e locale e di garanzia istituzionale, individuabile attraverso articolazioni tipologiche.».*

---

**1.109**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, lettera n) aggiungere in fine le seguenti parole: «; in tale ambito è istituito – previo accordo tra le parti sociali – uno specifico protocollo normativo intersettoriale in situazione di criticità, di validità nazionale, da attivare all’atto della dichiarazione di emergenza e per la sola durata dello stesso;».*

---

**1.110**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le parole: «nonché alle modalità di comunicazione che garantiscano e certifichino un idoneo passaggio delle informazioni tra operatori diversi.».*

---

**1.111**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «definizione di un apposito contratto collettivo nazionale di categoria per gli addetti al Servizio di Protezione Civile, da adottare previo confronto con le rappresentanze sindacali e con le regioni;».*

---

**1.112**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non venga computato ai fini delle limitazioni assunzionali negli Enti locali interessati, e che la spesa per il personale impiegato in tale funzione non venga computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge».

---

**1.113**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) esclusione del personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile dalle limitazioni assunzionali previste per gli Enti locali interessati;».

---

**1.114**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) prevedere che il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non venga computato ai fini delle limitazioni assunzionali negli Enti locali interessati, e che la spesa per il personale impiegato in tale funzione non venga computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge».

---

**1.115**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

---

**1.116**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

---

**1.117**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) definizione dell'organizzazione del servizio nazionale e delle forme di correlazione e cooperazione nell'ambito del Sistema Nazionale di Protezione Civile».

---

**1.118**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) previsione di opportuni strumenti per l'utilizzo di standard, anche internazionali, nella redazione dei piani di protezione civile».

---

**1.119**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

«*n-bis*) definizione di un piano nazionale concertato a tutti i livelli istituzionali per l'ottimizzazione dell'impiego delle frequenze radio utilizzate per funzioni di previsione, prevenzione e comunicazione, sia in tempo di ordinaria amministrazione che in situazione di emergenza;».

---

**1.120**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) garanzia della direzione e del coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso con particolare cura all'individuazione dei Comitati Operativi di Pianificazione Speditiva, istituiti e regolamentati da appositi provvedimenti, al fine di procedere alla realizzazione della Pianificazione Speditiva di protezione civile secondo il principio di sussidiarietà;».

---

**1.121**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) disciplina dell'apposizione del segreto di Stato nelle attività di protezione Civile ai fini di regolamentarne in modo tassativo le modalità, il controllo ed i rapporti con la Commissione parlamentare;».

---

**1.122**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) previsione di attività di formazione continua di tutti i dipendenti pubblici, delle strutture operative e degli enti pubblici in materia di protezione civile e di cultura del rischio;».

---

**1.123**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«*o-bis*) individuazione degli strumenti e delle modalità atti a garantire la diffusione capillare della cultura del rischio nel territorio;».

---

**1.124**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del testo unico di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri emana uno o più decreti al fine di individuare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla tutela dai danni di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché gli *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi della previsione, della prevenzione e del soccorso, e le modalità, le risorse ed i tempi per l'assunzione di tali *standard* presso tutte le componenti il Servizio nazionale di protezione civile.

1-ter. La predisposizione dei decreti di cui al comma 1-bis è curata da un apposita commissione, all'uopo istituita, all'interno del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, opportunamente integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta altresì gli atti necessari alla promozione, presso gli Organismi nazionali ed internazionali di unificazione, di specifica normazione tecnica di protezione civile. Con le medesime modalità sono definite metodologie e regole tecnico economiche in materia di Protezione civile».

---

**1.125**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nell'azione di protezione civile» inserire le seguenti: «gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità, nonché».*

---

**1.126**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; a tal fine, chiara delimitazione delle tipologie di evento e dei rischi la cui competenza è attribuita al Servizio nazionale della protezione civile, includendo i soli eventi, naturali o connessi con le attività dell'uomo, i cui impatti nella società non siano programmabili. L'intervento del Servizio nazionale della protezione civile è limitato alla sola fase di assistenza alla popolazione ove necessaria, qualora l'evento sia stato programmato o*



sia programmabile in tempo utile carne nel caso di attività istituzionali, incontri, manifestazioni religiose o sportive, esposizioni ed eventi analoghi;».

---

**1.127**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) divieto di attività di soccorso e riavvio alla normali condizioni di vita che possano compromettere le successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione».

---

**1.128**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ai fini della più» aggiungere la seguente: «perequata.».*

---

**1.129**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *social network*;».

---

**1.130**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *social network*;».

---

**1.131**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio anche attraverso i *social network*;».

---

**1.132**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) individuazione di modelli standardizzati di comunicazione del rischio, anche attraverso i *social network*;».

---

**1.133**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».

---

**1.134**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«*b-bis*) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».

---

**1.135**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «raccordo» inserire le seguenti: «e integrazione».*

---

**1.136**

CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) individuazione di *standard* di qualità minimi che devono essere assicurati nello svolgimento delle attività di protezione civile nelle fasi di previsione, di prevenzione e di soccorso;».

---

**1.137**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) diffusione di modelli informativi comuni, al fine di pervenire ad una piattaforma conoscitiva costantemente aggiornata e accessibile agli operatori del sistema;».

---

**1.138**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» inserire le seguenti: «al fine di renderli di immediata intelligibilità alla società civile, di differenziarli da quelle usate nei settori militari e di ordine di sicurezza pubblica e».*

---

**1.139**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO, BERGER, Fausto Guilherme LONGO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

2) *al comma 4, sopprimere le parole: «e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;*

3) *dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano attribuite dalla Statuto speciale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione».

---

**1.140**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) istituzione dei i livelli minimi di servizio di protezione civile e dei relativi *standard* di qualità, con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza Unificata;».

---

**1.141**

GALIMBERTI

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi, commisurati» con le seguenti: «creazione di una classificazione oggettiva degli eventi calamitosi, fondata sugli effetti da essi determinati, e commisurata».*

---

**1.142**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «criteri e metodologie omogenei per l'intero territorio» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle peculiarità delle singole realtà territoriali».*

---

**1.143**

MORRA, ENDRIZZI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI

*Al comma2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) definizione di un modello fiscale solidaristico di protezione civile che consenta di porre gli interventi di prevenzione e riparazione dei danni da calamità naturali a carico della fiscalità generale, secondo i principi di progressività delle imposte e di capacità contributiva, ed escludendo forme di assicurazione obbligatoria;».

---

**1.144**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) introduzione di strumenti per assicurare trasparenza nelle committenze in emergenza;».

---

**1.145**

GALIMBERTI

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «adempimenti amministrativi» inserire le seguenti: «, sulla base dei principi di maggiore efficacia ed efficienza,».*

---

**1.146**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «trasparenza e tracciabilità» inserire le seguenti: «dei processi decisionali e».*

---

**1.147**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».*

---

**1.148**

MORONESE, CRIMI, SERRA

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».*

---

**1.149**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e individuazione delle procedure standardizzate per la gestione delle prime attività di soccorso nelle emergenze, anche al fine del riconoscimento delle relative attività».*

---

**1.150**

ENDRIZZI, MORRA, MARTELLI, CRIMI, MORONESE, NUGNES, SERRA

*Al comma 2, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto della Decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e con il coinvolgimento delle regioni e dei i comuni, così come previsto dal trattato di Lisbona in materia di Protezione civile».*

---

**1.151**

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 2, sostituire la lettera i), con la seguente:*

*«i) predisposizione di adeguate coperture finanziarie, anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno da parte degli enti territoriali che necessitano di investimenti per adeguarsi al riassetto normativa del sistema di protezione civile previsto dal comma 1».*

---

**1.152**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché garanzia della rappresentatività del Servizio Nazionale di Protezione Civile nel suo complesso nelle sedi di discussione dell'Unione Europea in materiali».*

---

**1.153**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, alla lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole «nonché garanzia di trasparenza, informazione e partecipazione degli attori del Servizio Nazionale di Protezione Civile ai progetti europei;».*

---

**1.154**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare per quanto attiene alle funzioni preparatorie indirizzate ad affrontare le emergenze».*

---

**1.155**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:*

*«i-bis) predisposizione di adeguate coperture finanziarie anche nel caso di eventuale superamento dei limiti del patto di stabilità interno, ai sensi del comma 1, lettera l), da parte degli enti territoriali che necessitino di investimenti per adeguarsi al riassetto normativo del sistema di protezione civile di cui al comma 1; al tal fine il Governo è delegato a negoziare in ambito comunitario le modalità secondo cui, in caso di calamità per le quali interviene la dichiarazione di stato di emergenza, siano considerati gli oneri per il soccorso delle popolazioni ed il ripristino delle normali condizioni di vita nelle aree colpite, nonché a promuovere, in ambito europeo, iniziative volte alla rinegoziazione del fondo di solidarietà europeo».*

---

**1.156**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

*«i-bis) riconoscimento del ruolo delle regioni nella redazione della parte del Piano di gestione alluvioni di propri-a competenza, in attuazione della Direttiva 2007 /60/CE;».*

---

**1.157**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 2, lettera 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«, fermo restando che le somme destinate dagli enti locali a funzioni di protezione civile non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;».

---

**1.158**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) divieto per i gestori delle attività conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza di svolgere, a qualunque titolo, attività di ricostruzione; a tal fine, divieto di sviluppare attività di soccorso e ritorno alla normali condizioni di vita che possano pregiudicare successive modalità di realizzazione delle attività di ricostruzione;».

---

**1.159**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*) individuazione del Programma di Protezione Civile, dei piani di emergenza comunali e sovra-comunali, quale strumento sovraordinato di pianificazione, necessario per l'adozione di qualunque altro strumento urbanistico locale;».

---

**1.160**

MARTELLI, MORONESE, CRIMI, NUGNES, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 2, dopo la lettera 1), aggiungere la seguente:*

«*l-bis*). esclusione del ricorso a decreti e ordinanze contenenti norme eterogenee nelle materie di protezione civile».

---



**1.161**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa», inserire le seguenti: «con quella nazionale e comunitaria».*

---

**1.162**

MORONESE, ENDRIZZI, CRIMI, MARTELLI, NUGNES, MORRA, SERRA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Relativamente allo stato di emergenza e alla disciplina delle misure da porre in essere per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, il decreto legislativo di cui al comma 1 definisce in particolare:

a) le prestazioni che il Servizio nazionale della protezione civile, a tutti i suoi livelli e con tutte le sue componenti, deve garantire alla cittadinanza in caso di emergenza in ambito comunale, regionale o nazionale;

b) criteri improntati su elementi oggettivi, preferibilmente quantitativi, al fine di stabilire in modo efficiente ed efficace i casi in cui si debba riconoscere lo stato di emergenza nazionale;

c) al fine di agevolare il ritorno alle condizioni di vita precedenti l'emergenza e di minimizzare gli effetti negativi sul tessuto produttivo e commerciale, una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici da destinare ad attività produttive e a cittadini colpiti direttamente da eventi calamitosi, da erogare automaticamente nei casi in cui è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, comprendente:

1) la sospensione, per un periodo congruo, di tasse, tributi, mutui e finanziamenti;

2) successivamente al periodo di sospensione, un piano di rateizzazione per il rientro dalla posizione debitoria;

3) un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, per coprire i mancati introiti dell'amministrazione pubblica odi soggetti privati, dovuti alle misure di cui ai numeri 1) e 2);

d) le norme che disciplinano il recupero, la rimozione e lo smaltimento di materiali di origine naturale danneggiati o trasferiti durante gli eventi calamitosi, con particolare riferimento ai sedimenti fluviali, ai corpi di frana e agli alberi abbattuti o resi pericolanti a causa di eventi atmosferici eccezionali, al fine di consentire il ritorno alla normalità in tempi brevi e una dotazione minima e uniforme per tutti i casi in cui siano necessari aiuti economici;

e) il regime derogatorio alla normativa vigente in materia di forniture di materiali e di servizi, in modo che, garantendo la massima trasparenza e ricorrendo anche ad appositi albi di fornitori provvisti di tariffari, in caso di dichiarazione dello stato di emergenza in seguito a eventi calamitosi, sia possibile ricorrere in tempi rapidi a una filiera dei soccorsi e dell'emergenza a chilometro zero in cui i generi di prima necessità, i servizi e i materiali acquistati e i soggetti che li forniscono provengano prioritariamente alle stesse aree colpite dalla calamità».

---

**1.163**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il Governo può comunque procedere».*

---

**1.164**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Al comma 5, sostituire le parole: «del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», con le seguenti: «del Comitato Paritetico di Protezione Civile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 del 2001, che predispone a tal fine una apposita commissione integrata anche con i rappresentanti di ciascuna struttura operativa,».*

---

**1.165**

CRIMI, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA

*Al comma 5, dopo le parole: «dei pareri», inserire la seguente: «vincolanti».*

---

**1.166**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

---

**1.167**

GALIMBERTI

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «sessanta».*

---

**1.168**

ARRIGONI, CALDEROLI

*Al comma 5, sopprimere le parole: «decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato».*

---

**1.169**

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, SERRA

*Al comma 6, aggiungere, infine, il seguente periodo: «decreti correttivi di cui al presente comma sono adottati previa acquisizione dei pareri vincolanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legi-*

slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta».

---

**1.170**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 gli interventi per la ricostruzione definitiva nelle aree colpite da calamità e le situazioni connesse all'evoluzione di crisi internazionali e ai flussi migratori di popolazioni, al diffondersi di fenomeni epidemiologici o pandemici, agli atti di terrorismo anche internazionale ad eccezione del soccorso alle popolazioni, all'igiene e alla salubrità: dei luoghi, alla organizzazione di eventi comunque connessi con manifestazioni nazionali od internazionali di carattere politico, religioso, artistico, sociale o sportivo, all'ordine pubblico».

---

**1.171**

DE PETRIS, BIGNAMI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Le metodologie e regole tecnico-economiche in materia di protezione civile sono definite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

## COMMISSIONI 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE

10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo)

13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria**

**69<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente della 10<sup>a</sup> Commissione*  
MUCCHETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti (n. 322)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 settembre.

Il presidente MUCCHETTI avverte che lo schema di decreto legislativo in titolo è ancora sottoposto a riserva, non essendo stato acquisito il parere della Conferenza Unificata. Peraltro il Governo ha comunicato, per le vie brevi, che attenderà il parere delle Commissioni parlamentari anche oltre il termine del 2 ottobre, ma auspicabilmente non oltre la metà del mese di ottobre.

Avverte che il parere potrà pertanto essere reso nel corso della prossima settimana, ricorrendone le condizioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di nomina del Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 77)**

**Proposta di nomina di un componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 78)**

**Proposta di nomina di un componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 79)**

**Proposta di nomina di un componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 80)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli con la maggioranza assoluta dei componenti)

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), relatore per la 13<sup>a</sup> Commissione, illustra gli atti in titolo, contenenti la proposta di nomina dell'avvocato Maurizio Pernice a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), ossia l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, istituita con il decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, nonché del dottor Stefano Laporta, della dottoressa Laura Porzio e del dottor Vittorio d'Oriano a componenti della Consulta dell'ISIN stesso.

Dopo aver ricordato l'attività finora svolta, la competenza e la professionalità di ciascuno dei candidati, propone di esprimere un parere favorevole su ciascuna delle quattro proposte di nomina.

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10<sup>a</sup> Commissione, si associa alla proposta dell'altro relatore, presidente Marinello, auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di costituzione e un tempestivo avvio dell'operatività dell'ISIN, di cui sottolinea il ruolo assai rilevante.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ricorda le vicende che hanno portato il Governo a non perfezionare la nomina del dottor Antonio Agostini a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), su cui le Commissioni si erano espresse a fine 2014.

In merito alla proposta di nomina ora avanzata dal Governo, ritiene che l'avvocato Maurizio Pernice non presenti i requisiti di elevata qualificazione e competenza nei settori della scienza nucleare e della radioprotezione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 45 del 2014; pertanto dichiara il voto contrario del Gruppo M5S.

Interviene incidentalmente la senatrice NUGNES (*M5S*) per associarsi alle parole del collega Girotto e per esprimere il suo stupore per

la candidatura del dottor Pernice, il cui *curriculum*, a suo parere, non contiene le necessarie competenze richieste dalla legge.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*), anche alla luce delle considerazioni del senatore Giroto, dichiara che non parteciperà alle votazioni.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su tutte le proposte dei relatori.

Il presidente MUCCHETTI interviene incidentalmente segnalando, in merito alla proposta di nomina del dott. Agostini non perfezionata dal Governo, che all'avviso di garanzia all'epoca emesso non ha poi fatto seguito alcun ulteriore atto della magistratura; ciò va, a suo giudizio, precisato, a tutela della reputazione dello stesso dottor Agostini.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulle quattro proposte di nomina, ritenendo i candidati espressione di elevata professionalità e competenza.

Interviene incidentalmente il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) per condividere le parole del collega Vaccari e per evidenziare che anche in altri Paesi europei al vertice di agenzie paragonabili all'Isin si trovano soprattutto professionisti con esperienze di gestione di strutture complesse.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) relativamente alla proposta di nomina del dottor Pernice denuncia il mancato rispetto delle norme e, in dissenso dal suo Gruppo, dichiara il proprio voto di astensione.

Il presidente MUCCHETTI richiama quindi la procedura per l'espressione del parere, regolata dall'articolo 6, commi 4 e 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Segnala in particolare che, ai fini dell'approvazione, occorre che il parere sia espresso a maggioranza assoluta dei componenti delle Commissioni riunite.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto. A tutte le votazioni partecipano i senatori ASTORRE (*PD*), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), CALEO (*PD*), in sostituzione del senatore Mirabelli, Valeria CARDINALI (*PD*), CONSIGLIO (*LN-Aut*), CUOMO (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), Paola DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), DE SIANO (*FI-PdL XVII*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*), Camilla FABBRIO (*PD*), FISSORE (*PD*), GIACOBBE (*PD*), GIROTO (*M5S*), IURLARO (*AL-A*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione del senatore Orellana, Linda LANZILLOTTA (*PD*), MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*), Luigi MARINO (*AP (NCD-UDC)*), MARTELLI (*M5S*), MORGONI (*PD*), MUCCHETTI (*PD*), MUNERATO (*Misto-Fare!*), Paola NUGNES (*M5S*), Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), PERRONE

(CoR), PICCOLI (FI-PdL XVII), SCALIA (PD), SOLLO (PD), SUSTA (PD), in sostituzione della senatrice Puppato, TOMASELLI (PD), VACCARI (PD) e Mara VALDINOSI (PD).

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Pernice a Direttore dell'ISIN ottiene 27 voti favorevoli, 5 voti contrari e 1 astensione.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Stefano Laporta a componente della Consulta dell'ISIN ottiene 27 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astensioni.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina della dottoressa Laura Porzio a componente della Consulta dell'ISIN ottiene 28 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

La proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Vittorio d'Oriano a componente della Consulta dell'ISIN ottiene 28 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 astensioni.

Il presidente MUCCHETTI, proclamando il risultato delle votazioni, rileva che le proposte di nomina hanno ottenuto tutte un parere favorevole con un numero di voti superiore alla maggioranza assoluta dei componenti delle Commissioni riunite

*La seduta termina alle ore 15,25.*



**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****425<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il vice ministro dell'interno Bubbico.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato**

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice FINOCCHIARO (PD) riferisce sui disegni di legge in titolo. Il disegno di legge n. 2208, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, si compone di due articoli e reca disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Nello specifico, l'articolo 1 modifica l'attuale disciplina riferita ai lavoratori pubblici di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre l'articolo 2 concerne i lavoratori del settore privato.

La riforma, pur confermando il principio di tutela, in base al quale l'autore della segnalazione o denuncia non può essere sottoposto a misure aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, presenta i seguenti elementi di novità.

L'ambito di applicazione della disciplina è esteso ai lavoratori pubblici diversi dai lavoratori dipendenti (collaboratori o consulenti), nonché ai lavoratori, collaboratori e consulenti degli enti pubblici economici, a quelli degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, ai lavoratori e ai collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione pubblica. Le disposizioni previste si applicano alle segnalazioni effettuate in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione.

Riguardo ai possibili soggetti destinatari della segnalazione, la novella sostituisce il riferimento al superiore gerarchico con quello al responsabile della prevenzione della corruzione, figura presente in ogni pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012. Resta ferma l'ipotesi di segnalazione all'Autorità nazionale anti-corruzione (ANAC) o di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile.

In merito al principio di tutela, si prevede che l'adozione di misure ritenute ritorsive sia comunicata in ogni caso all'ANAC, da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che l'ANAC informi il Dipartimento della funzione pubblica o gli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. A tale proposito, ricorda che la norma vigente prevede, invece, che l'interessato o i sindacati segnalino le misure ritenute discriminatorie al Dipartimento della funzione pubblica.

Si introduce, per il caso di adozione di una misura discriminatoria, una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro, a carico del responsabile che abbia adottato la misura, fermi restando gli altri profili di responsabilità. La sussistenza di una misura discriminatoria è accertata dall'ANAC, che è altresì competente a irrogare la relativa sanzione.

Si modifica anche la tutela della riservatezza circa l'identità dell'autore della segnalazione, limitando la vigente deroga al principio di riservatezza al caso in cui la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, purché la contestazione sia fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione e solo in presenza di consenso dell'interessato. Si conferma, invece, che alle segnalazioni in oggetto non si applica la disciplina sul diritto di accesso agli atti di cui alla legge n. 241 del 1990.

È affidata all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e la gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante. Sono previsti meccanismi sanzionatori sia per i casi di assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni, sia per i casi di adozione di procedure non conformi a quelle previste dalla normativa. L'accertamento di tali violazioni e l'irrogazione della sanzione sono di competenza dell'ANAC.

L'applicazione delle tutele non è garantita nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la medesima segnalazione ovvero la sua responsabilità civile,

per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Se al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero dell'attività di accertamento dell'ANAC risultino l'infondatezza della segnalazione e la mancanza di buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare, che può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso.

L'articolo 2 del disegno di legge estende al settore privato la tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti, attraverso modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001. In particolare, è integrata la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivante da reati. Ricorda che tale disciplina concerne gli enti, società e associazioni (anche prive di personalità giuridica) privati, nonché gli enti pubblici economici. In base a questa normativa, essi sono responsabili per i reati commessi da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità di quest'ultimo è esclusa qualora ricorrano alcune condizioni, tra cui l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e gestione aventi determinati requisiti. Le novelle all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli.

Nello specifico, essi devono contemplare, a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborino con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Si prevedono canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge. È previsto il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile, legate alla falsità della dichiarazione.

Si specifica, inoltre, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, si sancisce la nullità dei licenziamenti o di altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, e si pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova che le misure organizzative adottate successivamente alla segnalazione siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Anche il disegno di legge n. 2230, d'iniziativa della senatrice Musini, reca una disciplina legislativa di tutela del lavoratore che segnali condotte illecite nel settore pubblico e in quello privato.

Sono esclusi dall'applicazione delle norme i casi in cui sia sopraggiunta una sentenza di condanna penale passata in giudicato per i reati di calunnia e di diffamazione o un accertamento definitivo della responsabilità civile a carico del segnalante. Tra i soggetti destinatari delle disposizioni sono ricompresi i dipendenti pubblici in condizione di distacco o di comando, nonché i lavoratori e i collaboratori di imprese che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

La proposta descrive le modalità di presentazione e gestione delle segnalazioni, prevedendo che l'Autorità nazionale anticorruzione adotti specifiche linee guida, finalizzate anche alla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante. Sono elencati i soggetti destinatari delle segnalazioni ed è prevista, sia per gli enti pubblici sia per le aziende con almeno quindici dipendenti, la nomina di un soggetto responsabile delle segnalazioni, il cui nominativo deve essere comunicato all'ANAC.

Sono indicate le modalità di tutela dell'autore della segnalazione, il quale non può essere in alcun modo sanzionato per motivi legati alla segnalazione. In particolare, nel caso in cui venga ingiustamente licenziato per i suddetti motivi, ha diritto alla riassunzione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito.

Sono conferiti all'ANAC poteri ispettivi, di accertamento, e di sanzione. Presso la medesima Autorità sono istituiti il Fondo per la tutela e l'assistenza degli autori delle segnalazioni, alimentato dalle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni, e l'Ufficio centrale delle segnalazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) chiede che, prima di passare a un altro argomento all'ordine del giorno, sia accertata la presenza del numero legale.

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale per discutere gli argomenti previsti. Pertanto, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti minuti.

*La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15,10.*

La PRESIDENTE accerta che la Commissione non è in numero legale. Considerato l'imminente inizio della riunione dell'Ufficio di Presidenza, per lo svolgimento di audizioni informali sull'atto del Governo n. 328 (disciplina della dirigenza della Repubblica), toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 115**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 17,20*  
*(sospensione dalle ore 16,25 alle ore 16,35)*

*AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 328 (DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DELLA REPUBBLICA)*

## **GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 107**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ASCOLA**

*Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 2473 (ELEZIONE CONSIGLIERI ORDINI FORENSI)*

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****115<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CASINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore SANGALLI (*PD*) ricorda che il Rendiconto generale dello Stato espone i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, mentre il disegno di legge di assestamento reca l'aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2016, anche sulla scorta della consistenza dei residui accertati in sede di resoconto dell'anno precedente.

La Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione bilancio sui testi, già approvati dalla Camera dei deputati, per gli aspetti che riguardano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Lo stato di previsione del Ministero per l'anno finanziario 2015, di cui alla legge di bilancio n. 191 del 2014, recava dotazioni per spese correnti pari a 2.128 milioni di euro. Con le previsioni assestate per il 2015 la dotazione iniziale di competenza è stata elevata di 254,5 milioni di euro (pari all'11,72 per cento delle previsioni iniziali), mentre le autorizzazioni

di cassa sono state incrementate di 265,8 milioni (12,24 per cento delle previsioni iniziali). Si registra dunque un riequilibrio, sia pure parziale, a favore del Ministero.

Le più importanti variazioni di competenza interessano la Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), che ha registrato un incremento complessivo di 428,4 milioni di euro.

Analizzando gli 11 programmi in cui si ripartisce tale missione, quello che registra la maggiore variazione è il programma relativo alla Cooperazione allo sviluppo (Programma 4.2), che ha registrato un aumento di 217,1 milioni. Si segnalano i capitoli relativi ai contributi volontari alle Organizzazioni internazionali e alle Banche e Fondi di sviluppo (cap. 2180), con un incremento di 108,4 milioni, quello relativo al sostegno a strumenti di assistenza tecnica per ostacolare la produzione della droga (cap. 2182, più 76,5 milioni), per gli impegni contro le calamità, la fame e le carenze igienico-sanitarie (cap. 2183, con un incremento di 14,5 milioni) e quello recante contributi alle ONG idonee (cap. 2181, che registra un incremento di 9,8 milioni).

Anche il programma relativo alla promozione della pace e della sicurezza internazionale (Programma 4.6) registra un significativo incremento, pari a 138,2 milioni di euro, in larga parte imputabile al capitolo relativo al sostegno alle forze di sicurezza afgane (+ 120 milioni di euro).

Più contenuti risultano gli aumenti a carico dei programmi relativi – fra gli altri – alla presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (Programma 4.12, con 36,4 milioni), ai servizi ai cittadini e alle imprese tramite le rappresentanze all'estero (Programma 4.13 con 12,5 milioni), al coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (Programma 4.14 con 10 milioni), alla promozione del sistema Paese (Programma 4.9, con 3,7 milioni), all'integrazione europea (Programma 4.7, con 2,5 milioni) e alle politiche migratorie e per gli Italiani nel mondo (Programma 4.8, con 2,4 milioni).

Delle altre due missioni nelle quali si articola lo stato di previsione degli Affari esteri, la Missione n. 32, relativa ai servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, registra un aumento di circa 17,1 milioni.

Da ultimo la Missione n. 33, relativa ai fondi da ripartire, ha invece visto a consuntivo un decremento di 0,7 milioni.

Di rilievo, con riferimento al Rendiconto generale dello Stato 2015, appaiono altresì le analisi contenute nella consueta Relazione della Corte dei conti, che evidenziano l'impegno italiano per l'innalzamento della quota di Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) e per un progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali: i dati registrano un effettivo incremento di tale aiuto, con un rapporto fra il nostro APS e il Reddito nazionale Lordo passato da 0,19 per cento del 2014 a 0,21 per cento nel 2015.

La relazione ricorda altresì come il MAECI e le sue strutture all'estero abbiano continuato nel 2015 ad operare per consolidare la *spending review*, al netto della razionalizzazione geografica ed organizzativa della



rete diplomatica, in particolare attraverso l'attuazione della revisione strutturale dell'indennità di servizio all'estero (ISEE) nonché mediante l'incremento della rete consolare onoraria, molto meno costosa.

La Corte ricorda inoltre che lo stanziamento complessivo di competenza risulta pari a 2,6 miliardi di euro, con un aumento del 27,4 per cento rispetto al 2014 dovuti in larga parte all'aggregazione funzionale delle risorse di cooperazione dal bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze al MAECI.

La relazione sottolinea altresì come i risparmi previsti dalla legge di stabilità del 2015 derivanti dalla riduzione dei trasferimenti connessi ad accordi internazionali siano stati effettivamente conseguiti e ammontano a 25 milioni di euro; tuttavia tale contrazione di spesa è stata conseguita senza che risultino contestuali modifiche normative di quegli accordi, aspetto questo che rischia di esporre il Paese ad un eventuale contenzioso internazionale.

La medesima relazione della magistratura contabile ricorda che le principali tipologie d'intervento nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono state i doni ai Paesi in via di sviluppo per 188 milioni di erogato, i crediti di aiuto per 88 milioni, a fronte di un impegno di 200,5 milioni, i doni ad organismi internazionali per 189,2 milioni e i contributi obbligatori per 492 milioni. In riferimento al debito estero sovrano detenuto verso l'Italia dai Paesi in via di sviluppo (PVS) e dai Paesi emergenti, viene ricordato che il nostro Paese ha concluso diversi accordi bilaterali di trattamento del debito, quali le cancellazioni, le conversioni, le ristrutturazioni e il riacquisto del debito. La situazione creditoria dell'Italia al 2015, per un totale di 6,5 miliardi, è sussistente sia verso il Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, attraverso il quale vengono erogati crediti di aiuto definiti bilaterali in ambito OCSE, sia verso SACE, i cui crediti sono garantiti dallo Stato. Riguardo agli accordi di conversione del debito, la stessa relazione sottolinea che essi attengono alla cancellazione di parte del debito derivante da crediti di aiuto in valuta, dovuto all'Italia dai PVS, a fronte della messa a disposizione da parte dei Paesi debitori di risorse equivalenti in valuta locale, per realizzare progetti concordati tra i Governi. L'ammontare, dal 2000 al 2015, degli accordi firmati è di 1,16 miliardi, di cui effettivamente convertiti 886,3 milioni.

La relazione menziona altresì il programma denominato «Promozione della pace e sicurezza internazionale», che, finanziato, con 626 milioni, rappresenta il secondo programma per impatto finanziario della Missione n. 4 del Ministero, nonché il programma di «Promozione del sistema paese» attraverso cui si è puntato all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, anche se con stanziamenti più contenuti, pari a 151,6 milioni.

Con riguardo al programma «Italiani nel mondo e politiche migratorie», finanziato da uno stanziamento di 45,4 milioni, la Corte rileva una riduzione delle spese di funzionamento, a fronte di un aumento dei trasferimenti. La magistratura contabile evidenzia tuttavia che la valorizzazione

dei servizi consolari e quindi dei servizi offerti a più di 4,8 milioni di italiani residenti all'estero e agli stranieri richiedenti visto, hanno consentito agli Uffici all'estero di riscuotere nel 2015 più di 155 milioni di euro, a titolo di percezioni consolari.

La relazione della Corte ricorda altresì come nel 2015 sia proseguita l'azione di riorientamento della rete diplomatico-consolare; il documento sottolinea come la spesa di funzionamento delle sedi estere interessi 297 sedi (tra Rappresentanze diplomatiche, Uffici consolari e Istituti italiani di cultura). I due programmi a questo scopo preposti – «Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari» e «Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese» – presentano uno stanziamento definitivo nel 2015, rispettivamente di 111 milioni e di 542 milioni.

Con riferimento all'assestamento 2016, si evidenzia innanzitutto come lo stato di previsione del Ministero per il 2016 rechi spese in competenza per un totale di 2.288,8 milioni di euro, di cui 2.263,5 milioni di parte corrente e 25,2 milioni in conto capitale.

Le previsioni relative alle autorizzazioni di cassa coincidono esattamente con le previsioni iniziali di competenza, sia per le spese correnti, sia per il conto capitale.

La consistenza dei residui presunti viene valutata al 1° gennaio 2016 in 123,3 milioni, di cui 115,6 milioni nella parte corrente e 7,7 milioni nel conto capitale. La massa spendibile ammonta quindi a 2.412,1 milioni, con un coefficiente di realizzazione – ovvero il rapporto tra le autorizzazioni di cassa e la massa spendibile – che si attesta al 94,88 per cento.

Rispetto a tali previsioni iniziali, il disegno di legge di assestamento 2016 reca talune modifiche dovute in parte all'adozione, nel periodo gennaio-maggio 2016, di atti amministrativi che hanno già comportato variazioni di bilancio, e per il resto alle variazioni proposte dallo stesso disegno di legge di assestamento.

Le variazioni hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, dovuti a provvedimenti normativi e amministrativi intercorsi nel periodo gennaio-maggio 2016. Si segnalano, fra gli altri: 65 milioni di euro riassegnati dal Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie; 1,1 milioni di euro derivanti dalla reinscrizione di residui passivi perenti; 9,8 milioni di euro derivanti da riassegnazioni ai capitoli di «cedolino unico»; 126.000 euro derivanti da assegnazione di fondi per le competenze accessorie al personale; 366.000 euro da riassegnazione di introiti tariffari in favore dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA); 36.000 euro sono derivati da prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (cap. 3000/Economia e finanze); 127.000 euro sono finalizzati alla ratifica di accordi internazionali; 26,9 milioni di euro derivanti da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento sono relative ad un aumento negli stanziamenti di competenza di 300.000 euro – tutti di parte corrente –, accompagnato da un analogo incremento

delle autorizzazioni di cassa (anche questo interamente di parte corrente). I residui, con un incremento di 113,3 milioni, si attestano a complessivi 236,6 milioni, dei quali 10,9 milioni per il conto capitale e 225,7 milioni per la parte corrente.

La variazione di competenza risulta da un decremento di 1,7 milioni di euro a carico della Missione n. 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), a fronte di un incremento di 2 milioni dei fondi per la Missione n. 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche), quasi tutti a favore del Programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza). La citata Missione n. 4 è inoltre interessata da un'appostazione supplementare di residui pari a 111 milioni, determinata in via preponderante dal Programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo, +110,7 milioni).

Per quanto concerne le autorizzazioni di cassa, l'andamento è stato del tutto analogo alla competenza.

Conclusivamente, pertanto, rispetto alle previsioni iniziali, le spese previste registrano un aumento complessivo di 103,9 milioni di euro tanto per la competenza che per le autorizzazioni di cassa, con le previsioni per il 2016 che risultano assestate a 2.392,8 milioni per la competenza e per la cassa, con 236,7 milioni di residui accertati.

Per effetto delle predette variazioni, la massa spendibile, che nelle previsioni di bilancio era di 2.412,2 milioni, risulta, in seguito alle proposte di assestamento, pari a 2.629,5 milioni.

Dà quindi lettura di due schemi di parere.

Non essendovi altri interventi, verificata, prima di ciascuna deliberazione, la sussistenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione, in successione, le proposte di parere favorevole presentate dal relatore (pubblicate in allegato) in riferimento ai due disegni di legge in titolo.

La Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2404) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010***, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin

a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2405) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2406) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Compagna a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2467) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2468) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Corsini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(2469) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di ricevere mandato, in qualità di relatore, a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato a svolgere la relazione in forma orale.

La Commissione approva.

**(2523) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*CoR*) espone il contenuto del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo, sottoscritto dall'Italia e dall'Austria nel luglio 2014, in materia di cooperazione di polizia.

L'intesa, che si compone 34 articoli ed è destinata a sostituire un precedente accordo del 1986, punta a rafforzare la collaborazione operativa fra i due Paesi, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi nell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, al terrorismo, alla migrazione illegale, ai reati economici e al riciclaggio e alla criminalità informatica.

Come espressamente richiamato nel preambolo, il testo si pone nel quadro della normativa europea in materia di cooperazione fra le forze di sicurezza, ed in particolare delle Decisioni del Consiglio nn. 615 e 616 del 2008.

L'Accordo individua innanzitutto le Autorità dei due Paesi competenti per la sua attuazione e specifica gli ambiti e le forme della cooperazione, da realizzarsi mediante lo scambio di informazioni e di esperienze, nonché l'assistenza reciproca nella formazione del personale. L'intesa stabilisce inoltre che l'assistenza venga fornita sulla base di specifiche richieste delle Parti, fissando le procedure per la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali, regolando i motivi per opporvi un rifiuto e prevedendo forme di assistenza spontanea. Il testo disciplina poi ulteriori forme di cooperazione di polizia attinenti, in particolare, le attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero, le consegne transfrontaliere, le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza.

Il titolo IV disciplina le attività di cooperazione nella zona di frontiera comune, prevedendo anche una collaborazione nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e il ricorso a forme di intervento comuni (inclusi i pattugliamenti misti), per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale.

Le norme del Titolo VI, in particolare, che derivano dal Trattato di Prüm e dalle successive decisioni del Consiglio dell'Unione europea, disciplinano, sotto diversi aspetti, lo *status* giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto alla responsabilità penale e civile.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore del testo.

Gli oneri complessivi sono quantificati in circa 126 mila euro annui.

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento dell'Unione europea e tiene conto degli stru-

menti giuridici di collaborazione già esistenti in ambito internazionale, fra le quali le Convenzioni delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e contro la criminalità organizzata transnazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2525) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016**

(Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) segnala che la Commissione è chiamata ad esaminare un disegno di legge molto rilevante, che ratifica l'adesione del Montenegro alla NATO.

Il Montenegro, Paese di circa 700.000 abitanti, stretto fra i Balcani occidentali e il Mediterraneo, aperto all'influenza europea ma al contempo considerato dalla Russia alla stregua di un proprio «giardino sull'Adriatico», dopo la dissoluzione dello Stato jugoslavo è rimasto legato alla Serbia, anche per la prevalente e comune impronta ortodossa, nella cosiddetta «Repubblica Federale di Jugoslavia», attraversando in maniera dolorosa tutte le fasi della guerra.

Divenuto indipendente nel 2006, il Montenegro, forte di un progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti e delle prospettive di ulteriore sviluppo economico che sarebbero potute derivarne, si è quindi risolutamente avviato sulla via della integrazione europea ed atlantica. Il percorso di avvicinamento all'Unione europea, dopo l'adozione unilaterale dell'euro come propria moneta, ha ufficialmente preso inizio nel 2008 con la presentazione della domanda di adesione, cui ha fatto seguito l'avvio dei relativi negoziati nel 2012. Ad oggi il Montenegro, come ha riconosciuto la Commissione europea nel suo *Country report* del 2015, ha compiuto progressi significativi in numerosi capitoli negoziali, fra cui quelli relativi al sistema giudiziario e diritti fondamentali e alla giustizia, libertà e sicurezza, sebbene debba ancora essere perfezionato sul fronte della lotta al crimine organizzato e alla corruzione.

Altrettanto risoluto, per quanto segnato da controversie in sede domestica e non improntato ad intenti antirussi, è stato l'impegno di Podgorica in direzione dell'Alleanza Atlantica, nel solco peraltro di quanto già deciso da altri Paesi dell'area. Alla decisione del Montenegro di aderire al programma denominato «Partenariato per la Pace» con la NATO, avanzata sin dal dicembre 2006, hanno fatto seguito l'avvio di esercitazioni militari congiunte nell'Adriatico, l'invito ufficiale ad aderire all'Organizzazione formulato nel dicembre 2015 dai ventotto ministri degli Esteri dei Paesi membri, e, da ultimo, la firma a Bruxelles lo scorso 19 maggio del Protocollo sull'adesione, oggi al nostro esame.

Questo documento internazionale, che si compone di un preambolo e di tre articoli, stabilisce tempi e modalità dell'adesione del Montenegro

nell'Alleanza Atlantica. Una volta concluso il percorso di ratifica da parte di tutti i Paesi alleati, infatti, il Montenegro, che dallo scorso maggio siede nell'Alleanza Atlantica in qualità di osservatore e partecipa già ad alcune missioni internazionali, ne diverrà ufficialmente il ventinovesimo Stato membro.

Si tratta evidentemente di un evento di grande rilievo geopolitico, che ha l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e stabilità all'intera regione dei Balcani occidentali ed alla zona Adriatica, consolidando il processo di integrazione nelle organizzazioni europee ed atlantiche del Montenegro.

L'adesione alla NATO ha fortemente interessato la stessa opinione pubblica montenegrina, soprattutto la componente di origine serba, che ancora ricorda i bombardamenti della NATO del 1999 che colpiscono anche il Montenegro e che nutre un atteggiamento di diffidenza nei confronti di questa operazione. L'adesione di Podgorica, peraltro, è un tema che ha ripercussioni anche sulla politica interna: da un lato l'obiettivo prioritario della politica estera del Governo del *premier* montenegrino Djukanovic, *leader* del primo partito del Paese, il Partito Democratico dei Socialisti (DPS), è stato proprio il progressivo avvicinamento alle strutture europee ed euro-atlantiche, dall'altro ampi settori dell'opposizione e della società civile si dimostrano restii ad allontanare il Montenegro dal quadro delle alleanze tradizionali con Serbia e Russia. Peraltro dopo la firma del Protocollo di adesione, il Parlamento montenegrino ha votato a maggioranza il 17 giugno scorso una risoluzione a sostegno dell'adesione del Paese alla NATO, in cui viene ribadito l'impegno del Montenegro nel percorso di adesione euro-atlantica, considerato una priorità strategica, rassicurando gli altri Paesi *partner* sull'affidabilità del futuro alleato ed invitando al dibattito democratico i partiti anti-NATO. Il Fronte Democratico e il Partito Popolare Socialista, rispettivamente secondo e terzo partito del Paese, hanno invece votato contro la risoluzione, e stanno valutando se presentare un nuovo testo in cui richiedere che la questione venga sottoposta al giudizio di un apposito *referendum* popolare.

Possiamo dire che il processo di allargamento della NATO all'area balcanica è un percorso avviato da anni, che risponde ad esigenze di sicurezza vecchie e nuove. Ovviamente l'auspicio è che venga gestito in modo tale da non costituire un ulteriore elemento di incomprensione con Mosca, con cui evidentemente occorre riprendere e rafforzare un dialogo costruttivo.

Conclude ricordando che il disegno di legge di ratifica del Protocollo si compone di 3 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Sono esclusi nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presidente CASINI sottolinea la delicatezza dell'adesione del Montenegro alla NATO, in una fase già molto complessa dei Balcani occidentali. La crisi dell'Unione europea si è infatti inevitabilmente riverberata sui Paesi dell'area, per i quali la prospettiva dell'adesione all'Unione europea ha per molti anni costituito uno stimolo essenziale per le riforme



interne ed una bussola in politica estera. La situazione è molto delicata sia Bosnia Erzegovina che in Macedonia, oltre che nei rapporti tra Croazia e Serbia. In questo senso occorre un grande sforzo diplomatico dell'Italia, che nell'area può vantare ottime relazioni, che tenga aperta la prospettiva dell'integrazione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2524) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (*CoR*) espone l'Accordo del febbraio 2013 relativo alla istituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di un tribunale unificato dei brevetti.

Frutto di una lunga trattativa negoziale, l'Accordo è parte di un più ampio pacchetto legislativo in materia di protezione brevettuale europea uniforme, unitamente ai due regolamenti del 2012.

Attualmente la protezione dei brevetti è assicurata, anche negli Stati membri dell'Unione europea, dalla normativa interna o internazionale a partire dalla Convenzione di Monaco del 1973. L'Ufficio Europeo Brevetti (EPO), si limita a facilitare la fase di rilascio del brevetto europeo, ma non prevede una procedura effettiva per il mantenimento in vita del brevetto stesso, né adeguati rimedi giurisdizionali in caso di controversie. La *ratio* delle nuove misure legislative europee, incluso l'Accordo oggi al nostro esame, è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale dei brevetti, con un'efficacia giuridica unitaria in tutto il territorio dell'Unione europea. A differenza di quanto accade ora (il brevetto europeo produce lo stesso effetto di un brevetto nazionale in ogni Paese nel quale è stata ottenuta la protezione), nel nuovo sistema sarà possibile garantire una tutela uniforme. Come ricorderete l'Italia, che aveva inizialmente scelto – come Spagna e Croazia – di non aderire al brevetto europeo a causa dell'esclusione della lingua italiana fra quelle utilizzate per la concessione dei brevetti, ha ufficialmente aderito al sistema nel 2015, anche a seguito di alcune risoluzioni parlamentari e in base a una valutazione complessiva dei benefici delle nuove norme (anche perché il nostro Paese è il quarto per numero di brevetti complessivi). Peraltro, come si vedrà tra breve, l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea potrebbe consentire il recupero di un ruolo per la lingua italiana.

La Parte prima dell'Accordo concerne disposizioni generali e istituzionali: istituisce il tribunale unificato, ne definisce lo *status* giuridico e la struttura, prevedendo un tribunale di primo grado (con la divisione centrale a Parigi e sezioni a Monaco e Londra, quest'ultima ovviamente da allocare in altra città), una corte d'appello e una cancelleria. I successivi articoli dettano norme sui criteri e le procedure di nomina dei giudici e sul

loro *status*, fissando la competenza internazionale dell'organismo e istituendo un centro di arbitrato.

La Parte seconda dell'Accordo è dedicata alle disposizioni finanziarie, mentre la terza disciplina l'organizzazione e gli aspetti procedurali del tribunale, prevedendo uno statuto per la regolamentazione dei profili organizzativi (articolo 40) e un regolamento procedurale. I successivi articoli concernono la proporzionalità e l'equità delle modalità di trattamento delle controversie, la gestione delle cause, le procedure elettroniche utilizzabili, la pubblicità dei procedimenti, la capacità giuridica nei confronti del tribunale, la titolarità a proporre azioni e la rappresentanza delle parti dinanzi all'organo giurisdizionale (articoli 42-48). Di rilievo sono poi gli articoli da 49 a 51 che dettano norme sul regime linguistico delle procedure innanzi al tribunale unificato, prevedendo, salvo una serie di disposizioni derogatorie, che la lingua utilizzata innanzi alle divisioni regionali o locali del tribunale sia una delle lingue ufficiali dello Stato che ospita la divisione interessata (Parigi, Londra e Monaco di Baviera), aspetto che conferma il regime sostanzialmente trilinguistico contestato tuttora dalla Spagna e, in una prima fase, anche dal nostro Paese.

Da ultimo, gli allegati al testo contengono lo statuto del tribunale unificato dei brevetti e l'indicazione dei criteri di distribuzione del contenzioso tra la sede centrale di Parigi e le sezioni di Londra e di Monaco di Baviera. La sezione londinese, ovviamente, non sarà più prevista dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea; a quel punto, in vista dell'individuazione di una nuova sede, l'Italia potrà certamente svolgere un ruolo di primo piano.

Il disegno di legge introduce le opportune modifiche alla normativa interna in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Viene modificato il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, prevedendo di escludere dalla cognizione di tali Sezioni le azioni cautelari e di merito di competenza esclusiva del tribunale unificato. A sua volta l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale, con l'aggiunta di tre nuovi commi finalizzati ad impedire l'utilizzazione indiretta dell'invenzione da parte di chi non ne sia il titolare.

L'impegno complessivo di spesa per il nostro Paese, al netto delle minori entrate derivanti per l'erario dalla istituzionalizzazione del tribunale unificato, è stimato in una cifra oscillante fra i 621 mila euro previsti per il 2017, i 741 mila euro previsti per il 2023, e i 441 mila euro a partire dal 2024.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (n. COM (2016) 431 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 151)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore AMORUSO (*AL-A*) espone lo schema di risoluzione, favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente CASINI, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di risoluzione illustrato dal relatore (pubblicato in allegato), che viene approvato dalla Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2521**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto delle modifiche apportate in sede di rendiconto alle previsioni di spesa di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale derivanti da provvedimenti di carattere straordinario diretti, come nel caso del decreto di proroga delle missioni internazionali, a finanziare specifiche attività o interventi;

considerato che, in virtù di tali variazioni, il raffronto tra gli stanziamenti di competenza delle previsioni per il 2015 e quelli definitivi in sede di rendiconto registra un aumento complessivo di 254,5 milioni di euro, pari all'11,7 per cento delle previsioni iniziali, con un positivo riequilibrio a favore del Ministero;

apprezzato l'impegno dell'Italia per il riallineamento graduale del nostro contributo di aiuto pubblico allo sviluppo agli standard internazionali (aumentato dallo 0,10 del 2014 allo 0,21 per cento del 2015 rispetto al PIL);

preso atto che il 2015 si è caratterizzato per l'attuazione della riorganizzazione funzionale prevista dalla legge n. 125 del 2014 finalizzata all'entrata a regime dell'istituita Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a partire dal 2016;

valutata positivamente l'analisi della Corte dei conti sugli ulteriori sforzi compiuti dal Ministero per perseguire il processo di revisione della spesa e di razionalizzazione della rete diplomatica e consolare;

ribadita ulteriormente la necessità di evitare nuove contrazioni delle dotazioni di bilancio del Ministero, per garantire alla nostra politica estera un livello di risorse comparabile con quello dei principali Paesi europei,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2522**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione, esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato che:

le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti amministrativi hanno determinato un aumento di 103,6 milioni di euro delle dotazioni di competenza e cassa, di cui 65 milioni di euro sono stati riassegnati dal Fondo rotativo previsto dalla legge 183/1987, 9,8 milioni di euro sono derivanti da riassegnazioni ai capitoli di «cedolino unico», 26,9 milioni di euro sono derivati da assegnazione di fondi per consultazioni elettorali;

rispetto alle previsioni iniziali, risultano variazioni in aumento per complessivi 103,9 milioni di euro tanto per la competenza quanto per le autorizzazioni di cassa, con un assestamento delle previsioni per il bilancio 2016 a 2.392,7 milioni per la competenza e per la cassa e con 236,6 milioni di residui accertati;

preso atto delle esigenze di rimodulazione presentate, in particolare quelle relative al reintegro delle disponibilità per i «Contributi agli Enti gestori dei corsi di lingua italiana all'estero», finalizzate al sostegno della diffusione della lingua italiana, e quelle relative al rafforzamento di alcune Sedi diplomatiche, in particolare la Rappresentanza Permanente presso l'Unione europea e la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite (anche in considerazione del fatto che l'Italia nel 2017 sarà titolare di un seggio nel Consiglio di Sicurezza);

espressa la preoccupazione che l'andamento negativo dell'organico di ruolo e delle risorse finanziarie rimodulabili possa compromettere l'efficace azione della rete degli uffici all'estero;

apprezzate le misure di attuazione della riforma dell'indennità di servizio all'estero;

ribadita la necessità che si continui ad aumentare la disponibilità dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, in particolare dopo la piena entrata in vigore delle misure previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di un graduale e progressivo riallineamento del contributo nazionale agli standard internazionali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 431 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 151)**

La 3<sup>a</sup> Commissione, Affari esteri, emigrazione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, comma 1 del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania;

premesso che:

la Giordania rappresenta un essenziale fattore di stabilità nella regione mediorientale e costituisce un *partner* privilegiato dei Paesi europei e degli Stati Uniti, da ultimo nella coalizione anti-*Daesh*;

il Paese mediorientale subisce pesantemente da anni le conseguenze, anche economiche, dei conflitti in atto nella regione e ad oggi offre accoglienza a oltre un milione di rifugiati, in gran parte provenienti dalla Siria e dall'Iraq;

in una congiuntura internazionale già difficile, le finanze pubbliche della Giordania sono tuttora in grande difficoltà, afflitte dal calo degli introiti del turismo e degli investimenti diretti esteri, dal blocco delle rotte commerciali e dalle interruzioni del flusso di gas naturale dall'Egitto;

rilevato che:

l'iniziativa della Commissione ha la finalità di fornire assistenza macrofinanziaria con un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di euro, finalizzata a coprire il fabbisogno residuo di finanziamento esterno del Paese per il periodo 2016-2017, che la Commissione ha quantificato, in base alle stime del Fondo Monetario Internazionale, in circa 3,2 miliardi di dollari;

la misura proposta appare coerente con gli orientamenti della nuova politica europea di vicinato, nonché con gli impegni assunti dalla Comunità internazionale nell'ambito della Conferenza di Londra per aiutare tutti Paesi maggiormente colpiti dalla crisi dei rifugiati siriani;

l'assistenza verrà gestita dalla Commissione che concorderà con le autorità del Paese le specifiche condizioni finanziarie e di politica economica cui è subordinato il pagamento di ciascuna rata, prevedendo disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità;

considerato infine che la proposta:

sotto il profilo della sussidiarietà non evidenzia profili di criticità, risultando l'iniziativa di natura complementare rispetto all'azione degli Stati membri;

rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi ad emanare disposizioni minime per il raggiungimento degli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, nel quadro di un'iniziativa che coinvolge anche il Fondo Monetario Internazionale;

si esprime favorevolmente.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****633<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
**TONINI**

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame congiunto. Disgiunzione dell'esame)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente TONINI dispone la disgiunzione dell'esame dei due disegni di legge.

**(2521) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non sono pervenuti emendamenti, né ordini del giorno relativi al disegno di legge in titolo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del proprio Gruppo.



Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) dichiara il suo voto contrario in dissenso dal proprio Gruppo.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e LEZZI (*M5S*) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

È posto, quindi, in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere al Presidente del Senato a riferire oralmente.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*(2522) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016*, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti emendamenti parlamentari e ordini del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Invita i presentatori ad illustrarli.

I presentatori rinunciano all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime il parere contrario del Governo su tutti gli emendamenti, precisando che le proposte possono essere suddivise in due gruppi: il primo gruppo comprende gli emendamenti volti a modificare la destinazione di parte delle risorse impiegate negli stati di previsione di alcuni Ministeri, che il Governo non ritiene condivisibili.

Il secondo gruppo contiene proposte che si concentrano sul fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 4. Pur ritenendo le assegnazioni proposte compatibili con la natura del fondo, il parere contrario è motivato dal fatto che le risorse finanziarie in esso presenti saranno assegnate nel momento in cui se ne presenterà l'esigenza, non ritenendo opportuno che se ne vincoli già da ora la destinazione.

Per entrambi i gruppi di emendamenti è stata prevista la necessaria copertura.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2522/1/5, in quanto ripropone una soluzione già prevista da uno degli emendamenti su cui il Governo ha espresso parere contrario. Quanto all'ordine del giorno G/2522/2/5, si dichiara disponibile all'accoglimento a condizione che la proponente espunga il riferimento all'aumento di risorse per 10 milioni di euro.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'ordine del giorno G/2522/1/5 e si dichiara disponibile ad accogliere la modifica proposta dal Vice Ministro, presentando una riformulazione dell'ordine del giorno G/2522/2/5, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2522/2/5 (testo 2). Quanto all'ordine del giorno G/2522/3/5, dichiara la disponibilità del Governo ad accoglierlo purché si precisi, nella parte dispositiva, che debbano essere riallocate soltanto le risorse che residuano per il 2017.

In merito invece all'ordine del giorno G/2522/4/5, dichiara l'impossibilità di accettare le premesse, mentre ritiene possa essere accolta la parte dispositiva purché si precisi che l'incremento delle risorse debba avvenire in sede di approvazione della prossima legge di bilancio.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta di modificare gli ordini del giorno G/2522/3/5 e G/2522/4/5 presentandone una riformulazione, pubblicata in allegato, nel senso indicato dal Vice Ministro.

Il vice ministro MORANDO dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno G/2522/3/5 (testo 2) e G/2522/4/5 (testo 2).

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto contrario sul mandato al relatore, chiede al Governo la disponibilità a fornire, entro la fine dell'anno, un'analisi dettagliata delle modalità di impiego delle risorse accantonate nel fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 4.

Il vice ministro MORANDO rammenta incidentalmente che fino ad ora le risorse del fondo citato sono state impegnate esclusivamente per legge e come tali soggette al controllo parlamentare. Qualora si decidesse in futuro che le risorse del medesimo fondo debbano essere assegnate, come consentito dalla legge, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si impegna a fornirne una relazione dettagliata.

Viene quindi posto in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere, al Presidente del Senato, di poter svolgere la relazione in forma orale.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2522

### **1.tab.2.1**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1. 7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

- CP: + 500.000.000;
  - CS: + 500.000.000.
- 

### **1.tab.2.2**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del*

Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000.000;

CS: + 500.000.000.

---

### **1.tab.2.3**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica, programma 1.2 – Istruzione prescolastica, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

---

### **1.tab.2.4**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 4, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 45 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, montaggio e valu-*

tazione politiche sociali e di inclusione attiva, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

---

### **1.tab.2.5**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 2.500.000;

CS: – 2.500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.7 – Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

---

### **1.tab.2.6**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del*

Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

---

### **1.tab.2.7**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1, Tutela della salute, programma 1.4 – Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

---

### **1.tab.2.8**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

– CP: – 144.750;

CS: – 144.750.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2, Diritti alla mobilità e sviluppo dei si-*

stemi di trasporto, *programma 2.7* – Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 144.750;

CS: + 144.750.

---

### **1.tab.2.9**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione dell'Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.9 – Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

---

### **1.tab.2.10**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3, Casa e assetto urbanistico, programma*



3.1 – Politiche abitative, urbane e territoriali, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 50.000;

CS: + 50.000.

---

**1.tab.2.11**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.10 – Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

---

**1.tab.2.12**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.1- Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 10.000;

CS: – 10.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.11 – Preven-*

zione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

---

### **1.tab.2.13**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 – Fondi da ripartire, programma 25.2, – Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000,000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

### **1.tab.8.14**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 2.000.000;

CS: – 600.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 – Istruzione scolastica,*

*programma 1.2 – Istruzione prescolastica, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

---

### **1.tab.8.15**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 2.000.000;

CS: – 600.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.7 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

---

### **1.tab.8.16**

COMAROLI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 – Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 2.000.000;

CS: – 600.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione 1 – Tutela della salute, programma 1.3 – Programmazione del*

Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza, *apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 600.000.

---

### **1.tab.9.17**

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.12 – Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili, apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1 – Infrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.2 – Sistemi stradali, autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:*

2016:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

---

### **4.1**

COMAROLI

*Al comma 2, sostituire la parola: «955.069.060» con la seguente: «555.069.060».*

*Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2016 è assegnato un contributo di 500 milioni di euro al Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

**4.2**

COMAROLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, di cui quota parte pari a 700 milioni di euro destinate alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostruzione e ristrutturazione di abitazioni e di infrastrutture e del risarcimento delle perdite delle imprese del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come individuato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2016, n. 207.».

---

**4.3**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 500 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 agli interventi di immediata necessità e per far fronte al rischio di compromissione degli interessi primari causati dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, nonché i territori delle province di Fermo e di Macerata».

---

**4.4**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 400 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386-390 della legge n. 208 del 2016».

---

**4.5**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro,

sono riservate per l'anno 2016 al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa al piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

#### 4.6

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

---

#### 4.7

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre del 1998, n. 431 istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione».

---

#### 4.8

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 3 dicembre 2014 n. 190».

---

**4.9**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,  
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 100 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, commi 181-182 della legge n. 190 del 2015».*

---

**4.10**

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini,  
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 30 milioni di euro, sono riservate per l'anno 2016 all'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, commi 241-244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria del 2008) e successive modifiche e integrazioni.».*

---

**4.11**

COMAROLI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. Le risorse di cui al comma 991 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 destinate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi @|Colonne/Marginipiadi di Roma 2024, sono riassegnate, per il 2016, alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostruzione e ristrutturazione di abitazioni e di infrastrutture e del risarcimento delle perdite delle imprese del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come individuato dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2016, n. 207.».

---

**G/2522/1/5**

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

i diritti di cittadinanza delle persone non autosufficienti non possono limitarsi all'accesso ai servizi sanitari, all'istruzione nelle scuole e nelle università, alla predisposizione di forme di sostegno socioassistenziale, alla realizzazione di inserimenti mirati nel contesto lavorativo. Devono invece essere più ampi, liberando l'opera del legislatore dal preconcetto legato alla funzione assistenziale;

la vera pari dignità per tutti si potrà, infatti, raggiungere soltanto quando diverranno di primaria importanza anche il diritto al tempo libero, il diritto di viaggiare, il diritto di esprimersi, il diritto all'attività fisica e il diritto di divertirsi. La possibilità di fruire di luoghi per il tempo libero, per la comunicazione e per la socializzazione non può e non deve essere garantita soltanto ad alcuni, ma a tutti;

attenzione progettuale costante e approfondita va dedicata ai disabili in condizione di non autosufficienza: si rende necessario garantire un progetto di vita individualizzato per quei soggetti disabili, incapaci di compiere da soli gli atti quotidiani della vita, che rappresentano per i propri congiunti una profonda incertezza dovuta alle difficoltà nel gestire le loro problematiche;

il disegno di legge in oggetto reca le principali variazioni che il governo intende apportare al bilancio dello Stato e delle Amministrazioni per l'anno 2016, prevedendo un aumento di risorse inconsistente per la missione Tutela della Salute dello stato di previsione del Ministero della salute rispetto alle ultime stime reperibili in merito alla crescente condizione di circa 11 milioni di cittadini che, per motivi di ordine economico, rinunciano alle cure;

contestualmente, il generale peggioramento dei saldi (con un miglioramento del solo ricorso al mercato di parte di competenza) dimostra un aumento importante delle spese finali sia in termini di cassa che di competenza e, in particolare, l'incremento della spesa corrente di parte di competenza di quasi 4 miliardi di euro dei trasferimenti agli enti locali deriva dalla maggiore spesa regionale di 2.195 milioni di euro e dall'adeguamento contabile dei fondi per 1.741 miliardi a copertura del fabbisogno del servizio sanitario nazionale;

nessuna variazione, però, riguarda un aumento della dotazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui alla legge di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre si ridota il Fondo per esigenze indifferibili di quasi un 1 miliardo di euro, per non ben specificate destinazioni;



a rigor di logica di un legislatore responsabile, costituisce un'esigenza indifferibile anche l'aumento delle risorse di suddetto fondo, al fine di restituire alle persone con non autosufficienze una vita dignitosa,

impegna il Governo:

a destinare quota parte delle risorse riassegnate al Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Fondo per le non autosufficienze di cui alla legge di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

---

### **G/2522/2/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

i genitori evidenziano sempre maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, soprattutto nei casi in cui entrambi sono lavoratori con bambini fino a 3 anni;

il problema della carenza su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido) è ormai diventata sistemica: oggi l'offerta pubblica è di gran lunga inferiore alla domanda e in alcune città il rapporto è di un posto disponibile ogni dieci richiesti;

si tratta di una realtà complessa e disomogenea e ancora molto lontana dal centrare gli obiettivi europei: la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che istituì i nidi comunali con la previsione di crearne 3.800 entro il 1976, ne vede ora realizzati poco più di 3.100 (e solo nel 17 per cento dei comuni); dato che, in termini di percentuale di posti disponibili rispetto all'utenza potenziale, si traduce in un misero 6 per cento a fronte del 33 per cento posto dall'agenda di Lisbona come obiettivo comunitario che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2010;

questo 6 per cento diventa un 9,1 per cento se si considerano anche le strutture private che offrono il servizio di assistenza alla prima infanzia, con una grande sperequazione territoriale: si passa dal 16 per cento in Emilia Romagna all'1 per cento in Puglia, Calabria e Campania;

un divario che si fa ancora più stridente di fronte al confronto tra i numeri delle domande presentate e quelli delle liste d'attesa: è al sud la minima percentuale di richieste (il 15 per cento del totale nazionale) e la massima percentuale di bambini momentaneamente esclusi (il 30 per cento di quelle richieste rimangono insoddisfatte), mentre al nord rimane escluso il 18 per cento del 56 per cento del totale delle famiglie italiane che hanno richiesto l'accesso per il loro figlio;

il disegno di legge in oggetto reca le principali variazioni che il governo intende apportare al bilancio dello Stato e delle Amministrazioni per l'anno 2016, prevedendo un aumento di risorse davvero inconsistente (competenza: +26.805 e cassa: +19.733.031) per il programma Istruzione prescolastica della missione Istruzione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto alla cogente carenza di asili nidi come sopra detto;

impegna il Governo:

ad incrementare in maniera consistente, alla luce delle necessità delle famiglie con figli fino a 3 anni come esposte in premessa, e specialmente di quelle numerose, il programma Istruzione prescolastica della missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

---

**G/2522/2/5**

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

i genitori evidenziano sempre maggiori difficoltà nell'assolvimento delle competenze di cura e di educazione dei figli, soprattutto nei casi in cui entrambi sono lavoratori con bambini fino a 3 anni;

il problema della carenza su tutto il territorio nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido) è ormai diventata sistemica: oggi l'offerta pubblica è di gran lunga inferiore alla domanda e in alcune città il rapporto è di un posto disponibile ogni dieci richiesti;

si tratta di una realtà complessa e disomogenea e ancora molto lontana dal centrare gli obiettivi europei: la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, che istituì i nidi comunali con la previsione di crearne 3.800 entro il 1976, ne vede ora realizzati poco più di 3.100 (e solo nel 17 per cento dei comuni); dato che, in termini di percentuale di posti disponibili rispetto all'utenza potenziale, si traduce in un misero 6 per cento a fronte del 33 per cento posto dall'agenda di Lisbona come obiettivo comunitario che si sarebbe dovuto raggiungere nel 2010;

questo 6 per cento diventa un 9,1 per cento se si considerano anche le strutture private che offrono il servizio di assistenza alla prima infanzia, con una grande sperequazione territoriale: si passa dal 16 per cento in Emilia Romagna all'1 per cento in Puglia, Calabria e Campania;

un divario che si fa ancora più stridente di fronte al confronto tra i numeri delle domande presentate e quelli delle liste d'attesa: è al sud la minima percentuale di richieste (il 15 per cento del totale nazionale) e la massima percentuale di bambini momentaneamente esclusi (il 30 per cento di quelle richieste rimangono insoddisfatte), mentre al nord rimane escluso il 18 per cento del 56 per cento del totale delle famiglie italiane che hanno richiesto l'accesso per il loro figlio;

il disegno di legge in oggetto reca le principali variazioni che il governo intende apportare al bilancio dello Stato e delle Amministrazioni per l'anno 2016, prevedendo un aumento di risorse davvero inconsistente (competenza: +26.805 e cassa: +19.733.031) per il programma Istruzione prescolastica della missione Istruzione dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rispetto alla cogente carenza di asili nidi come sopra detto;

impegna il Governo:

ad incrementare in maniera consistente, alla luce delle necessità delle famiglie con figli fino a 3 anni come esposte in premessa, e specialmente di quelle numerose, il programma Istruzione prescolastica della missione Istruzione scolastica dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con un aumento di risorse pari almeno a 10 milioni di euro.

---

### **G/2522/3/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

gli sviluppi in merito alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2014 hanno visto il diniego da parte dell'amministrazione capitolina, esplicitato pubblicamente dal Sindaco della città di Roma capitale;

tenuto conto dell'assegnazione di un contributo di complessivi 12 milioni di euro attribuito dalla legge di stabilità 2016 al CONI proprio per la promozione della candidatura di Roma (comma 991 della legge 208/2015 che assegna 2 milioni di euro per il 2016 e 8 milioni di euro per il 2017 al Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024);

sarebbe quindi opportuno riallocare le predette risorse, che non hanno più ragione di essere vincolate alle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi, a finalità più cogenti quali la ricostruzione di un territorio che il 24 agosto scorso è stato colpito da un terribile terremoto che ha

causato la morte di quasi 300 persone (in una zona di piccola estensione rispetto agli precedenti eventi dello stesso tipo che hanno interessato regioni molto più grandi e provocato un equivalente numero di morti) e danni per almeno 3-4 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a riallocare le risorse residue per il 2017, di cui al comma 991 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 destinate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024 alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostruzione e ristrutturazione di abitazioni, di imprese e di infrastrutture del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

---

**G/2522/3/5**

COMAROLI

Il Senato,

premesso che:

gli sviluppi in merito alla candidatura di Roma per le Olimpiadi 2024 hanno visto il diniego da parte dell'amministrazione capitolina, esplicitato pubblicamente dal Sindaco della città di Roma capitale;

tenuto conto dell'assegnazione di un contributo di complessivi 12 milioni di euro attribuito dalla legge di stabilità 2016 al CONI proprio per la promozione della candidatura di Roma (comma 991 della legge 208/2015 che assegna 2 milioni di euro per il 2016 e 8 milioni di euro per il 2017 al Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024);

sarebbe quindi opportuno riallocare le predette risorse, che non hanno più ragione di essere vincolate alle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi, a finalità più cogenti quali la ricostruzione di un territorio che il 24 agosto scorso è stato colpito da un terribile terremoto che ha causato la morte di quasi 300 persone (in una zona di piccola estensione rispetto agli precedenti eventi dello stesso tipo che hanno interessato regioni molto più grandi e provocato un equivalente numero di morti) e danni per almeno 3-4 miliardi di euro;

impegna il Governo:

a riallocare le risorse di 10 milioni di euro per il 2017, di cui al comma 991 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 destinate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024 alle popolazioni colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 ai fini della ricostru-

zione e ristrutturazione di abitazioni, di imprese e di infrastrutture del territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

---

**G/2522/4/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

impegna il Governo:

ad incrementare ulteriormente, in sede di approvazione della prossima legge di bilancio, le risorse del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.

---

**G/2522/4/5**

COMAROLI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in oggetto reca le principali variazioni che il governo intende apportare al bilancio dello Stato e delle Amministrazioni per l'anno 2016, prevedendo un aumento di risorse inconsistente per la missione Tutela della Salute dello stato di previsione del Ministero della salute rispetto alle ultime stime reperibili in merito alla crescente condizione di circa 11 milioni di cittadini che, per motivi di ordine economico, rinunciano alle cure;

contestualmente, il generale peggioramento dei saldi (con un miglioramento del solo ricorso al mercato di parte di competenza) dimostra un aumento importante delle spese finali sia in termini di cassa che di competenza e, in particolare, l'incremento della spesa corrente di parte di competenza di quasi 4 miliardi di euro dei trasferimenti agli enti locali deriva dalla maggiore spesa regionale di 2.195 milioni di euro e dall'adeguamento contabile dei fondi per 1.741 miliardi a copertura del fabbisogno del servizio sanitario nazionale;

la possibilità che, oltre a non prevedere la conferma dei due miliardi di euro in più nel 2017, ci possa essere un ulteriore taglio in sessione di bilancio, come annunciato dalla stampa nei giorni scorsi, preoccupa profondamente per le inevitabili conseguenze derivanti: in primo luogo la possibile revisione dei LEA e la loro effettiva implementazione, poiché tra le condizioni poste dalle Regioni c'è proprio la specifica richiesta di riconferma dei 113 miliardi sul 2017, rispetto ai 111 del 2016 e, in

secondo luogo, il mancato rifinanziamento del Fondo per i farmaci innovativi che, per il 2017, non ha ancora alcuna voce di finanziamento;

i governatori delle Regioni «virtuose», quelle Regioni con modelli di sanità efficienti e con bilanci in ordine, hanno rappresentato i loro timori riguardanti il rischio che gli ennesimi tagli potranno addirittura rendere il sistema non più sostenibile causando la chiusura di ospedali;

impegna il Governo:

ad incrementare ulteriormente, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute, le risorse del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza.

---

**Plenaria****634<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*IN SEDE CONSULTIVA***(2287, 649 e 1835-A) Disciplina del cinema e dell'audiovisivo**

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.500 e 11.500 relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni.

Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme al relatore in quanto l'emendamento 2.500 riveste carattere meramente definitorio mentre la proposta 11.500 recepisce un'osservazione avanzata a suo tempo dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**(2085-A) Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che – sulle proposte emendative su cui il parere è rimasto sospeso – sono pervenute note tecniche da parte del Ministero dello sviluppo economico su cui manca ancora la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in quanto necessitano di ulteriori integrazioni da parte di altri ministeri. Chiede pertanto di rinviare ad una successiva seduta l'espressione del parere su tali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2233 e 2229-A) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte contrario. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito: 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205 e 18.0.200. Risulta opportuno ribadire il parere di semplice contrarietà, già espresso su analogo in fase referente, sull'emendamento 11.300. Comportano maggiori oneri le proposte 7.217 e 12.0.200. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (la stessa considerazione vale per i testi corretti che vanno dall'emendamento 6.203 all'emendamento 6.211), 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200. Occorre, inoltre, valutare gli emendamenti 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte identiche o analoghe a quelle presentate alla Commissione di merito.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene chiedendo il motivo per cui sia stato espresso parere contrario sulla proposta 17.205.

Il vice ministro MORANDO fa presente che l'emendamento 17.205 è stato ritenuto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri in quanto l'inserimento di specifiche informazioni all'interno del certificato implica un'attività di raccolta di dati considerata onerosa. Concorda inoltre con la proposta del relatore di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300. Propone l'espressione di un parere contrario sulle proposte 7.217, in assenza di un'adeguata quantificazione, e 12.0.200 in quanto nel fondo indicato dall'emendamento non sono presenti le risorse necessarie. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.208, 6.209, 6.210, 7.202, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219 e 13.0.200. Reputa suscettibili di gene-



rare minori entrate non compensate le proposte 6.204, 6.205 e 6.211, mentre presentano maggiori oneri le proposte 6.206, 6.207, 7.201, 7.205 e 13.205. Comportano maggiori oneri non quantificati e coperti le proposte 1.200, 5.209, 5.0.200 e 5.0.201. È necessaria invece la predisposizione di una relazione tecnica per valutare gli effetti finanziari delle proposte 3.200, 5.201, 5.204, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200. Chiede infine che sia sospeso per un approfondimento tecnico il parere sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 6.202, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore SANTINI (*PD*) propone quindi l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.202, 3.202, 5.206, 5.207, 6.200, 6.212, 6.214, 6.215, 6.216, 7.200, 7.203, 7.204, 7.206, 7.208, 7.209, 7.210, 7.211, 7.212, 9.200, 9.209, 9.210, 10.200, 13.202, 13.203, 13.0.201, 17.202, 17.204, 17.205, 18.0.200, 7.217 e 12.0.200, 1.201, 6.201, 6.202, 6.203, 6.204, 6.205, 6.206, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211 (il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo corretto degli emendamenti da 6.203 a 6.211) 7.201, 7.202, 7.205, 7.207, 7.213, 7.214, 7.215, 7.216, 7.218, 7.219, 13.205 e 13.0.200, 1.200, 3.200, 5.201, 5.204, 5.209, 5.0.200, 5.0.201, 9.206, 9.207, 9.208, 11.205, 11.206, 15.202, 16.0.300 e 20.0.200.

Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 11.300.

Il parere rimane invece sospeso sulle proposte 3.2, 3.4, 3.7, 3.10, 3.15, 3.201, 5.300, 5.202, 5.203, 5.205, 5.301, 5.302, 5.303, 5.304, 5.210, 8.301, 9.300, 9.201, 9.202, 9.203, 9.204, 9.205, 9.301, 10.300, 11.202, 11.203, 11.204, 11.303, 11.305, 11.207, 11.301, 11.302, 13.300, 13.200, 13.201, 13.204, 13.301, 14.0.300, 14.0.301, 18.300, 18.301, 18.302, 18.303, 18.304, 18.305, 18.306 e 18.0.300.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)**

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando preliminarmente, sotto un profilo generale, che gli articoli 2 e 3 - volti a condizionare l'iscrizione al Registro internazionale italiano di talune fattispecie di traghetto al fatto che il personale imbarcato sia di nazionalità esclusivamente italiana o comunitaria - appaiono in contrasto con la finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo. Il grado di competitività del sistema, infatti, potrebbe essere ridotto a seguito del restringimento del numero di concorrenti derivante dalla potenziale cancellazione dal Registro delle navi con personale extracomunitario. La riduzione del grado di competitività che ne deriverebbe potrebbe a sua volta ridurre l'incentivo a investire. Con specifico riguardo ai profili finanziari si osserva che gli articoli 4, 5 e 7 - volti a restringere la platea dei beneficiari degli incentivi di natura fiscale e contributiva di cui godono le navi iscritte nel Registro internazionale italiano - pur suscettibili di ridurre l'onere erariale connesso ai benefici, potrebbero, d'altro canto, influenzare le scelte imprenditoriali di mantenere o cancellare l'iscrizione al Registro. Ciò potrebbe determinare effetti rilevanti in termini di minor gettito fiscale e contributivo nel caso in cui la scelta degli armatori di trasferire la sede in un altro paese a fiscalità più vantaggiosa dovesse prevalere. Pur essendo tale eventualità contemplata dalla relazione tecnica, non sono stati forniti elementi quantitativi a riguardo in quanto di difficile elaborazione. Appare pertanto necessario acquisire un supplemento di istruttoria. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla nota n. 145 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO evidenzia come, per quanti approfondimenti siano stati fatti, non si è attualmente in grado di valutare gli effetti complessivi derivanti dai comportamenti di coloro che, gestendo imprese marittime, decidessero di trasferire la sede in altri Paesi a fiscalità più vantaggiosa. Pertanto, non sussistono motivazioni per l'espressione di un parere contrario per assenza di copertura finanziaria o per l'ingenerarsi di minori entrate.

Il senatore URAS (*Misto*) segnala come norme come quella in esame siano difficilmente valutabili non soltanto sotto l'aspetto della compatibilità finanziaria, ma anche, più in generale, sotto il profilo degli effetti sul traffico marittimo. Ricorda che esiste una forte concorrenza tra porti a li-

vello europeo e come le grandi compagnie di navigazione possano decidere di spostarsi da un porto ad un altro in base a meri calcoli economici.

Il relatore SANTINI (*PD*) fa presente che sono prevalentemente due le problematiche che la Commissione dovrebbe evidenziare nel parere, ovvero sia l'aspetto degli incentivi agli investimenti del settore e il tema dell'iscrizione al Registro in termini di concorrenza del mercato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita pertanto il relatore a predisporre una proposta di parere da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 60**

*Presidenza della Vice Presidente*  
Eva LONGO

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25*

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2263 (RECUPERO CREDITI INSOLUTI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****303<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA****Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (n. COM (2016) 532 definitivo)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il presidente MARCUCCI (*PD*), in qualità di relatore data l'assenza del relatore incaricato, senatore Liuzzi, dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli proposto dal Presidente relatore.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendoci interventi in discussione generale, il relatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato, ricordando che l'atto in titolo introduce un discrimine tra interventi che hanno bisogno di autorizzazione paesaggistica semplificata ed interventi per i quali tale obbligo non è previsto. Dopo aver nuovamente sottolineato che si tratta di azioni di minore entità, richiama le previsioni contenute nel decreto-legge n. 83 del 2014.

Il PRESIDENTE fa presente che gran parte delle norme contenute nel provvedimento attengono esclusivamente alla competenza della 13<sup>a</sup> Commissione.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede di rinviare la votazione dello schema di osservazioni.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, preferendo tuttavia una sospensione della seduta onde consentire gli eventuali approfondimenti necessari.

Il sottosegretario Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA tiene a precisare che il Dicastero attribuisce grande importanza alle tematiche paesaggistiche. Nel descrivere la *ratio* del provvedimento, fa presente che solo un terzo delle pratiche all'esame delle Sovrintendenze viene esaminato in concreto, in quanto attualmente sono collocati sullo stesso piano interventi di grande impatto e misure di lieve entità. Lo schema di regolamento intende dunque correggere tale impostazione, consentendo una maggiore attenzione alle azioni che davvero creano significative variazioni nel paesaggio.

Sottolinea peraltro come tale principio ispiratore sia stato condiviso con gli enti locali, tanto più che la tutela non può riguardare solo l'Amministrazione centrale ma occorre instaurare un canale di comunicazione con le Regioni e gli enti territoriali. Afferma poi che il Dicastero promuove l'adozione di piani paesaggistici da parte delle Regioni, considerato che essi permettono di conoscere stabilmente la situazione del paesaggio. Nel comunicare che stanno per essere varati in quasi tutte le Regioni detti piani paesaggistici, evidenzia come il provvedimento in esame consenta a tali enti di valutare una serie di interventi aggiuntivi ritenuti impliciti nella prescrizione tecnica già contenuta nel piano paesaggistico.

Un ulteriore principio sotteso all'atto in titolo, prosegue il Sottosegretario, attiene alla risposta univoca che l'Amministrazione è tenuta a dare al cittadino, onde migliorare l'efficienza, non solo sul piano dei tempi. Riconosce infatti come tale efficienza non sia stata del tutto assicurata, tanto che le Sovrintendenze vengono percepite come «macchine burocratiche» benché svolgano un lavoro a suo giudizio eroico. Tale opinione è stata motivata a suo avviso da effettive contraddizioni e da tempistiche assai lunghe.

Pur comprendendo alcune perplessità espresse da associazioni ambientaliste, rivendica l'operato del Ministero per avviare una nuova fase di tutela del paesaggio, al servizio del cittadino, e assicura che il valore identitario del paesaggio stesso non risulta affatto intaccato.

Non essendoci obiezioni, il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta per consentire a tutti i Gruppi di valutare la proposta del relatore.

*La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 16.*

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli del relatore.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 532  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo, inteso a rivedere la disciplina di cui al regolamento (CEE) n. 337/75, che ha istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop),

valutate le finalità del provvedimento, volto a conformare determinate disposizioni all'orientamento comune sulle agenzie decentrate e ad aggiornare le norme sugli obiettivi e sui compiti del Centro, con particolare riferimento ad attività già in sostanza svolte dal Cedefop, come l'analisi delle tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze ed alle qualifiche e l'analisi ed il concorso ai progressi sia nella progettazione ed attribuzione delle qualifiche sia nel campo della convalida dell'apprendimento non formale ed informale;

manifestata condivisione per la centralità del rapporto tra il mondo dell'istruzione e della formazione, da un lato, e quello del lavoro, dall'altro, tenuto peraltro conto che le politiche di formazione professionale si sono evolute nel tempo comprendendo alcuni strumenti – come quelli relativi alle competenze e alle qualifiche, oltre alla convalida dell'apprendimento – che richiedono un aggiornamento;

osservato che tra i compiti del Cedefop è menzionato, all'articolo 2, il dialogo con gli istituti di istruzione, considerati i legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale e gli altri settori dell'istruzione e della formazione;

rilevato che la revisione è intesa anche a stabilire misure sia contro le frodi sia in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e a prevedere la stipulazione di un accordo tra il Centro e la Grecia quale Stato ospitante;

esprime osservazioni favorevoli.



## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 336

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che esso individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, attraverso un regolamento di delegificazione;

tenuto conto che il decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto «*art bonus*») ha previsto che con regolamento di delegificazione sono dettate disposizioni modificative e integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità, operare ulteriori semplificazioni procedurali nonché individuare le tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quelle che possono essere regolate attraverso accordi di collaborazione tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le Regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerato che lo schema di regolamento in esame, abrogando il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010, individua le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta (Allegato A) e le tipologie di interventi di lieve entità che possono essere soggetti ad un procedimento autorizzatorio semplificato (Allegato B), con lo scopo di snellire il peso burocratico sulle iniziative di privati e restituire efficienza all'azione amministrativa, in modo che la tutela del patrimonio culturale non venga percepita come un freno alla crescita ma come una risorsa;

rilevato che gli interventi in questione sono di minimo impatto e non alterano il paesaggio in quanto non percepibili dall'esterno;

osservato che sono previsti, per particolari interventi o opere, anche casi di esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene e che si stabilisce l'applicazione del procedimento autorizzatorio semplificato anche per le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche a determinate condizioni;

valutato positivamente l'articolo 16 di stretta competenza, secondo cui se gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata hanno ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l'interessato presenta un'unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza

competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi, recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo;

esaminato il parere del Consiglio di Stato nel quale, con riferimento al suddetto articolo 16, è stato evidenziato come nell'ipotesi non infrequente di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico ma anche a vincolo storico, artistico o archeologico, se non si introducessero misure di coordinamento, verrebbe meno l'effetto semplificatorio sia sotto il profilo dei termini per la conclusione del procedimento sia sotto quello della documentazione;

ritenuto che tale disciplina sia comunque conforme alle norme primarie di riferimento, in quanto per i beni siffatti non è prevista una disciplina derogatoria rispetto a quella disposta dal Codice;

considerato che nella maggioranza dei casi, trattandosi di interventi di lieve entità ad istruttoria semplice, si potranno ottenere nel minor tempo, proprio della procedura paesaggistica semplificata, entrambe le autorizzazioni in un unico atto, con il vantaggio della coerenza e della non contraddizione delle valutazioni;

esprime osservazioni favorevoli.

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 285**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 28 settembre 2016

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15*

*AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI ASSOPORTI NELL'AMBITO DELL'ESAME  
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2460 (RESPONSABILITÀ PILOTI DEI PORTI E SERVIZI  
TECNICO-NAUTICI)*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

**Plenaria**

**262<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti  
Simona Vicari.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321)**

(Parere al Sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 24, commi 11 e 13, della legge 7 luglio 2016, n. 122. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

La relatrice CANTINI (*PD*) ringrazia i colleghi per i numerosi contributi forniti nel corso del dibattito sul provvedimento in esame. Sulla scorta di tali indicazioni e degli elementi informativi forniti dai rappresentanti delle categorie interessate (in particolare Confitarma), formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto delle diverse questioni emerse.

Il senatore SONEGO (*PD*), pur esprimendo vivo apprezzamento per la proposta di parere della relatrice, conferma le perplessità già espresse sul provvedimento in esame e preannuncia pertanto la propria astensione in fase di votazione.

Il senatore FILIPPI (*PD*) rivolge un sincero apprezzamento alla relatrice, sottolineando come lo schema di parere illustrato tenga adeguatamente conto di tutti i profili sottesi al provvedimento e delle indicazioni acquisite nel corso del dibattito. Preannuncia pertanto il voto favorevole della sua parte politica.

Incidentalmente ricorda che, nell'audizione svolta ieri con Confitarma, è emerso come gli incentivi erogati in questi anni alle imprese marittime iscritte al registro internazionale abbiano favorito lo sviluppo della flotta nazionale e l'occupazione nel settore. Chiede però che la Commissione possa acquisire dettagli più precisi sull'ammontare e sulla tipologia degli incentivi erogati, in modo da valutarne compiutamente l'impatto.

Il presidente MATTEOLI propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, anche per consentire alla Commissione di acquisire le prescritte osservazioni della Commissione finanze, che sta svolgendo un ampio lavoro di approfondimento sullo schema di decreto in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2460) Deputato TULLO ed altri. – Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici,** approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge in titolo era già stato esaminato in sede referente e viene ora riassegnato in sede deliberante.

Propone pertanto di dare per acquisito tutto il dibattito già svolto in sede referente, compresa la fase istruttoria delle audizioni.

Propone inoltre di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno a mercoledì 5 ottobre 2016, alle ore 14.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

Il sottosegretario Simona VICARI evidenzia che, anche a seguito di una serie di approfondimenti condotti con i rappresentanti delle categorie interessate, non sussistono obiezioni del Governo in ordine ai contenuti del provvedimento, per il quale è anzi auspicabile una rapida approvazione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 321

L'8<sup>a</sup> Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (n. 321),

premessi che:

– lo schema di decreto in esame dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 24, comma 11, della legge n. 122 del 7 luglio 2016 (legge europea 2015/2016), con il quale è stato disposto il riordino delle disposizioni vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, al fine di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e delle disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

– i principi e i criteri direttivi cui attenersi nell'esercizio della delega indicati nell'articolo 24, comma 12, sono volti alla semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefici fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori del settore; alla semplificazione e al riordino della normativa del settore, al fine di assicurare la coerenza logica e sistematica;

– il comma 14 del citato articolo 24 prevede che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la medesima procedura;

– in attuazione della suddetta delega, accanto ad una serie di norme di semplificazione procedurale e documentale (articoli 1, 6 e 8), il provvedimento in esame detta (articoli 2, 3, 4, 5 e 7) regole più restrittive per l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per quanto attiene alla categoria delle navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato;

– in particolare, per questa categoria di navi si prevede l'attribuzione dei benefici fiscali e degli sgravi contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia di registro internazionale delle navi alle sole imprese che imbarchino sulle navi esclusivamente personale italiano o comunitario, vietando nel contempo la possibilità finora ammessa di stipulare

accordi sindacali in deroga, finalizzati all'imbarco di personale extracomunitario;

– tra le semplificazioni procedurali introdotte dallo schema, particolarmente rilevante è quella di cui all'articolo 6 per la prosecuzione dell'opzione del regime della *tonnage tax*, il quale come è noto prevede un'imposizione agevolata (forfetaria) sul reddito delle imprese marittime, basata sul tonnellaggio delle navi utilizzate, sia di proprietà che noleggiate;

rilevato che:

– la relazione tecnica allegata allo schema in esame, con riferimento alle disposizioni che limitano l'accesso ai benefici per le imprese marittime che esercitano navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax* (articoli 2, 3, 4, 5 e 7), afferma che i relativi effetti finanziari non sono allo stato quantificabili, in quanto «dipendono dal mantenimento o meno nel registro internazionale italiano delle navi che svolgono traffici internazionali o misti»;

– la relazione tecnica, quindi, non sembra escludere la possibilità che, in conseguenza delle nuove norme più restrittive, alcune imprese marittime possano essere indotte a spostare le loro navi *ro-ro* e *ro-ro pax* sotto altre bandiere (cosiddetto *flagging out*) con regimi più aperti e vantaggiosi. Il problema si pone soprattutto nell'ipotesi di iscrizione delle navi nei registri di altri Paesi dell'Unione europea;

– qualora tale cambio di bandiera si dovesse verificare, vi potrebbe essere un notevole danno per il settore marittimo, con la perdita di una parte della flotta nazionale e con la conseguente riduzione del numero degli operatori e dei lavoratori occupati, rischiando da un lato di vanificare la stessa finalità del provvedimento, indicata dalla disposizione di delega, di definire un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo, dall'altro di determinare un minor gettito fiscale e contributivo per l'erario;

considerato che:

– le disposizioni vigenti (in particolare l'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) prevedono l'applicazione del regime della *tonnage tax* alle navi noleggiate solo qualora il loro tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato dagli armatori;

– tale regime risulta meno competitivo e quindi più penalizzante per l'Italia rispetto a quello di altri Stati membri dell'Unione europea, che consentono l'applicazione delle agevolazioni alle navi noleggiate per una quota fino all'80 per cento del tonnellaggio complessivamente utilizzato;

tenuto conto degli elementi informativi acquisiti nel corso dell'audizione della Confederazione Italiana Armatori (Confitarma);



esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si raccomanda al Governo di svolgere un attento e costante processo di monitoraggio sugli effetti concreti derivanti dall'applicazione delle disposizioni dello schema in esame, che restringono l'accesso ai benefici fiscali, previdenziali e contributivi per le imprese marittime che esercitano navi traghetto *ro-ro* e *ro-ro pax*, adottando tempestivamente le opportune misure correttive qualora dovessero registrarsi effetti penalizzanti per il settore marittimo, in termini di eventuale perdita di imprese, di lavoratori occupati o di gettito per l'erario, in particolare a causa dell'eventuale cambio di bandiera delle navi interessate verso altri Paesi con regole più favorevoli;

– in tale contesto, si invita il Governo ad attuare non solo interventi di carattere amministrativo ma, qualora le circostanze lo richiedano, anche azioni di carattere normativo, tenuto conto che, come richiamato in premessa, la delega prevede la possibilità di adottare, entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo in esame;

– valuti poi il Governo, sempre a tutela della competitività della flotta nazionale e dell'occupazione dei lavoratori marittimi, la possibilità, in fase di applicazione delle norme relative alle navi *ro-ro*, di adottare accorgimenti tesi ad evitare sperequazioni di trattamento tra le suddette navi e altre tipologie di navi da carico che, pur iscritte anch'esse nel registro internazionale, a parità di altre condizioni sarebbero esentate dai vincoli più stringenti posti dallo schema di decreto in esame;

– si raccomanda infine al Governo di promuovere, di intesa con le Commissioni parlamentari competenti, una modifica dell'attuale regime della *tonnage tax* per le navi noleggate, consentendo l'accesso ai benefici per una quota più elevata rispetto al tonnellaggio complessivamente utilizzato dalle imprese di armamento, in linea con quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di garantire la competitività della flotta italiana sul mercato internazionale.

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 289**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05*

*AUDIZIONE SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 331 (ADOZIONE STATUTO DEL CREA) E  
N. 332 (PIANO TRIENNALE PER PIANO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RICERCA  
DEL CREA)*

### **Plenaria**

**206<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice FASIOLO (PD), relatrice sull'atto del Governo n. 324 (Organismi geneticamente modificati (OGM)), chiede che la Commissione possa essere sospesa fino alle ore 16, per consentirle lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Il presidente FORMIGONI, apprezzate le circostanze, propone quindi di sospendere la seduta fino alle ore 16.

Conviene la Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 16.*

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente FORMIGONI, constatato che i senatori presenti non raggiungono il numero necessario per esaminare i provvedimenti assegnati in sede consultiva su atti del Governo n. 324, n. 331 e n. 332, apprezzate inoltre le circostanze, e nell'imminenza dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

#### *CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI*

Il presidente FORMIGONI, avverte che domani, giovedì 29 settembre, alle ore 8,45, è convocata una seduta della Commissione. Avverte, altresì, che al termine della seduta è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 290**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15*

*PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 136**

*Presidenza del Presidente*  
**MUCCHETTI**

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO CSA REGIONI  
AUTONOMIE LOCALI – DIPARTIMENTO NAZIONALE CAMERE DI COMMERCIO,  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 327 (RIORDINO DELLE CAMERE DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria****263<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
**SPILABOTTE**

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione 3-03070 del senatore Berger, il sottosegretario CASSANO specifica che le modalità di riscossione dei buoni lavoro da parte dei prestatori di lavoro accessorio sono differenziate a seconda del canale utilizzato per l'acquisto dei *voucher* (tabaccai, banche popolari, Poste Italiane s.p.a. e mediante la procedura telematica). Nell'ipotesi dell'acquisto telematico, è necessario che committente e prestatore di lavoro si registrino nell'apposita sezione del sito internet dell'INPS, che successivamente trasmette i dati a Poste Italiane s.p.a. I ritardi segnalati dall'interrogante nella riscossione dei compensi da parte dei prestatori di lavoro si sono verificati, a detta dell'INPS, per difficoltà procedurali ascrivibili a Poste Italiane s.p.a. Il Sottosegretario assicura che allo stato attuale tale problematica risulta superata e che l'INPS ha garantito la necessaria assistenza per i prestatori di lavoro nel caso tale situazione dovesse nuovamente verificarsi.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto i ritardi attribuiti a Poste italiane s.p.a. sono apparsi come un colpevole ritardo dei datori di lavoro, che in realtà pagano in anticipo i *voucher*. Si augura che tali problemati-

che, date al momento per risolte, non si ripropongano in futuro. Con l'occasione, auspica che le disposizioni in tema di *voucher* contenute nel decreto correttivo del *Jobs Act*, in via di adozione, non contengano procedure troppo rigide rispetto alle specificità del lavoro occasionale.

La presidente SPILABOTTE dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

#### ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

##### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (n. COM (2016) 531 definitivo)**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra una bozza di risoluzione favorevole con osservazione, allegata al resoconto, in cui dà atto che la proposta di regolamento definisce correttamente obiettivi e compiti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Osserva tuttavia l'opportunità di ridurre il suo organico, al fine di contenerne i costi, e di adottare misure volte a evitare sovrapposizioni di competenze fra le agenzie europee e le corrispondenti strutture amministrative statali.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la bozza di risoluzione presentata dalla relatrice meriti un ampio approfondimento, considerate la complessità e la delicatezza delle materie trattate.

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede tempi adeguati per compiere le dovute valutazioni sulla proposta di risoluzione della relatrice.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) preannuncia voto contrario sulla bozza di risoluzione, lamentando le duplicazioni di competenza fra la Fondazione e gli organi degli Stati membri. Auspica che la Fondazione si doti di una struttura agile che tenga in debito conto l'articolazione del mercato del lavoro in Europa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (n. COM (2016) 532 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 150)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di una bozza di risoluzione favorevole con osservazioni, allegata al resoconto. Riconosce che l'atto in titolo fornisce una descrizione chiara del ruolo del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. Evidenzia però l'attenzione eccessiva dedicata all'organizzazione dell'agenzia più che alle sue finalità. Richiama inoltre l'opportunità di proseguire il lavoro del Gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate dell'Unione. Auspica infine che l'agenzia possa interagire con le informazioni della rete Eurydice.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, la presidente SPILABOTTE mette ai voti la proposta di risoluzione del relatore, che è approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 531 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio;

premesso che la proposta in esame definisce in termini più ampi gli obiettivi ed i compiti della Fondazione, quali lo svolgimento di analisi nei settori dell'occupazione, delle relazioni industriali e delle condizioni di vita e di lavoro;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;

preso atto dei rilievi della 14<sup>a</sup> Commissione,

si esprime in senso favorevole. Osserva comunque che, al fine di una riduzione degli oneri amministrativi, sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle agenzie decentralizzate dell'Unione, con l'obiettivo di una riduzione del loro organico nell'arco dei 5 anni e con l'adozione di misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze tra le stesse agenzie a livello di UE e tra le stesse e i corrispondenti organi amministrativi a livello nazionale.



**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 532 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 150)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75;

premesso che la presente proposta fornisce una descrizione più chiara del ruolo del Cedefop nel sostegno all'elaborazione e all'attuazione di politiche in materia di formazione professionale, di competenze e di qualifiche, nell'ambito delle vigenti politiche dell'UE sia in materia di istruzione, formazione e competenze sia in materia di occupazione;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà;

preso atto dei rilievi della 14<sup>a</sup> Commissione,

si esprime in senso favorevole. Fa tuttavia osservare che l'articolazione della proposta di regolamento risulta più incentrata sull'organizzazione dell'Agenzia che sulle finalità e compiti della stessa, cui è dedicato il solo articolo 2, e che, al contrario, dovrebbero rappresentare il corpo principale del regolamento stesso.

Inoltre, al fine di una riduzione degli oneri amministrativi, sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle agenzie decentrate dell'Unione, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze tra le stesse agenzie a livello di UE e tra le stesse e i corrispondenti organi amministrativi a livello nazionale.

In merito all'articolo 2, infine, si rileva che l'agenzia Cedefop dovrebbe poter interagire anche con le informazioni della rete Eurydice, rete europea di informazione sull'istruzione, al fine di sostenere l'Unione e gli Stati membri nell'elaborazione di politiche in materia di istruzione e formazione professionale.

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 28 settembre 2016

### Plenaria

384<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM (2016) 350 definitivo) (n. 181)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice PADUA (PD) illustra l'atto comunitario in titolo.

Si tratta di una Comunicazione della Commissione europea, concernente le sostanze chimiche interferenti endocrine («interferenti endocrini»), sostanze che alterano le funzioni del sistema ormonale, provocando effetti negativi.

La Comunicazione ricorda, in primo luogo, che già nel 1999 la Commissione ha definito una «Strategia comunitaria in materia di sostanze che alterano il sistema endocrino» e che nei settori specifici dei biocidi e dei prodotti fitosanitari le conseguenze normative per gli interferenti endocrini sono stabilite dalla legislazione. La Commissione – rileva il documento in esame – ha dedicato particolare attenzione alla definizione di criteri per questi due settori. I risultati si sono tradotti in due progetti di misure «cui si applicheranno ora le consuete procedure con l'intervento (degli esperti) degli Stati membri e di altre istituzioni dell'UE prima dell'approvazione definitiva da parte della Commissione».

La Comunicazione illustra, quindi, le scelte, basate su dati scientifici, che hanno condotto ai due progetti di misure, ed è corredata da una valutazione d'impatto (che presenta lo stato attuale delle conoscenze scientifiche in merito ai criteri di identificazione degli interferenti endocrini).

Il dibattito sul meccanismo d'azione endocrino verte attualmente – osserva la Comunicazione – sui sistemi di sintesi degli ormoni estrogeni, androgeni, tiroidei e steroidei, poiché sono i soli ambiti per cui esistono test standardizzati; i progetti di misure non sono, tuttavia, limitati a questi sistemi ormonali, in modo che sia consentito l'adeguamento ai futuri sviluppi scientifici.

Una delle questioni da affrontare nel quadro della fissazione dei criteri è la definizione di «effetto negativo». La Commissione utilizzerà la definizione fornita dal programma internazionale per la sicurezza nel settore chimico: «un cambiamento – a livello di morfologia, fisiologia, crescita, sviluppo, riproduzione o ciclo vitale di un organismo, un sistema o una (sotto) popolazione – che causa una riduzione della capacità funzionale, della capacità di compensare ulteriori stress o un aumento della suscettibilità ad altri fattori».

La difficoltà consiste – osserva ancora il documento in esame – nel valutare la potenziale natura negativa di un effetto a livello inferiore a quello organico (livello molecolare o cellulare). Nel 2013, l'Autorità europea per la sicurezza è giunta alla conclusione di introdurre una distinzione in funzione del grado di cambiamento osservato, ritenendo che le fluttuazioni transitorie, incoerenti e minori a livello biochimico e molecolare possano essere considerate adattive (vale a dire non negative), mentre i cambiamenti prolungati, coerenti e permanenti a livello di cellula, di organo o di organismo, che determinino una patologia o una riduzione funzionale e un'alterazione dei tempi di sviluppo possano essere considerati negativi. La Commissione condivide questo approccio.

Riguardo al nesso causale – prosegue il documento – l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, nel 2013, che deve sussistere una base di prove ragionevoli di una relazione causale, biologicamente plausibile, tra il meccanismo d'azione endocrino e gli effetti negativi osservati negli studi su organismi integri, ossia una «base di prove ragionevoli» per determinare la causalità. L'alternativa sarebbe un approccio più rigido alla causalità (potrebbero essere chieste, ad esempio, prove «incontestabili» del nesso). La Commissione ritiene che nella pratica sarà molto difficile fornire «prove incontestabili» della causalità; essa intende pertanto applicare la nozione di prove ragionevoli («plausibilità biologica»).

Nel dibattito sui criteri per determinare che cosa sia un interferente endocrino è stata a volte avanzata la proposta di introdurre un sistema di «categorie» di interferenti endocrini. Queste «categorie» si basano sul diverso livello di prove scientifiche del meccanismo d'azione endocrino, dell'effetto negativo e del nesso causale. La Commissione ritiene che l'introduzione di tali diverse categorie determinerebbe una riduzione della certezza giuridica per le autorità di regolamentazione e le parti interessate, senza apportare benefici certi in termini di protezione della salute e dell'ambiente.

Il documento ricorda inoltre che, generalmente, per determinare la sicurezza di una sostanza chimica è impiegato il principio di una «soglia

sicura». Tale soglia corrisponde alla dose al di sotto della quale non è previsto che si verifichino effetti negativi. Dopo essere stato fissato sperimentalmente, questo valore viene generalmente ridotto a un livello minimo, ad esempio all'1 per cento, per aggiungere un ulteriore margine di sicurezza. Questo principio è applicato dalle autorità di regolamentazione di tutto il mondo, ma controverso per quanto riguarda gli interferenti endocrini, poiché ci si interroga se potrà mai essere stabilita una soglia sicura o se sia più opportuno procedere a una valutazione del rischio caso per caso. La Commissione ritiene che non sia né necessario né opportuno, in sede di definizione dei criteri scientifici per stabilire che cosa sia un interferente endocrino, pronunciarsi sull'esistenza di una soglia.

La Commissione ha inoltre concluso che, allo scopo specifico della definizione di criteri scientifici, non è necessario prevedere l'esame del grado di «potenza» di un interferente endocrino. La potenza è un fattore da esaminare solo dopo che è stato stabilito che una sostanza è di fatto un interferente endocrino.

La legislazione dell'UE in materia di biocidi e prodotti fitosanitari – prosegue il documento – prevede che non vengano approvate le sostanze attive che costituiscano interferenti endocrini, a meno che l'esposizione non sia trascurabile (regolamento sui prodotti fitosanitari) o il rischio non sia trascurabile (regolamento sui biocidi). In teoria, una sostanza attiva di un prodotto fitosanitario o di un biocida è valutata sotto il profilo dell'interferenza endocrina nel corso di ogni procedura di approvazione o di rinnovo dell'approvazione. Inoltre, tutte le sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari e nei biocidi sono approvate solo per un periodo di tempo limitato e le approvazioni sono riesaminate periodicamente.

Alcuni degli effetti negativi provocati dagli interferenti endocrini (ad esempio, gli effetti sulla riproduzione) sono valutati (con conseguente adozione di regolamentazioni e di divieti) da anni. Con i nuovi criteri – rileva il documento – la valutazione sarà tuttavia più accurata e aggiornata.

In conclusione, la relatrice propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, sì da contemperare le esigenze di approfondimento con quelle di conclusione dell'esame in tempo utile per offrire il contributo del Senato al processo decisionale in corso a livello europeo. Ritiene che potrebbe essere opportuno sentire, oltre che l'esperto del Governo che sta seguendo il *dossier* europeo sugli interferenti endocrini, uno o più professori universitari nelle materie in cui interviene la Comunicazione della Commissione europea.

Conviene la Commissione.

La presidente RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) osserva che potrebbe essere opportuno sentire anche qualche rappresentante dei comparti produttivi potenzialmente interessati da misure incidenti sull'utilizzo di biocidi.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti (n. 334)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'atto del Governo in titolo.

Si tratta di uno schema di decreto legislativo – predisposto in base alla disciplina di delega generale di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 – recante l'apparato sanzionatorio per le violazioni di disposizioni di alcuni regolamenti europei nel settore alimentare.

I regolamenti in questione sono: 1) il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, «riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE»; 2) il regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, «relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari»; 3) il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, «sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari»; 4) il regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, «relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006»; 5) il regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, «concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari»; 6) il regolamento (CE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, «riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari».

Al riguardo, il relatore osserva che il titolo dello schema fa menzione solo di alcuni dei suddetti regolamenti.

Le sanzioni comminate dallo schema sono di natura amministrativa (pecuniarie e, in taluni casi, accessorie).

Come osserva la relazione illustrativa, lo schema in parte è sostitutivo di sanzioni amministrative già comminate da norme poste da alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, e successive modificazioni – le quali recepiscono direttive europee successivamente abrogate dai suddetti regolamenti, i quali, com'è noto, hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli Stati membri –. Di conseguenza, lo schema (all'articolo 13) abroga esplicitamente alcuni precetti

e norme sanzionatorie di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 777. Per altre parti, come osserva la medesima relazione illustrativa, lo schema commina sanzioni per «prescrizioni europee generali innovative rispetto al passato, e quindi prive di sanzione in caso di violazione, quali l'obbligo di rintracciabilità dei materiali ed oggetti (articolo 17 del regolamento (CE) n. 1935/2004), gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché gli obblighi relativi al rispetto delle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, recate nel regolamento (CE) n. 2023/2006».

In merito alla misura delle sanzioni, la relazione illustrativa evidenzia che: le medesime sono state stabilite in base agli importi previsti dalla citata disciplina vigente, rivalutati in termini monetari; si è tenuta anche in considerazione, su richiesta delle regioni, l'entità delle sanzioni vigenti nel settore alimentare di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193; si è prevista una forbice piuttosto ampia, al fine di poter commisurare l'importo da irrogare anche in ragione del diverso ruolo ricoperto dagli operatori economici nella filiera produttiva, soprattutto con riferimento agli utilizzatori (cioè, agli operatori economici che «utilizzino» materiali od oggetti non conformi alla normativa).

Oltre alla definizione dell'apparato sanzionatorio, lo schema introduce, nell'articolo 6, commi da 1 a 3, l'obbligo per gli operatori economici dei materiali ed oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari di comunicare all'autorità sanitaria (territorialmente competente) gli stabilimenti che eseguano le attività inerenti alla produzione, trasformazione e distribuzione dei medesimi materiali ed oggetti (ad eccezione degli stabilimenti dove si svolga in via esclusiva l'attività di distribuzione al consumatore finale). In fase di prima applicazione (per i soggetti già operanti), l'obbligo è adempiuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La relazione illustrativa osserva che l'introduzione dell'obbligo appare necessaria per consentire alle autorità sanitarie di essere informate dell'esistenza di tutti gli stabilimenti suddetti e fa riferimento, come fondamento giuridico, all'articolo 24 del citato regolamento (CE) n. 1935/2004, il quale prevede che gli Stati membri svolgano controlli ufficiali ai fini dell'osservanza del medesimo regolamento (sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa europea relativa ai controlli ufficiali dei mangimi e dei prodotti alimentari (la quale prevede appunto un'anagrafe di settore, già attuata anche in Italia). La sanzione amministrativa pecuniaria per l'inadempimento dell'obbligo in esame è comminata dal successivo comma 4.

L'articolo 11 dello schema introduce, per le violazioni che appaiano di lieve entità, «in relazione alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo», la figura dell'atto di diffida. Con quest'ultimo si

stabiliscono le prescrizioni per la «regolarizzazione» delle violazioni e per «elidere o attenuare le eventuali conseguenze dannose o pericolose dell'illecito» e si fissa un termine per i relativi adempimenti e per il pagamento di una somma.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che il riferimento alla «somma di cui al presente articolo» appare piuttosto indeterminato, in quanto l'articolo non fa altra menzione di essa né reca criteri o parametri per la determinazione dell'importo.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 11 fa riferimento all'applicazione della disciplina generale sulle sanzioni amministrative e fa specifico richiamo del termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, specificando che esso, nel caso in esame, decorre dalla verifica, da parte dell'autorità competente, della mancata ottemperanza.

In proposito, il relatore segnala che occorrerebbe specificare – anche correggendo, nell'ultimo periodo, la locuzione «per ottemperare alla diffida», che appare ivi impropria – se si faccia riferimento al termine di cui al comma 1 del citato articolo 18, cioè al termine entro cui gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti nonché l'eventuale richiesta di essere sentiti. Saggiunge che sarebbe opportuno chiarire che il termine decorre, anziché dalla verifica della mancata ottemperanza, dalla contestazione o notificazione della medesima verifica. Osserva inoltre che sarebbe opportuno chiarire anche se, nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, resti applicabile, e con quali termini temporali, l'istituto del pagamento in misura ridotta (di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni).

L'articolo 12 specifica che il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni (oggetto delle sanzioni di cui al presente schema) è presentato, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, all'autorità amministrativa competente ai sensi delle leggi regionali.

Gli articoli da 13 a 15 pongono le norme finali e le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, il comma 3 dell'articolo 15 specifica che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti dalle violazioni in esame sono devoluti secondo quanto disposto dalle norme regionali, mentre il successivo comma 4 prevede un meccanismo di aggiornamento biennale (sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per l'intera collettività) dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie in oggetto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 213**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40*

*AUDIZIONI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1630 E CON-  
NESSI (PROCREAZIONE ASSISTITA)*

**Plenaria**

**385<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(447) Maria RIZZOTTI. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**

**(1611) VACCARI ed altri. – Disciplina delle attività funerarie**

**(2492) MANDELLI ed altri. – Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre.

Riprende la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD) si sofferma, in primo luogo, su alcune disposizioni del testo unificato che a suo avviso rivestono particolare interesse: la riconduzione dei servizi cimiteriali tra le funzioni fondamen-



tali dei comuni (articolo 1); la predisposizione di un elenco di definizioni finalizzata alla chiarezza del testo e alla sua uniforme applicazione (articolo 2); la definizione delle dotazioni umane e strumentali richieste alle imprese funebri (articolo 4); la specificazione dei requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati (articolo 5); la prefigurazione dei requisiti per la pratica della tanatoprassi (articolo 11).

Pone in evidenza, quindi, alcuni aspetti del testo che reputa suscettibili di interventi migliorativi.

Nell'ambito dell'articolo 5, occorrerebbe rivedere la disciplina transitoria recata dal comma 3 e specificare le ragioni per la quali, secondo il disposto del comma 5, per le imprese funebri dotate di certificazione ISO9001:2008 e UNI EN15017:2006 è ridotta la durata minima dei corsi per l'abilitazione transitoria.

Nell'ambito dell'articolo 13, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire un riferimento esplicito alle disposizioni recate dal Codice del consumo in materia di trasparenza contrattuale e contrasto delle pratiche commerciali scorrette e delle clausole vessatorie.

Nell'ambito dell'articolo 15, parrebbe opportuno specificare quali competenze e titoli formativi debba possedere il personale dei comuni e delle ASL deputato alle verifiche sull'osservanza delle norme inerenti all'attività funebre, dal momento che il riferimento alla formazione abilitante prevista per i direttori tecnici di impresa funebre non appare chiaro: tale ultima figura è sì citata dall'articolo 4, ma senza indicazioni specifiche in tema di formazione.

Nell'ambito dell'articolo 17, occorrerebbe valutare l'opportunità di richiamare la definizione di «animali da compagnia» contenuta nell'accordo intercorso il 6 febbraio 2003 tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria**

**255<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 330)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole con osservazioni.)

Il relatore CUOMO (PD) illustra lo schema di decreto che reca i criteri utilizzati e le conseguenti determinazioni, al fine di ripartire – come previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 – le risorse finanziarie imputate al capitolo 1551, piano gestionale 1, della tabella 9 del bilancio di previsione dello Stato. Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per gli esercizi a partire dal 2011, ha visto l'introduzione di un nuovo capitolo, il 1552 – Spese di natura obbligatoria per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Detta novità ha determinato una rilevante contrazione delle risorse finanziarie da ripartire sul capitolo 1551 che per l'anno 2013 sono state di 5.874.257 euro, per l'anno 2014 sono state di 4.929.403 euro (integrate poi, con una variazione in assestato ad invarianza di spesa di 450.000 euro), per l'anno 2015 sono state di 4.275.357 euro (integrate

poi con una variazione in assestato ad invarianza di spesa di 1.095.000 euro), mentre per quest'anno sono pari a 6.114.645 euro. È bene evidenziare che nel 2015 sono stati assegnati circa 64 milioni di euro agli enti parco nazionali per le spese obbligatorie e circa 2,7 milioni di euro a valere sul Capitolo 1551, recante le risorse per interventi nelle aree protette per il cui utilizzo sono stati fissati obiettivi e modalità con la direttiva agli enti parco nazionali e alle marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità, emanata dal Ministro dell'ambiente.

Il presidente MARINELLO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MORGONI (*PD*) fa presente che molti tra i Comuni più colpiti dal sisma dello scorso 24 agosto insistono nel territorio del parco del Gran Sasso e Monti della Laga e nel parco dei Monti Sibillini. Ciò suggerisce la necessità di un impegno finanziario straordinario e aggiuntivo per destinare le risorse necessarie alle attività di ripristino conseguenti ai danni del terremoto. Fa poi presente la situazione di difficoltà finanziaria in cui versa il parco dello Zolfo delle Marche, a seguito della transizione di alcuni Comuni, che prima ricadevano in tale Regione, in Emilia Romagna. Si associa al relatore sulla necessità di una riflessione sulla modalità di riparto del fondo.

Il senatore SOLLO (*PD*) rileva la necessità di prevedere forme di intervento per i danni verificati anche a seguito di calamità di natura non sismica.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che l'inadeguatezza dell'assetto del territorio e della qualità del patrimonio immobiliare comporta, ancora una volta, che si debbano ripristinare conseguenze di danni che potevano essere prevenuti con un notevole risparmio di risorse.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) giudica opportuno un confronto con il Ministero dell'ambiente per elaborare criteri di valutazione più attuali rispetto a quelli meramente quantitativi, su cui si basa il provvedimento in esame. Tra i criteri da prendere in considerazione dovrebbero avere un peso rilevante quelli relativi alla tipologia di progetti gestiti dall'ente parco.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) suggerisce che nell'individuazione di tali criteri vengano preferiti quelli che riguardano le condizioni di accessibilità alle aree protette delle persone diversamente abili.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario DEGANI, in sede di replica, fa presente che il calcolo matematico dei contributi si basa sui parametri della superficie occupata, delle superfici naturali e del numero dei Comuni che insistono nell'area protetta. Nella ripartizione delle risorse si potrebbe fare riferimento alla riparazione dei danni conseguenti agli eventi sismici del 24 agosto. Occorre tuttavia riflettere che il riparto in esame è stato stabilito prima di tale data e che altre sono le risorse a cui è possibile attingere per far fronte ai danni del terremoto. In tal senso, sono stati avviati i primi contatti con Federparchi.

Il presidente MARINELLO (*AP (NCD-UDC)*) interviene incidentalmente facendo presente che le risorse da ripartire tra le aree protette sono già esigue e che una distribuzione diversa da quella indicata penalizzerebbe la funzionalità e la gestione ordinaria di alcuni parchi. Osserva inoltre che alla pagina n. 2 del documento in esame si fa esplicitamente riferimento alla tipologia di progetti avviati dagli enti di gestione delle aree protette quale elemento discriminante nella attribuzione delle risorse. Condivide comunque l'opportunità di avviare una riflessione sui criteri di ripartizione avvalendosi, a questo riguardo, delle professionalità della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente.

Il senatore CUOMO (*PD*), in sede di replica, propone di esprimere un parere favorevole che tenga conto delle osservazioni emerse in sede di discussione. Un impegno particolare della Commissione sarà inoltre richiesto nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità affinché il dibattito di oggi possa trovare una concreta finalizzazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, manifestando tuttavia contrarietà rispetto ai parametri di ripartizione esclusivamente numerici e suggerisce di istituire un fondo addizionale per gestire situazioni di particolare complessità che possono gravare sulle aree protette.

Il senatore VACCARI (*PD*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, condividendo i contenuti delle osservazioni proposte dal relatore.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sottolineando l'importanza dell'accesso alle aree protette da parte delle persone diversamente abili.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) dichiara il voto favorevole a nome del suo Gruppo, sottolineando la necessità di rivedere i criteri di ripartizione delle

risorse sulla base di un percorso condiviso e di stanziare risorse aggiuntive per le aeree protette che hanno subito particolari danni.

La senatrice DE PIN (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) dichiara il voto contrario a nome del suo Gruppo.

All'esito del voto, lo schema di parere con osservazioni favorevoli risulta approvato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 330**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,  
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

l'individuazione dei criteri impiegati nella ripartizione dei fondi dovrebbe prediligere maggiormente gli aspetti connessi alle progettualità implementate dagli enti di gestione, con particolare riferimento alle attività di prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico;

la ripartizione delle risorse dovrebbe premiare la capacità di gestione delle aree protette, piuttosto che basarsi sulla considerazione di elementi statici quali l'estensione delle aree protette o il numero di Comuni che su tali aree insistono;

tra i criteri premianti ai fini dell'attribuzione delle risorse andrebbe previsto quello della gestione di progetti per il miglioramento della accessibilità alle aree protette da parte delle persone diversamente abili;

si rileva l'urgente necessità di risorse aggiuntive da destinare agli enti di gestione di aree protette che abbiano subito danni derivanti dai recenti eventi sismici o da altra tipologia di calamità natura.

**Plenaria****256<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***MARINELLO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.*

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (n. 336)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra lo schema di decreto, frutto di un articolato confronto in sede di Conferenza unificata, che ha ricevuto le osservazioni dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), delle Regioni e degli Osservatori per il paesaggio. Lo schema intende conferire efficienza ed efficacia all'azione amministrativa delle sovrintendenze alleggerendole da una serie di competenze non essenziali rispetto alla loro missione istituzionale. L'atto di Governo coniuga pertanto il principio di semplificazione amministrativa con la tutela e la conservazione dei beni paesaggistici. In particolare, l'allegato A contiene gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, mentre l'allegato B reca gli interventi e le opere di lieve entità soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato. L'articolo 4 disciplina le modalità di esonero dall'obbligo di autorizzazione per particolari categorie di interventi. Il Capo II dello schema di decreto reca le norme in materia di procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, disciplina la semplificazione documentale, prevede forme di concentrazione del procedimento e di presentazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata. L'articolo 10 dispone che il procedimento autorizzatorio semplificato si concluda con un provvedimento adottato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della relativa domanda. Sottolinea infine l'im-

portanza della normativa da tempo attesa dal sistema delle sovrintendenze e dalla Pubblica Amministrazione tutta.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA precisa che la *ratio* del provvedimento è di differenziare gli ambiti di intervento delle sovrintendenze, poiché dai dati del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta che solo un terzo delle istanze inoltrate riesce ad essere esaminato. La semplificazione proposta consentirà pertanto alle sovrintendenze di concentrarsi sugli interventi che incidono effettivamente sul patrimonio paesaggistico, assicurandone l'effettiva tutela. Maggiore sarà inoltre la certezza dei cittadini rispetto agli ambiti di intervento delle sovrintendenze, distinguendosi tra interventi con maggiore o minore impatto sul paesaggio, senza ledere la tutela dell'ambiente, il diritto alla salute e i diritti dei disabili.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *SUGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI NELLA CITTÀ DI LICATA*

Il presidente MARINELLO mette a disposizione dei Senatori una nota del Sindaco di Licata avente ad oggetto gli interventi di demolizione degli immobili abusivi realizzati nella città siciliana, facendo presente l'intenzione di coinvolgere la Commissione sulla problematica in parola.

La Commissione prende atto.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedì 29 settembre 2016, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo. È invece convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*



**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria**

**215<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**CHITI**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 479 definitivo)**

**Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (n. COM (2016) 482 definitivo)**

(Osservazioni alla 13<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Osservazioni non ostative con rilievi)

La senatrice FISSORE (*PD*), relatrice, introduce l'esame dei due atti in titolo.

La proposta di cui al COM(2016) 479 introduce l'obbligo per gli Stati membri, per il periodo 2021-2030, di evitare che le emissioni superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, nel settore LULUCF – uso del suolo, variazione nella destinazione d'uso del suolo e silvicoltura (Land Use, Land Use Change, and Forestry) – ai fini dell'inclusione di tale settore nell'ambito degli impegni di riduzione delle emissioni assunto dall'U-

nione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La proposta, inoltre stabilisce gli obblighi di informazione e di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti inerenti le attività LULUCF, confermando l'impianto normativo dettato dalla vigente decisione n. 529/2013.

Ad oggi le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori non-ETS (di cui farebbe parte anche il settore LULUCF) e della direttiva 2003/87/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori energivori mediante il sistema di scambio di quote di emissioni ETS. La vigente decisione n. 529/2013/UE sul settore LULUCF si limita a dettare norme relative alla contabilizzazione delle emissioni e assorbimenti di gas serra e alle connesse procedure di informazione, senza stabilire obblighi quantitativi per gli Stati membri.

La soluzione di inclusione nella contabilità per il 2030, adottata dalla proposta di regolamento in titolo, è quella di mantenere il settore LULUCF separato rispetto alla normativa sui settori non-ETS, pur prevedendo la possibilità di utilizzare parte degli assorbimenti legati al settore LULUCF ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per i settori non-ETS (di cui al COM(2016) 482).

La proposta, quindi, prevede all'articolo 4 l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire che, nel periodo 2021-2030, le emissioni non superino gli assorbimenti, nell'ambito del settore LULUCF, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11. L'articolo 11 prevede che, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo, per gli Stati membri le cui emissioni superano gli assorbimenti, si tiene conto delle emissioni eventualmente cancellate a norma della flessibilità prevista della proposta di regolamento sui settori non-ETS (COM(2016) 482). Gli Stati membri in cui, invece, gli assorbimenti superano le emissioni, potranno trasferire la quota di assorbimento eccedente a un altro Stato membro, ai fini del rispetto del predetto obbligo.

La relatrice illustra, quindi, uno schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, che sono rispettati, e alle relazioni del Governo.

La proposta di cui al COM(2016) 482 stabilisce gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, derivanti dai settori economici di cui alla decisione n. 406/2009/CE (cosiddetta Effort Sharing Decision – ESD), ovvero quelli non rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione di cui alla direttiva 2003/87/CE (cosiddetta Emissions Trading Scheme – ETS), per il periodo 2021-2030.

Il sistema ETS riguarda settori industriali energivori come il termoelettrico, la raffinazione, la produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro. Tuttavia, oltre il 55 per cento delle emissioni totali dell'UE proviene dai settori non-ETS, in cui vi rientrano trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, e i piccoli impianti industriali.

La vigente decisione ESD del 2009 ha stabilito gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni non-ETS per il periodo 2013-2020, determinati in base ai valori di PIL pro capite, e prevedendo per l'Italia una riduzione del 13 per cento rispetto alle emissioni del 2005.

Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato il Quadro per il clima e l'energia 2030, con l'impegno di riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2030, del 40 per cento rispetto al 1990. In funzione di tale obiettivo, per i settori ETS è prevista una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, mentre nei settori non-ETS si dovrà raggiungere una riduzione del 30 per cento, sempre rispetto alle emissioni del 2005.

La proposta stabilisce, quindi, i singoli obiettivi nazionali del settore non-ETS, in linea con l'impegno di riduzione del 30 per cento rispetto al 2005 entro il 2030, prevedendo per l'Italia una riduzione del 33 per cento. Essa prevede due nuove forme di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi non-ETS, relative alla possibilità per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media europea (tra i quali non rientra l'Italia) di adeguare gli obiettivi per riflettere l'efficacia rispetto ai costi, e alla possibilità di tenere conto dei crediti derivanti dal settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) relativi alla gestione dei pascoli e delle terre coltivate, all'afforestazione e riforestazione, di cui potrà usufruire l'Italia, come precisato nella relazione del Ministero delle politiche agricole.

Nelle relazioni del Governo trasmesse al Parlamento si rappresentano elementi di potenziale criticità. Emerge invero che i costi per l'Italia, derivanti dalle misure necessarie ai fini della prevista riduzione delle emissioni, risulterebbero nell'ordine dello 0,7 per cento del PIL, nettamente superiori rispetto alla media europea compresa tra lo 0,15 e lo 0,54 per cento, a seconda degli scenari elaborati. Inoltre, la proposta non terrebbe in debita considerazione gli sforzi di riduzione delle emissioni posti in essere dagli Stati membri cosiddetti «*early movers*», che per primi si sono impegnati in tal senso.

La relatrice illustra, quindi, uno schema di osservazioni non ostative, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, al principio di sussidiarietà, che appare non rispettato in quanto l'obiettivo di riduzione delle emissioni non-ETS proposto per l'Italia, pari al 33 per cento rispetto ai valori del 2005, comporta oneri e costi sproporzionati in confronto con la media europea, e alla rappresentazione presso le Istituzioni dell'Unione europea, da parte del Governo, dei rilevanti interessi nazionali inerenti i settori economici non-ETS.

Si apre la discussione generale congiunta.

La senatrice GINETTI (PD), in riferimento al COM(2016) 482, si sofferma sul rilievo relativo all'incongruità dell'obiettivo del 33 per cento

fissato per l'Italia. Esso sembra maggiormente inerente agli aspetti più sostanziali della proposta piuttosto che al principio di sussidiarietà.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), in riferimento al COM(2016) 479, chiede delucidazioni circa il meccanismo di contabilizzazione delle emissioni di cui alla decisione 529/2013/UE.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene importante il controllo sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che la 14<sup>a</sup> Commissione svolge con grande attenzione evidenziando gli eventuali punti critici delle proposte all'esame. Sul COM(2016) 482, peraltro, i pertinenti rilievi svolti dalla relatrice sulla riduzione delle emissioni non-ETS per l'Italia sembrano più facilmente riconducibili ad aspetti inerenti il principio di proporzionalità.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) sottolinea come dall'analisi delle proposte in esame emergano chiaramente i ritardi dello Stato italiano nel perseguire politiche di riduzione delle emissioni. Tali ritardi, a suo avviso, sono imputabili alla scarsa incisività dell'azione dei Governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Preannuncia, quindi, il suo voto contrario ai due schemi di osservazioni presentati della relatrice.

Il Presidente CHITI ritiene che il COM(2016) 482 non presenta aspetti contrari al principio di sussidiarietà, mentre presenta alcuni aspetti critici che ineriscono ad aspetti sostanziali della proposta, anche con riflessi sul rispetto del principio di proporzionalità.

La relatrice FISSORE (*PD*), dopo aver chiarito che la regolamentazione in esame prevede obblighi quantitativi per gli Stati ai fini dei meccanismi di contabilizzazione delle emissioni, riformula lo schema di osservazioni relative al COM(2016) 482, riconducendo il rilievo sulla incongruità della riduzione delle emissioni non-ETS per l'Italia al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Esaurita la discussione generale congiunta, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone separatamente in votazione lo schema di osservazioni non ostative con rilievi presentato dalla relatrice sul COM(2016) 479 e lo schema di osservazioni non ostative con rilievi riformulato in seduta dalla relatrice sul COM(2016) 482, entrambi pubblicati in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (n. COM (2016) 270 definitivo)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni contrarie con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 604/2013 sui criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (cosiddetto «regolamento Dublino III»), ed è finalizzata ad integrare l'attuale impianto normativo con un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione, che permetta di affrontare situazioni di afflusso sproporzionato di richiedenti asilo negli Stati membri.

Il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197). In coerenza con essa, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013, Eurodac (COM(2016) 272), e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271). Il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: una proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468).

Il principio fondamentale del vigente regolamento Dublino III è che la responsabilità dell'esame di una domanda incombe principalmente allo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all'ingresso o al soggiorno del richiedente. Per la Commissione europea, l'attuale «sistema Dublino» non è più adeguato a garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti in tutta l'Unione e, attualmente, solo alcuni degli Stati membri si trovano a gestire la grande maggioranza dei richiedenti asilo in arrivo nell'Unione, da cui consegue una forte pressione sulle capacità dei loro sistemi di asilo e il mancato rispetto delle norme dell'UE.

Le principali modifiche previste dalla proposta di regolamento in titolo sono quelle di rafforzare il meccanismo della competenza dello Stato

di primo ingresso, bilanciandolo con un meccanismo correttivo di assegnazione automatico che si attiva qualora lo Stato membro si trova ad affrontare un numero sproporzionato di domande di asilo.

Più un particolare, la proposta di regolamento: al nuovo articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino, introduce l'obbligo di verificare se la domanda di asilo sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro; al nuovo articolo 4, rende esplicito l'obbligo del richiedente entrato illegalmente nel territorio degli Stati membri di presentare la domanda nello Stato membro del primo ingresso; al nuovo articolo 5, prevede che durante le procedure previste dal regolamento il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE tra cui l'accesso al mercato del lavoro e al sistema di istruzione per i figli minori, in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente; al nuovo articolo 9, sopprime la norma per cui gli Stati membri devono tener conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente; all'articolo 15, sopprime la clausola che prevede la cessazione della competenza dello Stato di primo ingresso dopo 12 mesi dall'ingresso irregolare e la clausola che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi.

Agli articoli 34 e seguenti, la proposta introduce il meccanismo correttivo di assegnazione, che prevede una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di concessione della protezione internazionale, nel caso in cui uno Stato membro si trovi a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di protezione internazionale per le quali è competente in virtù del regolamento stesso. Il meccanismo sarà attivato automaticamente quando il sistema automatizzato indichi che il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, superi il 150 per cento del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato da una chiave di riferimento. La chiave di riferimento verrà stabilita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che ogni anno dovrà adeguare le cifre dei criteri (popolazione e PIL) e la chiave, in base ai dati forniti da Eurostat. Gli Stati membri avranno la possibilità di non partecipare temporaneamente, per un periodo di dodici mesi, al meccanismo correttivo di assegnazione, ma in compenso dovranno versare un contributo di 250.000 euro per richiedente allo Stato membro designato come competente per l'esame della domanda.

Dopo aver evidenziato come la relazione del Governo sulla proposta in esame fornisca una valutazione della stessa complessivamente negativa, il relatore illustra uno schema di osservazioni contrarie, con alcuni rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); il principio di sussidiarietà non è rispettato in quanto la proposta non rispetta l'obiettivo di ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità

fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi; il principio di proporzionalità non risulta rispettato in riferimento: al nuovo articolo 3, che prefigura un considerevole aumento del numero delle domande da esaminare da parte di un Paese di primo ingresso come è l'Italia; al nuovo articolo 10, paragrafo 5, sui minori, il quale prevede che, in mancanza di familiari, sia competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale; al nuovo articolo 15, ovvero alla soppressione della clausola di cessazione, dopo 12 mesi, della competenza dello Stato membro di primo ingresso illegale e di altre disposizioni che producono un rafforzamento e un ampliamento del criterio del primo ingresso e si pone pertanto in antitesi rispetto agli obiettivi prefigurati nella proposta. Per quanto concerne il meccanismo correttivo di assegnazione, di cui agli articoli 34 e seguenti, si ritiene necessario abbassare considerevolmente la soglia che sarà prevista per far scattare il meccanismo di ricollocazione, ed eliminare la possibilità di surrogare la partecipazione al meccanismo con un contributo finanziario, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo prefigurato nella stessa proposta, di una equa distribuzione dei richiedenti nel territorio degli Stati membri.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) lamenta l'inadeguatezza della politica di gestione dei flussi migratori da parte del Governo, posto che l'accoglienza di grandi numeri di migranti in centri di piccole dimensioni rende improbabile una loro effettiva integrazione. Andrebbe inoltre effettuata una valutazione sull'efficacia dell'utilizzo delle ingenti risorse pubbliche stanziare in tale rilevante settore.

La senatrice GINETTI (*PD*), nel concordare con i rilievi del relatore, osserva come con l'atto in esame non si compiano reali passi in avanti sul tema dei flussi migratori, al contrario invece di quello che prescriverebbe l'articolo 78 del TFUE, ove si parla di «politica comune in materia di asilo» e di «sistema europeo comune di asilo». La debolezza della risposta politica dell'Europa è quindi poco in linea con le precise indicazioni dei trattati, che prevedono al riguardo una materia pienamente europea. Anche la limitata utilizzazione dei sistemi informatizzati, che assicurerebbero un sostanziale miglioramento delle procedure nei vari Stati interessati, depone nel senso di una risposta politica incerta nella gestione del problema.

Il senatore URAS (*Misto*) rileva come la proposta di regolamento in esame sembri privilegiare più l'interesse dei singoli Stati che dell'Europa nel suo complesso, inscrivendosi in un non condivisibile percorso di rinalizzazione di chiare competenze europee. Preannuncia il suo voto favorevole allo schema di osservazioni presentato del relatore.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) effettua alcune considerazioni sulla necessità di chiarire meglio nelle osservazioni i profili inerenti il rispetto

dei principi di sussidiarietà, anche in relazione al ruolo dell’Agenzia per l’asilo, e di proporzionalità.

Il relatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condive quanto testé osservato dal senatore COCIANCICH e riformula di conseguenza lo schema di osservazioni contrarie da lui presentato.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni contrarie con rilievi come riformulato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 479 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta introduce l'obbligo per gli Stati membri, per il periodo 2021-2030, di evitare che le emissioni superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, nel settore LULUCF – uso del suolo, variazione nella destinazione d'uso del suolo e silvicoltura (*Land Use, Land Use Change, and Forestry*) – ai fini dell'inclusione di tale settore nell'ambito degli impegni di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030. La proposta, inoltre stabilisce gli obblighi di informazione e di contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti inerenti le attività LULUCF, confermando l'impianto normativo dettato dalla vigente decisione n. 529/2013;

premessi che:

– il settore LULUCF, nell'Unione europea, consente di assorbire dall'atmosfera una quota significativa delle emissioni totali di gas a effetto serra che vengono emesse dalle attività antropiche, attraverso l'immagazzinamento del carbonio nella vegetazione e nei suoli;

– ad oggi le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal settore LULUCF non sono contabilizzati negli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Unione per il 2020 a norma della decisione 406/2009/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori non-ETS (di cui farebbe parte anche il settore LULUCF) e della direttiva 2003/87/CE sulla riduzione delle emissioni dei settori energivori mediante il sistema di scambio di quote di emissioni ETS;

– il settore LULUCF è attualmente preso in considerazione, ai fini della riduzione generale dei gas serra, solo dal Protocollo di Kyoto del 1997, allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvato con decisione 2002/358/CE del Consiglio UE, che vincola l'UE e ciascuno dei suoi Stati membri a garantire che tale settore non produca emissioni in eccesso;

– la vigente decisione n. 529/2013/UE sul settore LULUCF si limita a dettare norme relative alla contabilizzazione delle emissioni e assorbimenti di gas serra e alle connesse procedure di informazione, senza stabilire obblighi quantitativi per gli Stati membri;

– il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato il Quadro per il clima e l'energia 2030, con l'impegno vincolante di riduzione gene-

rale delle emissioni di gas serra, entro il 2030, del 40 per cento rispetto al 1990, e ha invitato la Commissione europea a definire una politica sulle modalità di inclusione del settore LULUCF nel Quadro per il clima e l'energia 2030;

– l'accordo di Parigi, adottato nel dicembre 2015, durante la 21<sup>a</sup> Conferenza delle Parti della UNFCCC, che si sostituirà al Protocollo di Kyoto la cui scadenza è fissata alla fine del 2020, esorta a raggiungere un equilibrio tra le fonti di emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra nella seconda metà del corrente secolo e invita le Parti ad agire per conservare e migliorare, ove opportuno, i pozzi e i serbatoi di gas a effetto serra, comprese le foreste;

considerato che:

– la soluzione di inclusione nella contabilità per il 2030, adottata dalla proposta di regolamento in titolo, è quella di mantenere il settore LULUCF separato rispetto alla normativa sui settori non-ETS, pur prevedendo la possibilità di utilizzare parte degli assorbimenti legati al settore LULUCF ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti per i settori non-ETS (cfr. COM(2016) 482);

– la proposta, quindi, prevede all'articolo 4 l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire che, nel periodo 2021-2030, le emissioni non superino gli assorbimenti, nell'ambito del settore LULUCF, tenuto conto degli strumenti di flessibilità di cui all'articolo 11;

– l'articolo 11 prevede che, ai fini dell'adempimento del predetto obbligo, per gli Stati membri le cui emissioni superano gli assorbimenti, si tiene conto delle emissioni eventualmente cancellate a norma della flessibilità prevista della proposta di regolamento sui settori non-ETS (COM(2016) 482). Gli Stati membri in cui, invece, gli assorbimenti superano le emissioni, potranno trasferire la quota di assorbimento eccedente a un altro Stato membro, ai fini del rispetto del predetto obbligo;

valutata la relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e trasmessa in data 25 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo dell'inclusione del settore LULUCF nell'ambito degli impegni di riduzione delle emissioni assunto dall'Unione europea per il periodo compreso tra il 2021 e il 2030, attraverso l'introduzione dell'obbligo di evitare che le emissioni superino gli assorbimenti di gas a effetto serra, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte non vanno al di là di quanto necessario al raggiungimento del predetto obiettivo. Anche il potere conferito alla Commissione europea, di adottare atti delegati, non modifica elementi essenziali dell'atto legislativo (come prescritto dall'articolo 290 del TFUE), limitandosi ad aggiornamenti finalizzati a tenere conto delle modifiche apportate alle linee guida IPCC (Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico);

in riferimento alle relazioni elaborate dal Governo ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, si esprime l'auspicio che queste siano il più possibile complete e tempestive, al fine di consentire alle Camere di esaminare in modo approfondito le proposte legislative europee, conoscendo l'avviso del Governo nel merito dei singoli elementi che le compongono, in funzione del parere da trasmettere alle Istituzioni europee entro le 8 settimane previste dal Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 482 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta stabilisce gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, derivanti dai settori economici di cui alla decisione n. 406/2009/CE (cosiddetta Effort Sharing Decision – ESD), ovvero quelli non rientranti nel sistema di scambio di quote di emissione di cui alla direttiva 2003/87/CE (cosiddetta Emissions Trading Scheme – ETS), per il periodo 2021-2030;

premesso che:

– il sistema ETS riguarda settori industriali energivori come il termoelettrico, la raffinazione, la produzione di cemento, di acciaio, di carta, di ceramica, di vetro. Tuttavia, oltre il 55 per cento delle emissioni totali dell'UE proviene dai settori non-ETS, in cui vi rientrano trasporti, edilizia, servizi, agricoltura, rifiuti, e i piccoli impianti industriali;

– il Consiglio europeo del marzo 2007 ha approvato il cosiddetto Pacchetto clima-energia 20-20-20, che prevede la riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2020, di almeno il 20 per cento rispetto ai valori del 1990;

– nel quadro di tale obiettivo, la vigente decisione ESD del 2009 ha stabilito gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni non-ETS per il periodo 2013-2020, determinati in base ai valori di PIL pro capite, e prevedendo per l'Italia una riduzione del 13 per cento rispetto alle emissioni del 2005;

– in vista del decennio successivo al 2020, il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato il Quadro per il clima e l'energia 2030, con l'impegno di riduzione generale delle emissioni di gas serra, entro il 2030, del 40 per cento rispetto al 1990;

– in funzione di tale obiettivo, per i settori ETS è prevista una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005, mentre nei settori non-ETS si dovrà raggiungere una riduzione del 30 per cento, sempre rispetto alle emissioni del 2005;

considerato che:

– secondo la Commissione europea, con le attuali politiche, si prevede che nel 2030 le emissioni non-ETS, contemplate nella decisione ESD del 2009, potranno raggiungere una riduzione del 24 per cento circa ri-

spetto al 2005, e che, pertanto, in funzione dell'obiettivo del 30 per cento, stabilito dal Consiglio europeo dell'ottobre 2014, sono necessarie misure più stringenti;

– la proposta stabilisce, quindi, i singoli obiettivi nazionali del settore non-ETS, in linea con l'impegno di riduzione del 30 per cento rispetto al 2005 entro il 2030, prevedendo per l'Italia una riduzione del 33 per cento;

– la proposta prevede due nuove forme di flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi non-ETS, relative alla possibilità per gli Stati membri con un PIL pro capite superiore alla media europea (tra i quali non rientra l'Italia) di adeguare gli obiettivi per riflettere l'efficacia rispetto ai costi, e alla possibilità di tenere conto dei crediti derivanti dal settore LULUCF (Land Use, Land Use Change, and Forestry) relativi alla gestione dei pascoli e delle terre coltivate, all'afforestazione e riforestazione, di cui potrà usufruire l'Italia, come precisato nella relazione del Ministero delle politiche agricole;

valutate le relazioni del Governo, elaborate ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

considerato, in particolare, che nella relazione elaborata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trasmessa in data 25 agosto 2016, si fa cenno della presenza di elementi di potenziale criticità, che andranno ulteriormente analizzati e discussi nell'ambito di riunioni di coordinamento interministeriale volte a definire la posizione italiana. Per quanto riguarda gli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e locali, e sull'organizzazione della pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente si riserva di fornire elementi sulla base dei contributi delle altre Amministrazioni interessate, essendo il coordinamento ancora in fase di avvio. Infine, per quanto riguarda gli effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese, non si dà alcuna valutazione, rinviandola ai provvedimenti nazionali che saranno adottati per la riduzione delle emissioni;

considerato che in data 30 agosto 2016, il Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio ha trasmesso una seconda relazione, questa elaborata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che reca elementi di valutazione utili per l'esame parlamentare in fase ascendente. La relazione richiama, peraltro, valutazioni di criticità emerse già in occasione di una riunione presso il Ministero dell'ambiente svolta in data anteriore alla pubblicazione della proposta in titolo. Inoltre, dalla relazione emerge che i costi per l'Italia, derivanti dalle misure necessarie ai fini della prevista riduzione delle emissioni, risulterebbero nell'ordine dello 0,7 per cento del PIL, nettamente superiori rispetto alla media europea compresa tra lo 0,15 e lo 0,54 per cento, a seconda degli scenari elaborati. Secondo il Ministero delle politiche agricole, pertanto, le flessibilità previste dalla proposta di regolamento non consentono all'Italia un agevole conseguimento degli obiettivi di emissione, considerato che nell'allegato al DEF 2016, concernente lo «stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra», con le misure at-

tualmente in vigore, si stima una riduzione, al 2030, del 20 per cento rispetto al 2005, anziché del 33 per cento come stabilito dalla proposta. Peraltro, sempre secondo il Ministero delle politiche agricole, la proposta non terrebbe in debita considerazione gli sforzi di riduzione delle emissioni posti in essere dagli Stati membri cosiddetti «early movers», che per primi si sono impegnati in tal senso,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostante, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per decidere in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori non-ETS, in modo coordinato ed equo nell'ambito del territorio dell'Unione europea, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente

il rispetto del principio di proporzionalità presenta forti elementi di criticità, in relazione alla ripartizione degli oneri di riduzione delle emissioni assegnati agli Stati membri. In particolare, l'obiettivo di riduzione delle emissioni non-ETS proposto per l'Italia, pari al 33 per cento rispetto ai valori del 2005, comporta oneri e costi sproporzionati, in confronto con la media europea, non sufficientemente mitigati dai meccanismi di flessibilità previsti dalla proposta, come evidenziato in premessa;

in riferimento all'ulteriore necessario approfondimento che il Governo dovrà svolgere, come emerge dalle relazioni pervenute al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, e in funzione di una efficace rappresentazione presso le Istituzioni dell'Unione europea dei rilevanti interessi nazionali inerenti i settori economici non-ETS, si ritiene necessario che il relativo coordinamento sia svolto, come prescrive l'articolo 18 della stessa legge n. 234 del 2012, in sede di Presidenza del Consiglio dei ministri.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 270 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 604/2013 sui criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale (cosiddetto «regolamento Dublino III»), è finalizzata ad integrare l'attuale impianto normativo con un nuovo meccanismo correttivo di assegnazione, che permetta di affrontare situazioni di afflusso sproporzionato di richiedenti asilo negli Stati membri;

ricordato che:

– il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

– in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema europeo comune di asilo;

– il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: 1. una proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); 2. una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); 3. una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari (COM(2016) 465); 4. una proposta volta a definire

un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468);

considerato che il principio fondamentale del vigente regolamento Dublino III è che la responsabilità dell'esame di una domanda incombe principalmente allo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all'ingresso o al soggiorno del richiedente. I criteri per stabilire tale responsabilità sono, in ordine gerarchico, considerazioni di natura familiare, il possesso recente di un visto o permesso di soggiorno in uno Stato membro, l'ingresso regolare o irregolare del richiedente nell'Unione europea. In particolare, l'articolo 13 stabilisce che, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e di circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Tale responsabilità cessa, tuttavia, trascorsi 12 mesi dalla data di attraversamento clandestino della frontiera;

rilevato che la Commissione europea sottolinea che l'attuale «sistema Dublino» non è più adeguato a garantire una distribuzione sostenibile delle responsabilità nei confronti dei richiedenti in tutta l'Unione e che, attualmente, solo alcuni degli Stati membri si trovano a gestire la grande maggioranza dei richiedenti asilo in arrivo nell'Unione, da cui consegue una forte pressione sulle capacità dei loro sistemi di asilo e il mancato rispetto delle norme dell'UE. In particolare, individua tra le carenze e punti deboli dell'attuale normativa, la complessità della determinazione dello Stato di competenza, la lentezza delle procedure soprattutto per quanto riguarda il trasferimento della competenza tra Stati membri;

considerato che la Commissione europea, per la preparazione della proposta, si è basata su studi esterni da essa commissionati, per la valutazione del vigente sistema Dublino. Gli aspetti di criticità emersi riguardano principalmente la forte presenza di movimenti secondari, dallo Stato di primo ingresso verso altri Stati membri. In base a tali movimenti secondari è emersa la forte presenza di domande multiple di asilo: nel 2014, infatti, il 24 per cento dei richiedenti aveva già presentato in precedenza domande in altri Stati membri. Conseguentemente, hanno trovato scarsa applicazione anche le norme del regolamento sui trasferimenti tra Stati membri, in quanto i richiedenti hanno potuto presentare (o ripresentare) domanda nello Stato membro di destinazione desiderato. Tale fenomeno è da attribuirsi in gran parte al fatto che l'attuale regolamento Dublino non tiene conto delle capacità di ricezione degli Stati membri, soprattutto se sottoposti a forte pressione migratoria, e attribuisce una responsabilità sproporzionata agli Stati membri lungo le frontiere esterne, a causa della prevalente applicazione del criterio del Paese di primo ingresso. I criteri relativi ai legami familiari sono, infatti, usati con minore frequenza, soprattutto per la difficoltà di rintracciare i familiari o di ottenere prove documentali di legami familiari;



considerato, inoltre, che la Commissione europea ha consultato gli Stati membri, alcuni dei quali hanno chiesto un sistema permanente di condivisione degli oneri tramite una chiave di distribuzione dei richiedenti, mentre altri si sono dichiarati favorevoli a mantenere e razionalizzare il sistema attuale, compreso il criterio della competenza dello Stato membro di primo ingresso in caso di ingresso irregolare;

considerato che le principali modifiche previste dalla proposta di regolamento in titolo sono quelle di rafforzare il meccanismo della competenza dello Stato di primo ingresso, bilanciandolo con un meccanismo correttivo di assegnazione automatico che si attiva qualora lo Stato membro si trova ad affrontare un numero sproporzionato di domande di asilo;

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

– al nuovo articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino, introduce l'obbligo di verificare, prima dell'avvio delle procedure di determinazione dello Stato membro competente, se la domanda sia inammissibile in ragione del fatto che il richiedente proviene da un primo Paese di asilo o da un Paese terzo sicuro, ove, in tal caso, il richiedente deve essere rinvitato;

– al nuovo articolo 4, rende esplicito l'obbligo del richiedente entrato illegalmente nel territorio degli Stati membri dovrà presentare la domanda nello Stato membro del primo ingresso e di collaborare per l'identificazione di tale Stato. A tale riguardo, il nuovo articolo 6 sottolinea che il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo;

– al nuovo articolo 5, prevede che durante le procedure previste dal regolamento il richiedente non ha diritto alle condizioni di accoglienza di cui agli articoli da 14 a 19 della direttiva 2013/33/UE tra cui l'accesso al mercato del lavoro e al sistema di istruzione per i figli minori, in Stati membri diversi da quello in cui deve essere presente;

– al nuovo articolo 9, sopprime la norma per cui gli Stati membri devono tener conto di qualsiasi elemento di prova disponibile per quanto riguarda la presenza nel territorio di uno Stato membro di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela con il richiedente. D'altra parte viene ampliata la definizione di familiari di cui all'articolo 2, per includervi anche i fratelli e sorelle del richiedente, nonché i vincoli di parentela formati dopo la partenza dal Paese di origine ma prima dell'arrivo nel territorio dello Stato membro;

– al nuovo articolo 15, sopprime la clausola che prevede la cessazione della competenza dello Stato di primo ingresso dopo 12 mesi dall'ingresso irregolare e la clausola che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi;

– ai nuovi articoli 34 e seguenti, introduce il meccanismo correttivo di assegnazione, che prevede una ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, e il rapido accesso dei richiedenti alle procedure di concessione della protezione internazionale, nel caso in cui uno Stato membro si trovi a far fronte a un numero sproporzionato di richieste di

protezione internazionale per le quali è competente in virtù del regolamento stesso. Il meccanismo sarà attivato automaticamente quando il sistema automatizzato indichi che il numero di domande di protezione internazionale per cui uno Stato membro è competente, aggiunto al numero di persone effettivamente reinsediate, superi il 150% del numero di riferimento per tale Stato membro, determinato da una chiave di riferimento. La chiave di riferimento verrà stabilita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che ogni anno dovrà adeguare le cifre dei criteri (popolazione e PIL) e la chiave, in base ai dati forniti da Eurostat. Gli Stati membri avranno la possibilità di non partecipare temporaneamente, per un periodo di dodici mesi, al meccanismo correttivo di assegnazione, ma in compenso dovranno versare un contributo di 250.000 euro per richiedente allo Stato membro designato come competente per l'esame della domanda;

considerata la relazione del Governo, trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

considerato, in particolare, che il Governo ha segnalato la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale, e che la relazione ne fornisce una valutazione complessivamente negativa della proposta, evidenziando come essa non contribuisca a un'equa ripartizione dei migranti fra gli Stati membri ma piuttosto rafforzi e ampli, «sotto vari profili, il criterio del primo ingresso, aumentando le difficoltà dei Paesi di frontiera, come l'Italia»,

formula per quanto di competenza osservazioni contrarie, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria. Peraltro si tratta della medesima base giuridica del regolamento (UE) n. 604/2013 che va a riformare;

i principi di sussidiarietà e di proporzionalità presentano, invece, forti elementi di criticità, come di seguito evidenziato:

– gli obiettivi della proposta, di ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e di frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi tra gli Stati membri, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente. Tuttavia, le misure e i meccanismi previsti non rispondono all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme e gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei due predetti obiettivi;

– l'introduzione, al nuovo articolo 3 della proposta, dell'obbligo di un esame preliminare, prima dell'avvio del procedimento Dublino, concernente l'ammissibilità della domanda, in caso di provenienza del richie-

dente da un Paese terzo sicuro o da un Paese di primo asilo, prefigura un considerevole aumento del numero delle domande da esaminare da parte di un Paese di primo ingresso come è Italia. Inoltre, tale meccanismo aumenterebbe i casi in cui l'Italia diventa Stato competente, con conseguenze anche in termini di durata dell'accoglienza e di rimpatrio di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale. Tali aspetti di aggravio produrrebbero conseguenze controproducenti rispetto agli obiettivi prefigurati nella proposta;

– il nuovo articolo 10, paragrafo 5, sui minori prevede che, in mancanza di familiari, sia competente lo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale, salvo che ciò risulti contrario all'interesse superiore del minore, e che, in caso di domande di asilo presentate in più Stati membri, la competenza sia attribuita allo Stato in cui è stata presentata per la prima volta la domanda. Al riguardo si ritiene maggiormente rispondente agli interessi del minore che la competenza si determini in capo allo Stato membro nel quale il minore si trova al momento della presentazione della domanda;

– le modifiche introdotte al nuovo articolo 15, ovvero la soppressione della clausola di cessazione, dopo 12 mesi, della competenza dello Stato membro di primo ingresso illegale, e della norma che determina lo Stato competente in base a soggiorno irregolare continuativo di almeno cinque mesi, nonché la soppressione dell'articolo 19 che prevede la cessazione della competenza dello Stato membro in caso di allontanamento volontario dello straniero dal territorio degli Stati membri per un certo tempo, e il principio di responsabilità unica permanente, introdotto dal nuovo articolo 3, paragrafo 5, costituiscono misure che producono un rafforzamento e un ampliamento del criterio del primo ingresso, che è considerato, dalla stessa proposta di regolamento, come una delle cause del sovraccarico di lavoro nei Paesi di frontiera in termini di accoglienza, di preidentificazione e di gestione dei rimpatri, e si pone pertanto in antitesi rispetto agli obiettivi prefigurati nella proposta. Si ritiene necessario, pertanto, rivedere la proposta, per addivenire a meccanismi di determinazione dello Stato competente in cui non prevalga il criterio del primo ingresso, bensì un criterio di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità degli Stati membri di assorbimento dei richiedenti;

– per quanto concerne il meccanismo correttivo di assegnazione, di cui agli articoli 34 e seguenti, si ritiene necessario abbassare considerevolmente la soglia che sarà prevista per far scattare il meccanismo di ricollocazione, ed eliminare possibilità di surrogare la partecipazione al meccanismo con un contributo finanziario, al fine di perseguire efficacemente l'obiettivo prefigurato nella stessa proposta, di una equa distribuzione dei richiedenti nel territorio degli Stati membri. A tale riguardo, desta forti perplessità anche il paragrafo 4 del nuovo articolo 35, che demanda all'istituenda Agenzia dell'Unione europea per l'asilo il compito di determinare la chiave di riferimento, da attribuire a ciascuno Stato membro, per la distribuzione dei richiedenti asilo in base al meccanismo correttivo di assegnazione e di adeguarla annualmente in base ai dati Eurostat.

Valuti, pertanto, la Commissione di merito, l'opportunità di esprimere un parere motivato contrario ai sensi del Protocollo n. 2 sulla sussidiarietà e la proporzionalità.

**Plenaria****216<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*

CHITI

*La seduta inizia alle ore 13.**IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (n. COM (2016) 272 definitivo)**

(Osservazioni alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, introduce l'esame dell'atto in titolo, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali ai fini dell'efficace applicazione del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), ed è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio.

La proposta, che si iscrive nel pacchetto complessivo in materia di asilo presentato dalla Commissione europea negli ultimi mesi, prevede tra l'altro: all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare; al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento; ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre mantiene invariato a 10 anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale.

Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla correttezza della base giuridica indi-

viduata, ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, alla previsione della conservazione, non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare, all'introduzione dell'obbligo del foto-segnalamento dai sei anni di età, alla valutazione conclusiva della proposta come un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dal relatore, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica la direttiva 2009/101/CE (n. COM (2016) 450 definitivo)**

(Osservazioni alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (*PD*), relatrice, introduce l'esame dell'atto in titolo, che mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi e nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale. In tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20), sono apportate modifiche alla direttiva 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario).

La proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva).

Le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi relativi alla correttezza della base giuridica individuata, alla necessità e al valore aggiunto dell'azione europea, dovuti

alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche delle operazioni di occultamento dei fondi, e al principio di proporzionalità, a cui si adeguano: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-*bis*), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

**(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

**(2474) *Manuela SERRA ed altri. – Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagogista***

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente CHITI (*PD*), in sostituzione del relatore Martini, riferisce sui disegni di legge in titolo, e in particolare sul disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, il quale disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

L'articolo 1 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero l'educatore professionale socio-pedagogico, il pedagogo e l'educatore professionale socio-sanitario. Prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona. L'articolo 5 stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QE). L'articolo 8 prevede che il pedagogo rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del 7° livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche. L'articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo rientrino nelle professioni non organizzate in ordini o collegi.

Dopo aver richiamato i pertinenti documenti dell'Unione europea, il presidente illustra uno schema di parere non ostativo con alcune osservazioni, con cui, in riferimento all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole «conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)», con le seguenti: «Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)», nonché a valutare l'opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.

Il Presidente, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere non ostativo con osservazioni da lui presentato, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 13,30.*



**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO (COM(2016) 272) definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento, che prevede la rifusione del regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per ai fini dell'efficace applicazione del regolamento Dublino III (regolamento (UE) n. 604/2013), è finalizzata ad estenderne l'ambito di applicazione, per l'individuazione dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e per consentire agli Stati membri di utilizzare tali informazioni ai fini del rilascio di nuovi documenti in vista del rimpatrio;

ricordato che:

– il 6 aprile 2016, la Commissione europea ha adottato una Comunicazione sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (COM(2016) 197), che prevede una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, al potenziamento del sistema EURODAC e al rafforzamento dell'Ufficio europeo per l'asilo (EASO). In tale Comunicazione, la Commissione europea evidenzia come si debba abbandonare un sistema che attribuisce una responsabilità sproporzionata ad alcuni Stati membri e incoraggia movimenti incontrollati verso altri Stati membri;

– in conformità a questo piano di riforme, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di tre proposte recanti la riforma del regolamento (UE) n. 604/2013 cosiddetto Dublino III (COM(2016) 270), la riforma del regolamento (UE) n. 603/2013 Eurodac (COM(2016) 272) e la riforma del regolamento (UE) n. 439/2010 che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo EASO (COM(2016) 271), definendolo come il primo passo verso la riforma globale del sistema europeo comune di asilo;

– il 13 luglio 2016 la Commissione europea ha presentato un ulteriore pacchetto di quattro proposte, volte a completare la riforma del sistema comune di asilo, ovvero: 1. una proposta che crea una procedura comune per la protezione internazionale (COM(2016) 467); 2. una proposta di riforma della direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (COM(2016) 466); 3. una proposta di revisione della direttiva sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, volta ad aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurne

i movimenti secondari (COM(2016) 465); 4. una proposta volta a definire un quadro strutturato in materia di reinsediamento, al fine di potenziare le vie legali di accesso all'UE e ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari (COM(2016) 468);

considerato che la proposta di regolamento in titolo prevede tra l'altro:

– all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *b*), di estendere l'ambito di applicazione di Eurodac ai dati di cittadini di Paesi terzi o apolidi in condizione di soggiorno irregolare, che non sono quindi richiedenti protezione internazionale, al fine di facilitare il controllo dell'immigrazione illegale verso l'Unione e dei movimenti secondari all'interno dell'Unione e l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare;

– al nuovo articolo 2, l'obbligo, per gli Stati membri, di rilevare le impronte digitali e l'immagine del volto delle persone di cui al regolamento (i richiedenti protezione internazionale, i cittadini di Paesi terzi o apolidi fermati in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna, i cittadini di Paesi terzi o apolidi soggiornanti irregolarmente in uno Stato membro);

– ai nuovi articoli 10, 13 e 14, l'abbassamento dell'età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto da 14 a sei anni;

– al nuovo articolo 17, l'abbassamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, mentre si mantiene invariato a 10 anni il periodo di conservazione dei dati dei richiedenti protezione internazionale, al fine di garantire che gli Stati membri possano seguire i movimenti secondari all'interno dell'Unione europea dopo il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale se la persona interessata non è autorizzata a soggiornare in un altro Stato membro;

considerata la relazione trasmessa il 25 luglio 2016 ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in cui il Governo segnala la proposta in titolo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale e ne fornisce, nel merito, una valutazione complessivamente positiva,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafo 2, lettera *e*), nell'articolo 79, paragrafo 2, lettera *c*), nell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *a*), e nell'articolo 88, paragrafo 2, lettera *a*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevedono la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure relative, rispettivamente: – a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria; – a una politica

comune dell'immigrazione che includa l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare; – a una cooperazione di polizia che includa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; – a la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol, compresa la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi. Si tratta, peraltro, delle medesime basi giuridiche del regolamento (UE) n. 603/2013 che va a riformare, a cui si aggiunge quella sull'immigrazione regolare e clandestina;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di estendere l'ambito di applicazione del regolamento Eurodac, sull'acquisizione – omogenea in tutti gli Stati membri – dei dati relativi alle impronte digitali e all'immagine del volto, anche ai cittadini di Paesi terzi in soggiorno irregolare, in funzione di un'efficace applicazione della normativa Dublino, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto le misure previste si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella proposta;

si ritiene, a tale riguardo, apprezzabile la previsione, di cui al nuovo articolo 17, della conservazione non oltre il periodo di cinque anni, dei dati relativi alle impronte digitali dei cittadini dei Paesi terzi non richiedenti asilo, in posizione di soggiorno irregolare. Peraltro tale periodo è allineato con quanto previsto dalla direttiva rimpatri (2008/115/CE), dal regolamento VIS (regolamento (CE) n. 767/2008) e dal regolamento EES che istituisce un sistema di ingressi/uscite dei cittadini di Paesi terzi dalle frontiere esterne (COM(2016) 194);

si evidenzia, inoltre, come l'introduzione dell'obbligo del fotosegnalamento dai sei anni di età, consenta una maggior tutela dei minori, sia di quelli non accompagnati che dei minori al seguito dei familiari, nel caso di allontanamento dal nucleo di riferimento;

si ritiene, infine, che la proposta possa costituire un valido supporto per l'identificazione e l'espulsione dei cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTOCOMUNITARIO COM(2016) 450 definitivo  
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la proposta in esame mira a colmare le lacune nella sorveglianza dei mezzi finanziari usati dai terroristi, che vanno dal contante al commercio dei beni culturali, dalle valute virtuali alle carte prepagate anonime, e le lacune nella trasparenza delle operazioni finanziarie a livello mondiale, in cui le giurisdizioni offshore sono spesso utilizzate per evitare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, anche al fine di evadere o eludere le imposte;

– in tale direzione, e in accordo sia con le linee di intervento delineate dal piano di azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo, presentato dalla Commissione il 2 febbraio 2016, sia con gli sviluppi a livello internazionale (risoluzione 2199 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e recenti orientamenti del G20) sono apportate modifiche alla direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio) e alla direttiva 2009/101/CE (in materia di diritto societario);

rilevato che:

– la proposta, per quanto riguarda le modifiche alla quarta direttiva antiriciclaggio, stabilisce norme basate sull'esperienza degli Stati membri nel recepire la stessa (creazione di registri centrali), risponde alle richieste di coloro che applicano effettivamente le norme (designazione di nuovi soggetti obbligati, rafforzamento dei poteri delle unità nazionali di informazione finanziaria, armonizzazione dell'approccio verso i paesi terzi ad alto rischio) e rispecchia le tendenze più recenti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva);

– le modifiche alla direttiva 2009/101/CE creano un nuovo insieme di norme, applicabili a una precisa categoria di società e trust, che riflettono e integrano le norme della quarta direttiva antiriciclaggio riveduta, al fine di assicurare una maggiore trasparenza delle imprese;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta è duplice, ossia riguarda sia l'articolo 114 del TFUE (utilizzato per la quarta direttiva antiriciclaggio) sia l'articolo 50 del TFUE (utilizzato per la direttiva 2009/101/CE). Al riguardo, si ritiene che la scelta sia corretta;

per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, la necessità e il valore aggiunto dell'azione europea sono dovuti alla natura transfrontaliera delle minacce terroristiche, che richiedono quindi un'azione unitaria coerente a livello di Unione, anche per evitare che si determinino delle asimmetrie tra Stati nelle politiche di contrasto del finanziamento del terrorismo e delle operazioni di occultamento dei fondi;

quanto al principio di proporzionalità, si ritiene che sia rispettato e, in particolare, che siano ad esso rispondenti: la definizione come soggetti obbligati dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali (articolo 2), la fissazione di massimali di transazione più bassi per taluni strumenti prepagati (articolo 12), le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela che i soggetti obbligati devono applicare nei confronti di paesi terzi ad alto rischio (articolo 18-*bis*), un migliore accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di società, trust e altri istituti giuridici (articoli 30 e 31), la possibilità per le unità di informazione finanziaria di chiedere informazioni in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a qualsiasi soggetto obbligato (articolo 32), la tempestiva identificazione di titolari di conti bancari e conti di pagamento da parte delle unità di informazione finanziaria (articolo 53), le normative sulla trasparenza per le informazioni sul titolare effettivo di soggetti giuridici (società, trust e istituti giuridici analoghi).

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONESUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443-2474**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge A.S. 2443, approvato dalla Camera dei deputati, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico (che subentra all'attuale educatore) e di pedagista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario (nuova denominazione dell'attuale educatore professionale). A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito – salvo alcune previsioni transitorie volte a consentire, a determinate condizioni, l'esercizio della attuale professione di educatore – solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagista e di educatore professionale socio-sanitario;

considerato, in particolare, che:

– l'articolo 1 del A.S. 2443 individua le professioni sulle quali interviene il testo del disegno di legge, ovvero l'educatore professionale socio-pedagogico, il pedagista e l'educatore professionale socio-sanitario;

– il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, che la disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista persegue gli obiettivi della Strategia di Lisbona, deliberata dal Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2000, in materia di sviluppo dell'educazione formale, non formale e informale lungo il corso della vita dei cittadini europei per la realizzazione dello spazio europeo della società della conoscenza avanzata e competitiva, democratica e inclusiva, conformemente alle «conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)»;

– l'articolo 5 stabilisce che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità, di cui alle aree di professionalità del 6° livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2008/C 111/01);

– l'articolo 8 prevede che il pedagista rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità di cui alle aree di professionalità del 7° livello del predetto Quadro europeo delle qualifiche;

– l'articolo 12 precisa che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi e sono inserite negli elenchi e nelle banche di dati

degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

ricordato che:

– il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, nelle conclusioni del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (Education and Training «ET 2020»), ha convenuto che «la cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2020 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva di apprendimento permanente», in un quadro, cioè, di «apprendimento in tutti i contesti, siano essi formali, non formali o informali, e a tutti i livelli»;

– il 23 aprile 2008 è stata adottata la Raccomandazione europea del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF – European Qualifications Framework) con la quale gli Stati membri sono stati invitati a riportare i sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo entro il 2010 e ad adottare misure affinché entro il 2012 i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass contenessero un chiaro riferimento all'appropriato livello del EQF. Il Quadro è strutturato secondo otto livelli di riferimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze. In particolare, il 6° livello corrisponde alla laurea o al diploma accademico di I livello, mentre il 7° livello corrisponde alla laurea magistrale, al diploma accademico di II livello, al master universitario di I livello, al diploma accademico di specializzazione, o al diploma di perfezionamento o *master*;

– la Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile, presentata dalla Commissione il 3 marzo 2010 (COM(2010) 2020), rappresenta il seguito della Strategia di Lisbona 2000-2010. Essa definisce la strategia di crescita dell'Unione per il decennio 2010-2020 e fissa cinque obiettivi da raggiungere entro il 2020, soprattutto nel settore dell'istruzione, il cui obiettivo è di ridurre i tassi di abbandono scolastico a un livello inferiore al 10 per cento, e fare in modo che almeno il 40 per cento delle persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni abbia portato a termine l'istruzione terziaria o equivalente. Ciò include anche le iniziative faro, in particolare «Gioventù in movimento» e l'Agenda per le nuove competenze e per l'occupazione;

– la comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 dal titolo «Un bilancio per la strategia 2020» invita a realizzare un programma unico relativo al settore dell'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, che comprenda gli aspetti internazionali dell'istruzione superiore e che riunisca il programma d'azione nell'ambito dell'apprendimento permanente istituito con decisione n. 1720/2006/CE, il programma Gioventù in azione istituito con decisione n. 1719/2006/CE, il programma d'azione

Erasmus Mundus istituito con decisione n. 1298/2008/CE, il programma ALFA III istituito con regolamento (CE) n. 1905/2006, e i programmi Tempus e Edulink, al fine di ottenere una maggiore efficienza, un più preciso orientamento strategico e nuove sinergie da sfruttare tra i vari aspetti del programma unico;

– il regolamento (UE) n. 1288/2013, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, ha sostituito e abrogato le predette decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, si invita la Commissione di merito a correggere le parole «conclusioni 2009/C 119/02 del Consiglio europeo, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020»)», con le seguenti: «Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009, su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02)»;

si invita, infine, la Commissione di merito di valutare l'opportunità di aggiornare il testo del disegno di legge alla luce dei più recenti orientamenti europei, espressi nei documenti citati in premessa.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 28 settembre 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,05.*

#### SEDE CONSULTIVA

##### **Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015**

S. 2521 Governo, approvato dalla Camera

##### **Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016**

S. 2522 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Laura CANTINI (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi, per gli aspetti di propria competenza, sui disegni di legge in titolo, già approvati dalla Camera dei deputati lo scorso 13 settembre, sui quali ricorda che la Commissione aveva già espresso, lo scorso 27 luglio, alla Commissione bilancio della Camera un parere non ostativo su entrambi.

Quanto al disegno di legge n. 2521, di rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015, il cui testo non è stato modificato dalla Camera, richiama i contenuti dello stesso e propone di confermare il parere non ostativo (*vedi allegato 1*).

Quanto al disegno di legge n. 2522, di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2016, la relatrice osserva che esso, rispetto al testo già discusso dalla Commissione, reca due variazioni a seguito dell'approvazione di altrettante proposte emendative in prima lettura: allo stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'interno della missione 1 «Infrastrutture pubbliche e logistica», il programma 1.7 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», è stato incrementato di 500 mila di euro, per competenza e cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.2 «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali»; allo stato di previsione del Ministero della difesa, all'interno della missione 1 «Difesa e sicurezza del Territorio», il programma 1.6 «Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari» è stato incrementato di 2.114.300, per competenza e per cassa, per il 2016; corrispondentemente, è stato diminuito il programma 1.5 «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare».

In considerazione della scarsa attinenza agli ambiti di competenza della Commissione delle modifiche introdotte alla Camera, propone di confermare il parere non ostativo già reso lo scorso 27 luglio (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere non ostativo della Relatrice sui disegni di legge in titolo.

#### **Riordino del sistema nazionale della protezione civile**

S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La deputata Gessica ROSTELLATO (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato, sul disegno di legge in titolo, sul quale ricorda che la Commissione si era già espressa nel corso dell'esame presso la Camera, con un parere favorevole.

Tra le modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento, segnala che all'articolo unico del testo unificato presentato dalla Commissione: al comma 1, alinea, il principio di sussidiarietà viene aggiunto al principio di leale collaborazione tra i parametri che il Governo è tenuto a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi di riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile; al comma 1, lettera *l*), si introduce la possibilità che il Governo – nel disciplinare le procedure finanziarie e contabili da applicare alle gestioni commissariali titolari di contabilità speciale durante lo stato di emergenza – preveda, per le amministrazioni interessate, le conseguenti riduzioni degli obiettivi di patto di stabilità interno; al comma 1, lettera *m*), si introduce

la possibilità che il Governo – nel disciplinare le misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi – preveda anche eventuali forme di microcredito agevolato. Alla stessa lettera *m*), si provvede, inoltre, ad escludere dall'applicabilità delle predette misure gli edifici abusivi danneggiati o distrutti; al comma 2, alinea, è stata soppressa la previsione in base alla quale i decreti legislativi – nell'assicurare il coordinamento delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile – erano tenuti al «rispetto dei principi e delle norme dell'Unione europea e delle competenze per materia delle amministrazioni statali, nonché delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali come definite dalla Costituzione e ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità»; al comma 2, lettera *d*), la Camera ha provveduto ad inserire, tra gli aspetti che dovranno costituire oggetto di omogeneizzazione su base nazionale, anche al fine di garantire l'integrazione tra i sistemi di protezione dei diversi territori, gli aspetti relativi alla comunicazione del rischio; al comma 2, dopo la lettera *g*), è stato introdotto un nuovo criterio direttivo per l'adozione dei decreti legislativi in questione, che prevede l'esonero dalle pratiche di autorizzazione per l'installazione di stazioni di monitoraggio o stazioni idrometeorologiche ai fini di protezione civile.

Rileva altresì che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ha, tra l'altro, fatto venir meno il richiamo espresso alle attribuzioni delle regioni e degli enti locali in materia di protezione civile – contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione – e ai riferimenti legislativi che hanno sancito il progressivo passaggio delle competenze in materia di protezione civile dallo Stato ai governi regionali e delle autonomie locali, vale a dire il decreto legislativo n. 112 del 1998 («Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59») e la modifica del Titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, con la quale la protezione civile è divenuta materia di legislazione concorrente; al riguardo, osserva, tuttavia, che il riferimento ai principi e alle norme della Costituzione risulta già presente anche nell'alinea del comma 1. Per quanto riguarda il soppresso richiamo ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e prossimità – anch'esso contenuto al comma 2, alinea, del testo unificato presentato dalla Commissione –, esso è riassorbito nell'introduzione del riferimento al principio di sussidiarietà nell'alinea del comma 1.

Segnala inoltre che, tra gli ambiti oggetto della delega, viene ricompresa l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consente la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile, nonché che è previsto il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di ado-

zione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Illustra, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Poiché nessuno chiede di intervenire, si passa alla votazione dello schema di parere della Relatrice, che risulta approvato.

### **Editoria**

C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione della Camera)  
(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera dei deputati, sulla proposta di legge in titolo, sulla quale la Commissione aveva già espresso parere favorevole sia nel corso dell'esame alla Camera in data 18 febbraio 2016 e che nel corso dell'esame al Senato in data 30 giugno 2016.

Il provvedimento istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

Rileva che le modifiche apportate dal Senato attinenti ai profili di competenza della Commissione riguardano: l'estensione della delega per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico all'editoria al settore dell'emittenza televisiva e radiofonica locale, con particolare riferimento agli incentivi fiscali per gli investimenti (art. 2); l'introduzione di rappresentanti delle minoranze linguistiche riconosciute nel Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (art. 2); la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 6); l'estensione a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni dell'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero (art. 7).

Illustra, conclusivamente, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Previa dichiarazione di voto contraria del deputato Florian KRONBICHLER (*SI-SEL*), la Commissione approva la proposta di parere favorevole della Relatrice.

*La seduta termina alle ore 8,15.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015 (S. 2521 Governo, approvato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2521, approvato dalla Camera, che dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2015,

esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci  
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016  
(S. 2522 Governo, approvato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,  
esaminato il disegno di legge del Governo S. 2522, approvato dalla  
Camera, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e  
dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016,  
esprime

NULLA OSTA

ALLEGATO 3

**Riordino del sistema nazionale della protezione civile  
(S. 2068, approvato in un testo unificato dalla Camera)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati nel testo risultante dall'unificazione delle proposte C. 2607, C. 2972 e C. 3099, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile»;

richiamato il proprio parere espresso in data 30 luglio 2015 alla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) sulle proposte di legge C. 3057 e abbinata, sul testo della proposta di legge C. 2607 e abbinata, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile», come risultante dall'approvazione di emendamenti in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alla materia «protezione civile», ascritta dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla competenza concorrente tra Stato e Regioni;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), ricomprende, tra gli ambiti oggetto della delega, l'organizzazione di un sistema policentrico (centrale, regionale e locale), che consenta la definizione di livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella regionale e l'integrazione dell'elenco delle strutture operative per le finalità di protezione civile;

preso atto che il provvedimento prevede il coinvolgimento degli enti territoriali nel procedimento di adozione dei decreti legislativi nella forma dell'intesa da sancire in sede di Conferenza unificata,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**



ALLEGATO 4

**Editoria (C. 3317-3345-B, approvata in un testo unificato  
dalla Camera e modificato dal Senato)**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

richiamati i propri parere espressi in data 18 febbraio 2016 e in data 30 giugno 2016 nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento, rispettivamente, alla Camera e al Senato;

rilevato che le modifiche apportate dal Senato intervengono nelle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento civile» e «previdenza sociale», ascritte alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere *e*), *l*), ed *o*) Cost.), e nelle materie «ordinamento della comunicazione» e «professioni», attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto FICO

*Intervengono Monica MAGGIONI, presidente del consiglio di amministrazione della Rai, Antonio CAMPO DALL'ORTO, direttore generale della Rai, e Nicola CLAUDIO, responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Audizione della Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai, del Direttore generale della Rai e del Responsabile in via transitoria per la prevenzione della corruzione della Rai**

(Svolgimento e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Francesco VERDUCCI (*PD*), Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Salvatore MAR-

GIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP), i senatori Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) e Jonny CROSIO (LN-Aut), il deputato Nicola FRATOIANNI (SEL), i senatori Alberto AIROLA (M5S) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Pino PISICCHIO (Misto) e il senatore Raffaele RANUCCI (PD).

Monica MAGGIONI, *presidente del consiglio di amministrazione della Rai*, e Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, rispondono ad alcuni dei quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, nel ringraziare gli auditi, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 485/2362 al n. 496/2408, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

*La seduta termina alle ore 16.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 16 alle ore 16,15.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA  
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE  
(dal n. 485/2362 al n. 496/2408)*

RAMPELLI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* –  
Premesso che:

lo scorso 24 maggio è stato firmato a Roma l'accordo fra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i vertici di Rai, Mediaset, La7, Sky e Discovery Italia, denominato «Patto per lettura» nel quale il Ministero chiedeva – e le aziende televisive si impegnavano a garantire – «maggiori spazi nei palinsesti» da dedicare alla presentazione e promozione di libri «non esclusivamente nei contenitori culturali»;

il «Patto» è stato firmato per conto della Rai dal direttore generale Antonio Campo Dall'Orto;

il Patto è stato presentato dai *media* come una risposta proattiva alle critiche mosse dallo stesso Ministro Franceschini nel 2014, in occasione del Salone del Libro di Torino, quando parlò dei «tanti danni alla lettura fatti in questi anni da tutte le televisioni, da Rai a Mediaset e Sky, le pubbliche e le private»;

in occasione della firma il direttore generale della Rai Campo Dall'Orto, ha assicurato che il contenuto dell'accordo «diventerà documento condiviso con il coordinamento palinsesti e i direttori di rete»;

in occasione della recente presentazione dei nuovi palinsesti della Rai, è stato prima cancellato e poi reinserito, dimezzandone il tempo di programmazione, l'unico programma che affrontava in modo innovativo e pluralistico la presentazione e promozione di libri ed autori nazionali e internazionali in una fascia non notturna; un programma di meno di mezz'ora che andava in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 6 alle 6,30 circa del mattino;

il programma in oggetto – denominato «Il Caffè di RaiUno» – è stato trasformato in settimanale e la sua programmazione spostata al solo sabato mattina, nella medesima fascia oraria;

risulta evidente a chiunque che «Il Caffè di RaiUno», programma a basso costo che otteneva uno *share* tra il 10 e il 15 per cento in una fascia oraria in cui intercettava l'attenzione in particolare di utenti lavoratori, studenti e professionisti, non otterrà mai lo stesso seguito e la stessa tipologia di utenti alle 6 del sabato mattina e quindi è stato scientemente penalizzato non solo nella riduzione dello spazio, ma anche nella sua ricollocazione;

si chiede di sapere:

se la mortificazione di questo programma nella Rete «ammiraglia» del servizio pubblico non sia un segnale in controtendenza rispetto agli impegni sottoscritti con il Governo e la cittadinanza nel succitato «Patto per la lettura»;

per quale motivo il direttore di Rai1 abbia ritenuto necessario estendere a copertura del tempo di programmazione precedentemente dedicato all'approfondimento culturale e alla promozione dei prodotti letterari ed editoriali la programmazione del canale dedicato *all news*, RaiNews24, tra l'altro già replicato nella stessa fascia oraria sulla Terza Rete;

in che modo l'azienda radiotelevisiva pubblica abbia intenzione di porre rimedio all'evidente penalizzazione dello spazio di promozione libraria così adeguatamente rappresentato dal Caffè di RaiUno;

come l'azienda intenda invece aumentare ulteriormente lo spazio di promozione libraria nel rispetto degli impegni sottoscritti nel succitato Patto sottoscritto pubblicamente con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

se l'azienda intenda ripristinare nei prossimi palinsesti lo spazio di programmazione inspiegabilmente sottratto all'unica trasmissione culturale e di approfondimento di qualità che era possibile vedere nella fascia oraria del primo mattino nelle giornate lavorative e di cui era certificato un seguito più che soddisfacente (il succitato «Il Caffè di RaiUno» in osservanza agli impegni sottoscritti pubblicamente con il Ministero nel succitato «Patto per la lettura»).

(485/2362)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione sopra citata, nel rimandare a quanto emerso nel corso delle sedute del 14 e 20 luglio per una più completa disamina della questione, si informa di quanto segue.*

*Con il palinsesto autunnale il programma «Il Caffè di RaiUno» viene trasformato in appuntamento settimanale il sabato mattina. Tale scelta editoriale è stata effettuata con l'obiettivo di creare uno spazio all'insegna dell'approfondimento culturale di durata consistente (60 minuti) in un contesto editoriale – quello del sabato mattina – giudicato maggiormente adeguato per proporre i contenuti tipici del programma al target di riferimento.*

*RAMPELLI.* – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha dedicato, come si può verificare dai resoconti, molte ore di approfondita discussione al problema, da molti ravvisato, del «travasò» di personalità televisive nelle assemblee parlamentari e viceversa, adducendo che la visibilità ottenuta dagli stessi grazie agli spazi del servizio pubblico costituisse un vantaggio improprio se sfruttato per il proprio lancio in politica e che, per converso, l'utilizzo degli spazi del servizio pubblico da parte di personalità note e a lungo identificate con messaggi prettamente politici e determinati schieramenti o partiti provocasse un'indiretta continuazione della propaganda e promozione di detti schieramenti in misura e forma illegit-

tima rispetto al pluralismo che deve garantire l'azienda secondo il contratto di servizio;

anche nella attuale legislatura sono state presentate interrogazioni nella suddetta Commissione in occasione dell'apparizione anche occasionale di *ex* parlamentari in programmi generalisti, ravvedendo in questo una promozione impropria di personalità che mantengono comunque, anche quando non più esponenti di partito, una «valenza» o un'«immagine» politica imprescindibile ovvero un discutibile tentativo di «riciclare» gli stessi nell'azienda pubblica sotto altre funzioni;

nella presentazione del nuovo palinsesto, la Rai ha annunciato che assumerà l'on. Walter Veltroni – parlamentare fino al 2013, già *leader* di partito, ministro, vicepresidente del Consiglio, sindaco della Capitale e direttore di un giornale di partito con l'*hobby* della scrittura – in qualità di autore di vari programmi televisivi, attraverso una chiamata diretta che oltrepassa anche l'ostacolo della «prima utilizzazione» generalmente addotto dall'amministrazione nel caso di proposte di collaborazione nuove o rinnovate;

si chiede di sapere:

cosa abbia determinato la decisione del Direttore generale di intervenire in modo così diretto e repentino nella risoluzione dell'annosa questione mai risolta dalla discussione parlamentare;

se l'azienda si sia dotata o abbia intenzione di dotarsi di un protocollo che stabilisca criteri uniformi in base ai quali personaggi politici e rappresentanti di partito possano essere assunti nel servizio pubblico audio-televisivo, al fine di evitare il sospetto che determinate assunzioni seguano corsie preferenziali o vi siano criteri arbitrari applicati *ad personam*;

nell'eventualità che tale protocollo esista, quale sia il contenuto perché possa essere valutato dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai;

a quanto ammonti il compenso previsto per l'on. Walter Veltroni e qualora questo rientri nei parametri generali della categoria professionale in cui verrà inserito e, dal momento che i compensi sono soggetti a notevole variabilità, se il compenso pattuito rientri nella fascia minima, massima o media dei compensi solitamente attribuiti agli autori a contratto rinnovabile da parte dell'azienda;

se l'on. Walter Veltroni abbia proposto di propria iniziativa la propria collaborazione o se questa gli sia stata richiesta da rappresentanti dell'azienda e in tal caso da chi e in quale funzione;

se sia stata condotta una trattativa economica con l'on. Walter Veltroni o eventuali suoi agenti per pattuire il compenso.

(486/2363)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*La Rai ha ricevuto e valutato positivamente le proposte presentate da Walter Veltroni, che da alcuni anni a questa parte ha realizzato film, documentari, libri – con operatori diversi dalla Rai – in qualità di autore e regista. Le proposte sono state ritenute di interesse dei direttori di Rai 1 e Rai Cultura in quanto coerenti con lo sviluppo editoriale dei relativi canali.*

*Nello specifico tali proposte riguardano in particolare due progetti:*

*il primo riguarda il programma «Dieci cose», progetto presentato dalla società di produzione Magnolia e di cui Veltroni è ideatore. Il programma andrà in onda su Rai 1 in prima serata dal 15 ottobre al 5 novembre per un totale di quattro puntate. In ogni puntata ci saranno due ospiti che si racconteranno e verranno raccontati attraverso le dieci cose che più hanno caratterizzato e segnato la propria vita e che daranno lo spunto per proporre momenti di spettacolo, emozione e divertimento;*

*il secondo concerne la serie «Gli occhi cambiano», progetto che prevede 6 documentari da 70 minuti (che saranno trasmessi in seconda serata su Rai 1 a partire dal 27 dicembre e successivamente in prima serata su Rai Storia a partire dall'11 gennaio 2017); sotto il profilo editoriale tali documentari realizzano una panoramica su temi, suggestioni, personaggi della storia del Paese, attraverso il racconto che ne ha fatto la Rai dagli anni 50 ad oggi. Ovviamente un simile lavoro è stato realizzato grazie ad un articolato lavoro di ricerca e restauro di materiali di teca, molti dei quali inediti, per la costruzione di documentari d'autore che raccontano la storia del Paese da punti di vista diversi.*

LIUZZI, FICO, NESCI, AIROLA, CIAMPOLILLO, DE ROSA, TERZONI, BUSTO, DAGA, MANNINO, ZOLEZZI, MICILLO, GIROTTO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*Luca Mercalli è un meteorologo, divulgatore scientifico e climatologo italiano, che nel 2015 ha condotto la trasmissione televisiva in prima serata, «Scala Mercalli», incentrata sulla sostenibilità ambientale, in onda per sei puntate il sabato sera su Rai 3;*

*nella stessa trasmissione sono stati inoltre affrontati temi di forte rilevanza, tra cui quelli legati alla scarsità delle risorse, alla città di transizione, al *fracking*, al picco del petrolio, agli scenari climatici, ai ghiacciai, all'acidificazione degli oceani e all'ecocritica;*

*dopo l'edizione del 2015, «Scala Mercalli», è andata nuovamente in onda nel mese di febbraio 2016 per concludersi ad aprile 2016;*

*da fonti stampa e *social media*, il giorno 2 agosto 2016 si apprendeva che il programma non sarebbe stato più trasmesso. A confermare la notizia, nei giorni a seguire, era stato lo stesso conduttore attraverso un post su Facebook;*

*«Scala Mercalli», dopo la messa in onda di una puntata sulla TAV, è stata anche oggetto di un'interrogazione parlamentare (Protocollo*

n. 2095), presentata in Vigilanza Rai il 30 marzo 2016 dai Senatori del Partito Democratico Stefano Esposito, Camilla Fabbri e Francesco Verducci. All'interno dell'atto appena citato, si legge «risulta evidente che il Sig. Luca Mercalli ha confezionato un prodotto di propaganda, fedele alle sue convinzioni, all'interno di un programma della tv pubblica, pagata con il canone di tutti gli italiani, utilizzando come coro a sostegno di queste posizioni i suoi sodali con i quali da più di dieci anni organizza assemblee per contrastare la realizzazione della linea ad alta velocità Tav»;

sempre nell'interrogazione di cui sopra, tra i quesiti presentati, è chiesto alla RAI «se non ritenga necessario adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, e di propria competenza, nei confronti del conduttore Luca Mercalli». Nella risposta all'atto, il servizio pubblico non rilevava i problemi esposti dai parlamentari del Partito Democratico, e sottolineava che gli intervistati della puntata di «Scala Mercalli», erano per la quasi totalità docenti del Politecnico e tecnici legittimati ad esprimere una valutazione oggettiva sul tema legato all'alta velocità e sulla costruzione del Terzo Valico di Giovi;

come si evince dai dati della Direzione Marketing Rai, lo *share* del programma nelle edizioni 2015/2016 (fatta eccezione per la puntata del 26 marzo 2016 in concomitanza delle festività pasquali) non si è mai attestato al di sotto del 4%. Nel 2015, già alla prima messa in onda, «Scala Mercalli» aveva registrato 1.145.000 telespettatori con uno *share* pari al 4,98%. La puntata successiva aveva rilevato un ulteriore miglioramento con il 5,33% di *share* pari a 1.209.000 telespettatori. I dati positivi sono confermati anche all'esordio della prima puntata della seconda edizione. Infatti, il 27 febbraio 2016, Scala Mercalli ha fatto registrare 1.149.000 spettatori, pari al 5,07% di *share*, risultando il quarto programma più visto della serata, dietro «C'è Posta per Te» e «Ballando con le stelle», e il terzo come *share*, superando nella seconda parte della serata anche le proposte di Rai Due e i due film sulle emittenti Mediaset Rete 4 e Italia 1. L'ultima puntata dell'edizione 2016, andata in onda il 2 aprile, ha contato 1.063.000 telespettatori con il 4,87% di *share*;

considerato che:

l'articolo 3 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, definisce «la lealtà e l'imparzialità dell'informazione» un principio fondamentale del sistema dei servizi di media, così come «la salvaguardia [...] del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale»;

l'articolo 2, comma 3, lett. a), del Contratto di Servizio 2010-2012 stipulato tra la Rai e il Ministero dello Sviluppo economico, attualmente in vigore, impegna la Rai a rispettare «i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione»;

la lettera *r*) del medesimo articolo impone alla Rai di «garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, [...] assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore»;



lo scopo dei programmi e delle rubriche di promozione culturale come «Scala Mercalli», ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. f), del citato Contratto di Servizio, è anche «far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese»;

alla luce di quanto esposto in premessa, non si configurano problemi del programma legati allo *share*;

semberebbe che la RAI stia ridimensionando, nella durata e nella collocazione in palinsesto, buona parte degli spazi d'informazione dedicati all'approfondimento;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno portato all'interruzione della messa in onda del programma «Scala Mercalli» e se tale scelta non vada ad impoverire ulteriormente l'offerta del servizio pubblico televisivo di programmi che trattano temi importanti come quelli contenuti nella trasmissione oggetto dell'atto.

(487/2387)

*RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come Rai 3 dedichi grande attenzione ai temi ambientali. In tale ambito si ricordano, a titolo esemplificativo, la storica trasmissione quotidiana «Geo», il programma della domenica «Il Kilimangiaro»; ai temi ambientali, ancora, sono dedicate numerose puntate di «Presa diretta» e «Report», mentre il nuovo programma «Indovina chi viene a cena» di Sabrina Giannini in palinsesto dal 10 ottobre in prima serata si occuperà di alimentazione sostenibile. La Rete, da ultimo, sta lavorando a ulteriori nuovi progetti sui temi dell'ambiente che saranno in onda dall'autunno 2017.*

*Nel quadro sopra sinteticamente sintetizzato si è quindi ritenuto di non confermare per la stagione televisiva 2016-2017 «Scala Mercalli», programma che nei due anni di messa onda aveva portato alla luce alcune criticità tra le quali – come rilevato dallo stesso conduttore Luca Mercalli – anche una sorta di «esaurimento» della propria linea editoriale; rientra in tale contesto, tra l'altro, anche l'adesione di Mercalli ad un progetto – il Meteo di Rai News 24 – che lo stesso conduttore ha ritenuto maggiormente conciliabile con i propri altri numerosi impegni professionali.*

*ANZALDI, FREGOLENT. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*all'articolo 2, comma 3, lett. g) e r), del vigente Contratto di servizio si stabilisce che la Rai è tenuta a valorizzare il patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale e a garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente;*

*«Ambiente Italia» è una trasmissione che dal 1990 racconta le tematiche ambientali su Rai 3;*

secondo quanto scritto in un messaggio su *facebook* da Beppe Rovera, storico autore della trasmissione, «Ambiente Italia» è stata cancellata nella nuova stagione televisiva dal palinsesto di Rai 3;

nell'anniversario di COP21, all'ultimo G20 le grandi potenze hanno annunciato la loro adesione all'Accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas serra, al fine di rallentare il riscaldamento globale;

la Rai ha già cancellato dai propri palinsesti anche il programma «Scala Mercalli», che pure trattava di tematiche ambientali;

si chiede di sapere:

per quali ragioni sia stato cancellato dai palinsesti Rai il programma «Ambiente Italia»;

se tale scelta aziendale sia compatibile con la crescente sensibilità per le tematiche ambientali che si registra a livello nazionale e internazionale;

se si ipotizzi di sostituire tale programma con altro che affronti analoghe tematiche.

(488/2388)

BONACCORSI, ANZALDI, D'OTTAVIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

«Ambiente Italia» va in onda dal settembre del 1990 e che, anno dopo anno, ha consolidato le proprie conoscenze, allargato i propri orizzonti, coinvolto movimenti, centri studi, scuole, ambienti di lavoro;

dapprima in onda da studio, dal 1997 alla metà del duemila è scesa nelle piazze: in diretta, ogni sabato, dalle 14.50 alle 15.50, col conduttore nel cuore di un caso (positivo o negativo, sicuramente emblematico e dunque ideale «grimaldello» per un confronto allargato) e il contributo di inchieste, servizi, collegamenti dal resto del Paese e dal mondo (è capitato spesso di usufruire dei corrispondenti Rai dalla Cina agli Stati Uniti, al resto dell'Europa);

il programma ha sempre trattato attualità stretta e svolto approfondimenti, senza paraocchi, mai venendo meno alla missione di «leggere» quanto accadeva in chiave ambientale. Un lavoro importante perché, proprio grazie al fatto che la trasmissione godeva di una vera e propria rete di corrispondenti nelle varie redazioni, le ricadute non riguardavano solo la confezione del settimanale; i pezzi, i collegamenti erano anticipati e seguiti nei diversi tg regionali;

l'anno scorso, il direttore della TGR Vincenzo Morgante ha stabilito che «Ambiente Italia» doveva essere dimezzato nella durata da un'ora a mezz'ora, per fare posto ad una trasmissione – questa in diretta, da Roma, con collegamenti e servizi – sul Giubileo;

tale decisione senza possibilità di appello indusse il conduttore storico Beppe Rovera a passare la mano e «Ambiente Italia» fu accorpata a Leonardo: smantellata materialmente la redazione, trasferiti in quella del TG scientifico gli inviati;

quest'anno – come perseguendo un disegno preciso – c'è la definitiva cancellazione del programma: la sparizione dal palinsesto di «Ambiente Italia» annunciata dal caporedattore di Torino, Carlo de Blasio, al comitato di redazione della sede di Torino. Con la sola precisazione che, morto «Ambiente Italia», il tg scientifico Leonardo durerà 5 minuti in più (15' anziché 10') e che avrà come dizione «il TG della scienza e dell'ambiente»;

chi ha occasione di seguire i *social network* e in generale l'informazione *online* avrà notato come la notizia della chiusura di «Ambiente Italia», con il suo marchio e la sua identità, che già aveva suscitato numerose lamentele lo scorso anno per il vistoso ridimensionamento, abbia in questi giorni scatenato una reazione molto forte nell'ampia comunità di chi si occupa di ambiente;

si chiede di sapere:

le ragioni della decisione sopra riportata e, se non sia più opportuno riprendere una trasmissione come «Ambiente Italia» che in questi anni ha svolto una funzione insostituibile per le questioni del territorio, della natura, dell'ambiente, venendo così incontro alle nuove e ormai affermate sensibilità della nostra società.

(491/2393)

VERDUCCI, VACCARI, CALEO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la trasmissione «Ambiente Italia», in onda dal settembre 1990 su Raitre nazionale, per gli oltre venti anni di programmazione ha inteso, attraverso la proposta di inchieste, riflessioni, confronti e notiziari ambientali, realizzati con la collaborazione delle redazioni regionali della TGR, «raccontare agli italiani come sta un Paese troppo spesso minacciato dall'incuria e dal malaffare, ma anche ricco di uno straordinario patrimonio naturale e culturale, che merita di essere difeso e valorizzato», come ben descritto da Aldo Grasso, nell'Enciclopedia della televisione, che lo stesso sito Rai riprende;

è del 10 settembre 2016 la notizia che la trasmissione è stata cancellata dai palinsesti RAI;

la cancellazione ha fatto seguito ad un ridimensionamento della programmazione, prima attraverso uno spostamento dell'orario di messa in onda che l'ha penalizzata (dalle 14.50 alle 13.00, in contemporanea con i telegiornali di mezza giornata), poi attraverso la riduzione a mezz'ora di trasmissione;

«Ambiente Italia» ha ricevuto nel corso degli anni di programmazione numerosi apprezzamenti, quale ottimo e informato prodotto del servizio pubblico in materia di ambiente, paesaggio, difesa del suolo, sostenibilità, qualità della vita e di salubrità del nostro Paese, e che la decisione di eliminarla dal palinsesto ha provocato numerose proteste, dalla Federazione Italiana Media Ambientali (FIMA), ai media, a membri della Commissione di Vigilanza RAI, preoccupati che il servizio pubblico continui a

garantire una adeguata informazione ambientale, a norma di Contratto di servizio;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno determinato la decisione di procedere alla cancellazione della trasmissione «Ambiente Italia» dal palinsesto RAI, e se non si intenda rivederla alla luce delle esigenze di fornire agli utenti un'informazione ambientale adeguata e partecipativa;

quale sia, ad oggi, la strategia del servizio pubblico televisivo in materia di informazione ambientale, tale da garantire il Contratto di servizio.

(496/2408)

*RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra citate [488/2388, 491/2393, 496/2408] si informa di quanto segue.*

*In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come per circa 25 anni la TGR Piemonte abbia realizzato – con lusinghieri riscontri in termini di gradimento e di ascolti – due trasmissioni a diffusione nazionale (in onda su Rai Tre): «Leonardo» e «Ambiente Italia»; i due prodotti editoriali, dunque, sono nati in contesti sociali, industriali, scientifici, ambientali oggi profondamente mutati. In più occasioni, quindi, per aggiornare i due programmi, si sono apportate le necessarie modifiche, aggiornamenti, adeguamenti e correttivi, sempre al fine di realizzare due appuntamenti televisivi vivi, interessanti e ampiamente fruibili.*

*Nel quadro sopra sinteticamente descritto si è ritenuto in questa fase di intervenire con una soluzione incentrata contestualmente sui due capisaldi del «potenziamento» e della «integrazione», puntando sullo spazio di «Leonardo» (ampliandolo, rafforzandolo e valorizzandolo) e di integrare in questo spazio i temi dell'ambiente, dell'ecologia, della sostenibilità e della salvaguardia del territorio. I motivi principali alla base di tale scelta possono essere così sintetizzati:*

*«Leonardo» è una trasmissione quotidiana (in onda dal lunedì al venerdì) che, pertanto, gode già di una articolazione, di un impatto e di un rilievo strutturalmente più ampi rispetto ad «Ambiente Italia» (che ha invece cadenza settimanale);*

*«Leonardo» ha una collocazione più appetibile nel palinsesto di Rai Tre perché è in onda dopo il TG3 del primo pomeriggio (mentre la rubrica sull'ambiente è collocata al sabato mattina).*

*Sotto il profilo dei contenuti, si è ritenuto di procedere ad una integrazione fra le due trasmissioni, sotto il marchio di «Leonardo», tenendo conto dei mutati paradigmi scientifici e informativi che sottendono le tematiche ambientali: l'attenzione al territorio e alle sue drammatiche problematiche è passata da un approccio prevalentemente protestatario a un più pregnante spessore contenutistico. Naturalmente, la denuncia e la contrapposizione restano elementi rilevanti e per certi versi irrinunciabili nel quadro delle azioni sociali e politiche a sostegno dell'ambiente, ma a essi si è aggiunta progressivamente una necessità di documentazione, di*

*puntualità e di valenza scientifica che sta conferendo nuova carica e nuova linfa all'intera cultura ecologista. A ciò si deve connettere il dato di fatto che, ormai, il campo d'interesse della tradizione ambientalista si è enormemente allargato verso orizzonti che comprendono interessi sociali estremamente diversificati e che vanno – solo per fare due esempi – dalla nutrizione alla geofisica (dove, di nuovo, i punti sensibili e più controversi richiedono supporti oggettivi, in primis nel quadro dell'informazione veicolata dal servizio pubblico).*

*In tale quadro è da inserire l'operazione di integrazione sopra sintetizzata, con l'obiettivo di posizionare all'interno di un rinnovato progetto editoriale di taglio scientifico – opportunamente ampliato e potenziato – le questioni collegate alla difesa dell'ecosistema, per consolidare e irrobustire ogni ragione e ogni confronto su temi così delicati, coinvolgenti e quanto mai bisognosi di dati, prove, testimonianze, nonché di apparati critici improntati al rigore delle analisi, delle statistiche e della ricerca.*

*Per le ragioni suddette il nuovo sottotitolo di «Leonardo» diviene «il TG della scienza e dell'ambiente», con il passaggio della durata quotidiana da 10 a 15 minuti (corrispondenti a livello settimanale ai 25 minuti che costituivano la durata netta di «Ambiente Italia»); la volontà è quella di dare (almeno) ai cinque minuti quotidiani suppletivi di «Leonardo» un contenuto attento alle ragioni dell'ecosistema, in tutte le sue declinazioni (in particolar modo quelle articolate su base ragionale, nel rispetto della missione della TGR che produce il programma). E' peraltro nella natura dell'informazione televisiva l'ampia possibilità che i temi ecologisti superino più volte, e abbondantemente, i cinque minuti aggiuntivi.*

ANZALDI. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

l'articolo 2, comma 3, del vigente Contratto di servizio stabilisce che la Rai «è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori (...)» e che sia altresì «in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento»,

l'articolo 2, comma 3, lett. e), del vigente Contratto di servizio stabilisce che la Rai è tenuta ad assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettività nazionale e di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche e sociali e culturali della società nel suo insieme;

nella nuova stagione televisiva su Rai 2 andrà in onda il programma «Giovani e ricchi», un *docu-reality* dedicato ai figli dei multimilionari che amano fare mostra del proprio lusso sui *social*;

si chiede di sapere:

per quali ragioni la Rai abbia deciso di mandare in onda un programma come «Giovani e ricchi»;

se tale programma possa ritenersi compatibile con quella missione di servizio pubblico che in base alla concessione e al vigente Contratto di servizio è propria della Rai;

quale progetto editoriale sia alla base della scelta di mettere in onda questo programma;

quanto sia costata la produzione del programma;

quanto siano costate le trasferte del personale Rai negli esclusivi luoghi di villeggiatura dove è stata ripresa la bella vita di questi giovani ricchi.

(489/2389)

LUPI. – *Al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in data 12 settembre Rai2 ha trasmesso in seconda serata la trasmissione «Giovani e Ricchi», un *docu-reality* sulla lussuosa vita privata dei rampolli di famiglie molto facoltose;

per un'ora i telespettatori sono stati informati con minuzia di particolari sull'impatto che ha su un giovane di ventidue anni spostarsi in elicottero invece che aspettare un pullman, e coinvolti filosoficamente nella dicotomia interiore che si apre in una ragazza di venticinque anni mentre è chiamata a scegliere tra Lamborghini e Ferrari come auto per il *weekend* in Costa Azzurra;

non si intende dare né sollecitare alcun giudizio morale su come ognuno spende i suoi soldi, guadagnati o ereditati che siano;

qualche problema insorge piuttosto su come la Rai spende i soldi dei cittadini confluiti nel canone, ora in modo automatico tramite la bolletta elettrica, per ottenerne in cambio un servizio pubblico;

ci si chiede se sia questo il modo migliore di impiegarli, essendo vite, immagini e notizie su questi giovani milionari già ampiamente reperibili su Instagram e sui *social*;

il programma in oggetto ha obiettivamente ottenuto un ottimo risultato in termini di ascolto (10,5% di *share*);

considerato che:

il direttore generale della Rai Antonio Campo dell'Orto a un convegno promosso da Area popolare su «La nuova mission della televisione pubblica» aveva affermato quanto segue: «Io credo che il servizio pubblico in tutti i Paesi è ancorato a tre termini: educare divertire, informare. [...] Il servizio pubblico ancor più che in passato, deve mettersi al servizio degli altri. [...] Non c'è dubbio che nel servizio pubblico l'idea di inclusività debba essere centrale, cioè portare nuovi linguaggi a chi ancora non li ha incrociati. [...] I contenuti sono il cuore del sistema che deve essere disegnato, cercando di comprendere cosa è avvenuto in termine di linguaggi. [...] Il tema è come possiamo accompagnare meglio il racconto quotidiano per far in modo che le persone trovino riflessa in qualsiasi tema, anche nelle domande dei quiz e non solo nell'informazione che è il cuore del servizio pubblico, la quotidianità per come è»;

la direttrice di Rai2 Ilaria Dallatana in commissione di Vigilanza aveva dichiarato di avere come obiettivo quello di «andare avanti con discontinuità, lavorando su un *mix* di codici tradizionali e nuovi per attirare nuovo pubblico»;

si chiede di sapere:

i costi di «Giovani e Ricchi» rendendoli pubblici;

come questa trasmissione si inserisca nel percorso di rinnovamento e di qualità da lui più volte prospettato per il servizio pubblico televisivo;

una volta per tutte la posizione dello *share* nella scala di valori e di criteri con i quali si decide la produzione di un programma o l'acquisto di un *format* ritenuto «servizio pubblico», dissolvendo i dubbi sulla sua primazia, difficilmente compatibili con il prolungamento di programmi con indici d'ascolto decisamente negativi.

(492/2398)

*RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni sopra citate [489/2389 e 492/2398] si informa di quanto segue.*

*Il programma «Giovani e ricchi» – indagine di una sola puntata di 50 minuti andata in onda lunedì 12 settembre dopo «Pechino express» – si è posto l'obiettivo di fornire un punto di osservazione di un fenomeno globale, quello dell'ostentazione di certi stili di vita tramite social, che interessa anche i giovani italiani. Lo sguardo del programma è quello documentaristico, con un approccio «scientifico», che in modo distaccato – senza concessioni all'esaltazione o al diletteggio – fornisce un racconto di un fenomeno che i ragazzi italiani seguono e che non ha confini; in tale quadro, pertanto, si ritiene che il programma stesso – che sarà seguito da altri documentari finalizzati a raccontare il mondo dei ragazzi su temi quali, a titolo di esempio, il bullismo – sia coerente con la missione di servizio pubblico.*

*Sotto il profilo tecnico produttivo il programma è stato realizzato attraverso un appalto totale realizzato dal regista documentarista, con un costo complessivo inferiore alla media di un programma tipo di seconda serata.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 settembre 2016

**Plenaria**

**234<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento**

Il relatore, onorevole ROSATO (*PD*) illustra lo schema di regolamento all'ordine del giorno.

Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono formulando osservazioni e proposte il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CRIMI (*M5S*) e Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e la deputata VILLECCO CALIPARI (*PD*).

Il Comitato approva quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni.

*La seduta termina alle ore 9,30.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 28 settembre 2016

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo:**

**Audizione di rappresentanti del Gruppo Unipol**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Stefano GENOVESE, *Responsabile delle Relazioni esterne del Gruppo Unipol* e Vittorio VERDONE, *Direttore degli Affari istituzionali e regolamentari del Gruppo Unipol*, intervengono diffusamente sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni conclusive, ringraziando i rappresentanti del Gruppo Unipol per il loro utile contributo. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**  
**sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 28 settembre 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,30.

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Giuseppe FIORONI

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di avvalersi della collaborazione a tempo parziale non retribuita del maggiore Paride Minervini. Ha inoltre convenuto di incaricare:

- il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da dieci persone al corrente dei fatti;
- il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraud di acquisire sommarie informazioni testimoniali da tre persone coinvolte nei fatti, previa verifica della loro situazione processuale;
- il colonnello Occhipinti di acquisire tramite le competenti strutture della Guardia di Finanza documentazione di interesse su una società:

– il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire presso l’AISE e l’AISI documentazione relativa a una serie di esponenti di ricerca emersi nell’inchiesta;

– il dottor Siddi, il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona coinvolta nei fatti;

– il dottor Mastelloni di acquisire presso l’AISE e l’AISI documentazione di interesse relativa a Franco Piperno e Toni Negri, nonché sui sequestri tentati ai danni di Mohamed Treki e Rodrigo Betti;

– il dottor Allegrini e il colonnello Pinnelli di verificare la presenza di documentazione di interesse presso l’archivio amministrativo della Democrazia cristiana.

Comunica inoltre che:

– il 27 settembre 2016 è stata acquisita un’annotazione segreta, depositata dal tenente colonnello Giraudo in relazione alle indagini su possibili covi brigatisti nell’area Balduina;

– il 28 settembre 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato tre note riservate: una nota relativa al ritiro di un passaporto a Olindo Andreini nel 1976; una nota relativa alla composizione della Direzione dell’Ucigos nel 1978; una nota relativa a Giovanni Rega;

– nella stessa data la dottoressa Picardi e il generale Scriccia hanno depositato la documentazione giudiziaria, segreta, relativa a Ubaldo Lauro reperita presso il Tribunale di Perugia, che sarà acquisita in copia e riconsegnata a quell’Autorità giudiziaria;

– nella stessa data il generale Scriccia ha depositato la requisitoria del dottor Giancarlo Armati e la sentenza istruttoria di proscioglimento del dottor Renato Squillante, entrambe di libera consultazione, nel procedimento penale Toni-De Palo;

– nella stessa data il sostituto commissario Ferrante e il sovrintendente Marratzu hanno depositato un elenco, riservato, di corpi di reato conservati presso il Tribunale di Roma e relativi alle vicende oggetto dell’inchiesta;

– nella stessa data il senatore Fornaro ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa alla scena del crimine di Via Fani;

Ricorda infine che in data 24 settembre 2016 è stata inviata ai collaboratori della Commissione una nota, di cui dà lettura, nella quale sono riepilogate la normativa e le procedure relative alla redazione e al deposito dei documenti.

**Audizione di Giancarlo Armati**

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indi introduce le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che essa verte soprattutto su due inchieste istruite dal dottor Armati, quella relativa a un traffico di armi nel quale emersero elementi relativi a Tullio Olivetti e quella relativa alla scomparsa dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo. Pone quindi una serie di quesiti ai quali risponde \*Giancarlo ARMATI.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) chiede che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, pone ulteriori quesiti, ai quali risponde Giancarlo ARMATI. Ringrazia quindi il dottor Armati e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*